C.C.N.L.

PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE È SERVIZI

Testo Ufficiale

Costituzione delle Parti

L'anno 2013 -- il giorno 1 luglio 2013 -- in Romo, tra:

CONSEGNATO AL CNEL IL MOTINS

In Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese i SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA i rappresentata dal Presidente, Dott. Berlino Tazza ed alla presenza dell'Avv. Bellino Elio Panza e del Dott. Matteo Pariscenti;

e

la Federazione Italiane Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Bruno Mariani:

. la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri – CONESAL FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Filippo Palmen;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori -CONFSAL - rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario: nominercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, composto da 243 (duecentoquarantatie) articoli, oltre gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso cicinili.

Costituzione delle Parti
Premessa Generale 13
Assetti confrattupli
Validita e sfera di applicaziona del contratto
Sezione orima
SISTÉMI DI RELAZIONI SINDACALI
DIRITTI OLINFORMAZIONE E CONSULIAZIONE
Art. 2 (Livello territor:ale)23
Act. 3 (Livello aziendale)
Titolo II
CONTRATTAZIONE
Art. 4 (Procedure per il rinnovo)
Сара
SECONDO LIVERO DI CONTRATTAZIONE
At (.5 [27-cm css8]
Art. 6 (Cantenuti)
Art. 6 (Contenuti)
Art. 6 (Contenuti) 26 Art. 7 (Criteri guida) 26 Art. 8 (Contrattazione territoriale: Modalità di presentaziona della piattaforma) 27 Art. 9 (Modalità di verifica) 27 Capo III 29 Art. 10 (Materio) 29 Titolo III 31 STRI, WENT. PARTIETICI NAZIONALI 31 Premessa 31 "Governance" 31 Art. 11 (Strumenti nazionali) 33
Art. 6 (Contenuti)

BILATERA:ITA',,,	38 38
Art. 18 (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla EBITEN)	38
Art. 19 (Anadsi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN)	40
Art. 20 (EBITEN competenti per territorio)	40
Art. 21 (Finanziamento dell'FBITEN)	
Art. 21 bis (Fondo di solidariotà bilaterale)	
Titala V	
DIRTT ITS:NDACAU E D'ASSOCIAZIONE	42
Art. 23 – (Rappresentanze sindacali)	42
Art, 24 – (R.S.A Rappresentanza Sindacale Aziendale)	43
Art. 25 – (Permessi R.S.A.)	
Art.26 - R.S.T. (Reopresentante Sindacale del Territorio)	44
Art. 27 – (Diritta d'affissione) ,,	
Art. 28 – (Assemblea)	44
Act. 29 – (Referendum)	
Art, 30 = (Rappresentanza dei lavoratori)	
Art. 31 – (Trattenuta contributi sindacali)	45
Art, 32 – (Accesso agli istituti di patronato)	45
Dichiarazione a verbale	
Titoto VI	46
DELEGATO AZIENDALE	
Sezione seconda	47
TUTFLA DELLA SALUTE	47
E DELLA DIGNITAI DELLA PERSONA	
Art. 34 (Condizioni ambientali)	
Art. 35 ("Mobbing")	
Art 36 (Molestie sessuali)	
Sezione terza	
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	49
Art, 37 bis (I. tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della L.183/29 Lavoro")	
Art. 37 ter (Cominissioni di certificazione)	50
^rt. 38 (Collegio arbitrale)	50
Art. 38 bis (Clausola compromissoria)	52

AN 3

Art. 39 (Tentativo di composizione per illicenziamenti individuali)	.52
Art. 40 (Contributi di assistenza contrattuale) , ,	. 52
Sezione duarta	.53
DISCPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	
MERCATO DEL LAVORO	
Capo I	. 53
CONTRATTO DI INSERIMENTO	
Cape II	. 55
APPRENDISTATO	
Art. 42 (Sfera di applicazione)	. 56
Art. 43 (Proportione numerica)	.57
Art. 44 (Limiti di età)	. 57
Art. 45 (Assunzione)	.57
Art. 46 (Percentuale di conferma)	57
Art. 47 (Procedure di applicabilità)	- 58
Art. 48 (Perlodo di prova)	. 58
Art. 49 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)	. 58
Art. 50 (Obblight del datore di lavoro)	.59
Art. 51 (Doveri dell'apprendista)	.59
Art. 57 [Trattamento normativo]	. 59
Art. 53 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)	.59
Art. 54 (Malattia)	. FaC
Att. SS (Durata dell'apprendistato)	. 6 0
{Apprendistato in cicli stagionall}	. 61
Art. 56 (Formazione: principi generali, modalità d'erogazione e durata)	. 61
Art. 57 (Formazione: contenuti)	. 62
Art, \$8 (Referente per : apprendistato Tutor)	. 62
Art. 59 (Riconoscimento de la qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo)	. 63
Art, 60 (Rinvio alla legge).	. 63
Саро: II	. 64
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	
SOMMIN:STRAZIONE DI LAVORO	. 64
Art. 51 (Contratto a tempo determinato)	64

Art. 62 (Periodo di prova)	\$
Art. 63 (Somministrazione di lavoro)	
Art, 64 (Limiti percentuali e retribuzione)	7
Art. 65 (Nuove attività)6	7
Art, 65 (Diritto di precedenza)	7
Art. 67 (Divieti, iimiti e monitoraggio)	7
Сэро IV	8
PART-T.ME	
Art, 69 (Definizioni)	
Art. 70 (Rapporto a tempo parziale)	
Art. 71 (Genitori di portatori di handicap)	
Art. 72 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)	
Art. 73 (Relazioni sindacali aziendau)	
Art. 74 (Criterio di proporzionalità)6	
Art. 75 (Perledo di comporto per maiathia e infortunio)	
Art. 75 (Quota giornaliera della retribuzione)	
Art. 75 (Quota giornaliera della retribuzione)	
·	
Art. 78 (Festività)	
Art, 79 (Permessi cetribuiti)	
Art. 80 (Ferie)	
Art. 81 (Permessi per studio)	
Art. 82 (Lavoro supplementare - Normativa)	
Art. 83 (Clausole flessibili ed elastiche)	
Art. 84 (Registro lavoro supplementare)	
Art 85 (Mensifità supplementari - 13ª e 14ª)	
Λ-1. 86 (Preavviso)	
Art. 87 (Relazioni sindacali regionali)	
Art. 88 (Part-time post maternità)	
Art. 89 (Lavoratori affetti da patologia oncologiche)	
(Diritto di precedenza)	
Art. 90 (Condizioni di miglior favore)	
Cabo V	74
Art 90 (Lavoro ripartito)	74
Capo VI	74
TELL_AVORO	74







Capo VI	
LAVORATORI DISABILI	
Art. 92 (Convenzioni)	
Titoln II	
"WELFARE" CONTRATTUALE	
A/t, 93 (Farmazione continua - FORMAZIENDA.)	
Art. 93 bis (Fondo di previdenza complementare)	
1ltela III	
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
Capp I	
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	
Art. 95 (Evoluzione della classificazione)76	
Art. 96 (Classificatione)	
Art. 96 bis (Classificazione)	
Art. 96 ter (Classificazione settore distribuzione del farmaco - Nuovo profilo professionale) 85	
Capa II	
PASSAGGI DI QUALIFICA 85	
Art. 97 (Mansioni del lavoratore)	
Art 98 (Mansioni promiscue)	
Art. 99 (Passaggi ci liveild)	
Свро III ,	
ASSUNZIONE	
Art. 100 (Assunzione)	
Art 101 (Documentazione)86	
Capo IV	
PERIODO DI PROVA	
Art. 202 (Periodo di arava)	
Titolo IV	
QUADRI	
Art. 104 (Formazione e aggiornamento)	
Art. 105 (Assegnazione della qualifica)	
Art, 106 (Polizza assicurativa)88	
Art. 107 (Orario)	
Art. 108 (Trasfermenti)	
Art, 109 (Callegio di conciliazione e proitrato)	
Art. 110 (Indepnità di funzione)	

Titolo V	89
SUDIGINATION OF BAPPORTO DI LAVORO	89
Capo I	89
ORARIO DI LAVORO	39
Art. 111 (Orario normale settimanale).	
Art, 117 (Durata dell'orario di lavoro)	89
Art, 113 (Riposo giornaliero)	90
Art, 114 (Articolazione dell'orario settimanale)	90
Art. 115 (Orario medio settimanale per specifiche tloclogie)	90
' Art. 116 (Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro)	
Art. 117 (Procedure per l'articolazione dell'orario settimanaie)	
Art. 118 (Flessibilità dell'orario)	
Art. 119 (Flessibilità de:l'orario - Ipotesi aggiuntiva A)	91
Art, 170 (Flessibirità dell'ororio - Ipotesi aggiuntiva B)	92
Art. 121 (Procedure)	
Art. 122 (Banca delle ora)	93
Art. 123 (Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi)	93
Art. 124 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede)	9 3
Art. 175 (Orario di lavora dei minori)	
Art. 126 (Pissazione dell'orano)	94
Art. 127 (Disposizioni speciali)	94
Art, 178 (Lavoratori discontinui)	95
Capo II	95
LAVORO STRAORDINARIO	95
E LAVORO ORDINAR O NOTTURNO	95
Art. 129 (Norme generali lavoro straordinario)	
Art. 130 (Maggiorazione lavoro strabridinario)	
A-1, 101 (Registro lavoro straordinario)	
Art. 132 (Levero ordinario notturno)	90 55
Capo ill	
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA'	97
Art. 133 (Riposo settimana'e)	97
Art. 134 (Lavoro domenicale)	97
Art. 135 (festività)	98
Art. 136 (Retribuzione prestazioni festive)	99
Arr 137 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di leggo)	99







Art. 138 (Lavord ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburanti autostracale)
Art. 139 (Permessl :etripuit.)99
Capo (V , .,
FERIE
Art. 140 (Ferie)
Art. 141 (Determinazione periodo di ferie)
Art 142 (Normativa retribuzione ferio)100
Art. 143 (Normativa per cessazione rapporto)101
Art. 144 (Richiamo lavoratore in ferie)
Art. 245 (Irrinunciablistà)
Art. 146 (Registro ferie)
Capo V
CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE
Art. 147 (Congedi retribuiti)
Art. 148 (Funzioni pubbliche elettive)
Art. 149 (Permessi per decessi e gravi informità)102
Art. 150 (Aspettativa per gravi mulivi familiari)
Art. 151 (Cangedo matrimoniale)
Art. 157 (Diritto allo studio)
Art. 153 (Congedi per formazione)
Art. 154 (Lavoratori stranieri)
Art. 155 (Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva)
Art. 156 (Aspettativa per tossicno pendenza) 106
Art. 157 (Congedi e permessi per handicap)107
Cape VI
ACCESSO AL CREDITO 107
Art. 158 (Fondo di garenzia per il avoratori del terziario - Fondo Fiditerziario)
Art. 159 (Oggetto de le garanzie collettive)
Capo VII
MISSIONE E TRASFFRIM €NTO
Art. 181 (Disciplina saediale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili)
Art 7.63 /
Art. 162 (Trattamento retributivo trasporto merci)
Art. 163 (Tresfer.menti)
Art. 164 (Disposizioni per i trasferimenti)

Capo VIII	
MALATTIE E INFORTUN	
Art. 165 (Melattia)	
Art. 166 (Normativa)	
Art 167 (Obblighi dei lavoratore)	
Art. 168 (Perioda di comporto)110	
Art. 169 (Trattamento economico di malattia)	
Art. 170 (Infartune)	
Art. 171 (Trattamento economico di infortunio)	
Art. 172 (Quota glornaliera per malattia é infortunio) 113	
Art. 173 (Festività)	
Art. 174 (Aspettativa non retribuita per malattia)	
Art, 174 his (Aspettativa non retribuita per patologie gravi)113	,
Art. 175 (Aspettativa non retribuita per infortunia)	,
Art. 176 (Tubercolosi)	
Art. 177 (Rinvig alle leggi)	
Capo IX 124	
MATERNITA' & PATERNITA'	
Art. 178 (Congedo di maternità e di paternità)114	
(Congedo obbligatorio e congedo fecoltativo del padre)	
Art, 179 (Congedo parentale)116	i
Art. 180 (Permessi per assistenza al bambino)117	
Art. 182 (Normativa)	,
Ç∉po X	í
SOSPENSIONE DEL LAVORO	
Art. 182 (Sospensione)	
Çapo XI	
ANZIANITA [®] DI SERVIZIO	
Art. 184 (Compute angienità frazione annua)	
Capo XII	
SCATTI DI ANZIANITA'	
Art. 185 (Scatti di anziarità)	;
Capg XIII	
TRATTAMENTO ECONOMICO	
Art. 187 (Retribuzione di fatto))





Art. 188 (Retribuziono mensjie)	121
Art. 189 (Quota giornaliera)	12
Art. 190 (Quota oraria)	123
Art 191 (sospensione de: lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro)	12
Art. 192 (Paga base nozionale conglobata)	122
Art. 193 (Assorbimenti)	
Art. 194 (Trattamento personale di vendita a provvigione)	123
Art. 195 (Indennità di cassa e maneggio denaro)	124
Art. 196 (Prospetto page)	124
Cape XIV	124
MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13ª e 14º)	
Art. 198 (Quattordicesima mensilità)	174
Capo XV	125
CAUZiCNI	
Art. 200 (Diritto di riva sa)	125
Art. 201 (Ritito cauzioni per cessazione rapporto)	125
Capo XVI	
CALO MERCI E INVENTAR:	
Art. 203 (Inventari)	126
Capo XVII	128
PESPONSABILITA' CIVILI E PENALI	
Art. 205 (Normativa sui procedimenti penali)	
Capo XVIII	
VITTO F ALLOGG:O	
Capo XIX	
DIVISE E ATTRE77I	127
Саро XX	
A69A_TI	128
Art. 209 (Terziarizzazioni delle attività di vendita).	
Capo XX!	
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI	

Art. 210 (Obb'igo del prestatore di lavoro)	128
Art 211 (Divietl), , , ,	128
Art. 212 (Giustificazione delle assenze)	129
Art. 213 (Rispetto grario di lavoro)	179
Art. 214 (Comunicazione mutamento di domicilio)	
Art. 215 (Provvedimenti disciplinari)	1 29
Art. 216 (Codice disciplinare)	130
Art. 717 (Normativa provved menti disciplinari)	130
Titolo V	132
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	132
RECESSO	
Art. 218 (Recesso con preevvisa)	132
Art. 219 (Recesso ex art. 2119 cod. c:v.)	132
Art. 220 (Normat:va)	137
Art. 221 (Nollità del ficenziamento)	134
Art. 222 (Nullità del licenziamento per matrimon p)	134
Art. 223 (Licenziamento simulato)	134
Саро II	
PREAVV SO	
Art. 224 (Termini di preavvisa)	
Art. 225 (Indennità sostitutiva del preavviso)	
Capo II'	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	135 135
Art. 227 (Cessione o trasformazione dell'azienda)	
Art. 228 (Fallimento dell'azienda)	156
Art. 229 (Decesso del dipendente)	
Art. 230 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)	136
Capo IV	137
EIMISSION:	
Art. 232 (Dimission) per matrimonio)	
Art 233 (Dimissioni per maternità)	
Sez-one quility	
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE, DECORRENZA E DURATA	
Art. 234 – (Lavoratori provenienti da alfro c.c.n.)	139

Art.	235 (Decorrenza	e curata]	., ,	39
/ VI E.			1	•• •	

Premessa Generale

Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, di saguito anche c.c.r.l., convengono che la valorizzazione della contrattazione collettiva possa ritenersi il principale strumento di governo della società civile e, a carattere generale, la rappresentazione dell'odierna società globalizzata in rapida trasformazione, dove alla crisi della legislazione corrisponde un trionfo del diritto contrattuale, flessibile per eccellenza, capace di adattarsi alle più diverse esigenze e di seguire i nuovi percorsi e bisogni delle società di mercato.

Le parti, attraverso il presente c.c n.l., condividono di perseguire gri oblettivi definiti dall' Unione. europea, attraverso la "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" denominata "Europa 2020", la quale mira a un rilancio dell'economia degli Stati membri nel prossimo decennio, in un mondo che cambia l'UE si propone di realizzare un sistema economico intelligente, i sosteniblie e solidale. Queste tre polorità, che si cafforzano a vicenda, intendono alutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati liveili di occupazione, productività e coesione sociale. Per misurare i progressi compluti nei conseguire gli objettivi della strategia Europa 2070, sono stati convenuti 5 objettivi quantitativi per l'intera Unione europea, che poi sono stati tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese. Il primo di questi 5 oblettivi che IUF è chiamata a raggiungere entro il 2020 è l'occupazione, ossial'innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tre i 20 e 164 anni). Il Piano Nationale di Riforma (PNR), riconducibile alla strategia Europa 2020, sancisce per l'Italia un obiettivo occupazionale entro il 2020 al 67 – 69% per la fascia di eta compresa tra i 20 e i 64 anni Alcuni degli obiettivi che le Parti intendono conseguire, e che si potranno concretizzare in iniziativa. "faro" per il rilancio dell'economia, si incardinano sia nel contesto di riferimento degli obiettivi dell' PNR sia nelle priorità necessario per il rilancio del sistema economico sociale nazionale, e sono

- sostenare la sviluppo d'impresa, tramite il finanziamento di azioni formative su misura, integrate sia per i destinatari (imprenditori, collaboratori, lavoratori somministrati), sia per le risorse finanziarie:
- sostenere la permanenza ed il miglioramento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del tavoro (lavoratori anziani, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore e/o aziendali):
- contribuire allo aviluppo delle risorse umane delle imprese interessate da Interventi di innovazione organizzativa, di processo, di processo e/o da un processo di internaziona izzazione;
- innevare I sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale e territoriale anche con attenzione a metodologio dicattiche attive;
- favorire l'acqui sizione di competenze necessarie all'imprenditorialità;
- valorizzare il sistema della bilateralità ex D. ga. 10 settembre 2003, n. 276 el D.lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e successive modifiche e integrazionit
- migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo infalative formative per i lavoratori e le imprese;
- valorizzare le competenze acquisite rispettando il modello di certificazione delle competenze al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa vigunte e del quadro di riferimento europeo.

Le parti sociali convengono che il c.c.n.l. del commercio, distribuzione e servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta

State

applicazione del presente contratto collettivo naziona e di lavoro in tutte le sedi Istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. In quest'ottica le parti ribadiscono che, nel settore del commercio, distribuzione e servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento caraterio capace di fornire afle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.

Le parti si impeguano, altresi, ad claborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattua i e su materio più generali quali, ad esembio, gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negozia i.

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza dei ruolo delle relazioni sindacali per il consolicamento e lo aviluopo delle potenzialità del terziario, del commercio, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresi, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.

A tal fine, le Organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l. esprimono l'intervione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funizione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favoririo, individuare eventuali punti di debolezza per verilicarne le possibilità di superamento.

Le parti infine converigono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati, al fine di reafizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale alto sviluppo del terziario e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Le parti si canno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere i petute le materie previste ai vari livelii di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per diascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.

Le Parti sociali convengono inoltre che l'intervento pubblico sul mercato del lavoro non possa limitarsi ad una mera politica di regolamentazione delle modalità di incontro tra domanda e offerta, ma debba promuovere e sostenere l'occupazione mediante l'interazione tra politiche attive finalizzate a stimolare e incrementare la domanda di lavoro per agevolare le assunzioni o politiche passive mirate ad alleviare la perdita di benessere connessa alla disoccupazione. Il potenziamento delle azioni di politica attiva del l'avoro trova nei Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118 L. n. 388/2000, importantissimi alleati per mezzo dei quali possono essere accolte le indicazioni dell'Unione Europea che individua tra le azioni prioritarie delle politiche dell'occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, per rendere più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.

In particolare, le Parti sociali si danno atto che la formazione professionale costituisce, nella logica della qualificazione e ricualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego, il momento di raccordo tra l'istruzione e il lavoro, tra il diritto allo studio e il diritto al lavoro, tra il significato culturale e l'aspetto produttivistico dell'istruzione. In sintesi, la formazione professionale consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo così alle carenze della normale dinamica dei mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pretica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e il raccordo con iniziative formative regionali.

Come previsto dal Legislatore, le Parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promunvere il lavoro "regolare" individuano incentivi, anche sotto forma di sostegno diretto al reddito (tramite finanziamenti, misure creditizie ecc.) anche per il tramite dell'Ente Bilaterale al fine di promuovere le assunzioni e l'emersione del sommerso e sviluppare l'iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata.

Il Legislatore e le Porti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un possibile percorso di soluzione della crisi produttive ed occupazionale, affidando a contraenti particolarmente qualificati, perciné rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i capporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le Parti sostengono la contrattazione collettivo di prossimità considerata come un utile strumento di flessibilizzazione dei mercato del lavoro che nonsentirebbe di renderlo più "reattivo" rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.

Il rapporto tra banche e imprese non finanziarie, l'accesso al credito, la vigilanza sull'attività bancarla sono fami controli del dibattito attuble, non solo in Italia ma in tutta l'Unione europea, poiché rappresentano uno snodo cruciale nel difficile percorso verso la ripresa economica. La crisi economica attuale, iniziata nell'agosto 2007, ha comportato prioritariamente un inosprimento delle condizioni di offerta di finanziamenti; le Parti pertanto concordano nell'adottare misure di sostegno all'accesso al credito per i lavoratori per i dipendenti del terziario.

La flexicunity (o flessicurezza) Intende assicurare che i cittadini dell'Unione auropea possano beneficiare di un livello alevato di sicurezza occupazionale, vale a dire poter trovare agevolmente un iavoro in ogni fuse della toro vita attiva e di avere buone prospettive di sviluppo della carriera in un contesto economico in rapido cambiamento. La flexicurity vuolo inoltre sustenere sia i lavoratori che i datori di lavoro a cogliere appieno le opportunità che la globalizzazione presenta loro. Essa crea, quindi, una situazione in cui la sicurezza e la flessibilità possono rafforzarsi / reciprocamente. La Commissione e gli Stati membri dell'Europa, in base all'esperienza e ai risultati dell'evidenza empirica, hanno raggiunto un consenso sul fatto che è possibile concepire e attuara un politiche di flessicurezza attraverso quattro componenti politiche:

l. Forme contrattuali flessibili e affidabili (nell'ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli malder e negli putsiper) medianto una normativa del l'avoro, contrattazioni collettiva e un'organizzazione del lavoro moderne.

II. Ștrategie integrate di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per assidurare la continua adattobilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di que il più vulnerabili:

4

Part.

多

III. Efficaci politiche attivo del merceto del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro: IV. Sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l'occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un'ampita copertura della prestazioni sociali che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come, per esempio, la cura dei figli.

Assetti contrattuali

La complessità dei sottori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzata da imprese apesso pincole e picco Issime, necessita di uno strumento come il ciondi che svorge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.

Per rendete la contrattazione collettiva più dispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività, la parti stipulanti il presente c.c.n.l. concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo l'termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

La piena applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all'adesione all'Organizzazione datoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA firmataria il presente dell'Il.

Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somininistrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del commercio della distribuzione e dei servizi che svulgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente. Le norme del presente c.c.n.l. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei dator, di lavoro e de, lavoratori solo a seguito di richiesta di adesiche inviata all'EBITEN. Le norme del presente c.c.n.l. givengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se l'Azienda è in regola con i versamenti dovuti all'EBITEN.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.!., o qualsias, estensione, pattuita con le altre parti civerse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

Al fine di valorizzore le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente c.c.n.l., le parti individuano le categorie qui di seguito specificate ed il relativo personale dipendente:

A) Alimentazione.

- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingresso di bestieme e carni macellate, macellerie, nocomerie, tripperie, spacci di carne fiesca e congelata;
- commercia all'ingrosso e al dettaglio di pullame, uova, selvaggina e affini;
- commerció all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesce;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di formaggi, burso, latte, lattichi e derivati in genere;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti viniculi e affini;
- commercio all'ingresso è al dettaglio di prodotti oleari;
- commercio all'ingresso e al dettaglio di droghe e coloniali;
- commerció al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pano e pasta alimentari annesse di forni con attività prevalente artigiana);

AP Whomp

- divendite di pollame e selvaggina;
- satumeříř, saksamentozle a pizzicheria;
- importatori e torrefattori di caffè;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari.

Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini,

8) Flori, piante e affini

- commercio all'ingrosso e ai dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la cultivazione annesso, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante promatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura:
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
- Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
 Rientrano nella sfera di applicazione del prosente contratto anche le aziende che si occupano anche in forma esclusiva o prevalente di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.

C¦ Merci d'uso e affini

- aziende distributzioi di specialità medicinal, e prodotti chimico-farmaceutici;
- rivendite e magazzioi di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesso legali;
- gestori di impianti di distribuzione carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione.
- negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico
 collegato e diretta all'espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte
 anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
- magazzini a prezza unico;
- elettruciomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile In qualsiasi forma commercializzate anche in rete franchising, implanti di sicurezza;
- tessuti di ogni tipologia, maglioria, merceria, filati, merletti, trina; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
- commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
- camicerie e affini, busterie, cappelierie, modisterie,
- abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scamblo;
- articoli sportivi;
- calzature, accessori per calzature;
- pellicceria, pelletteria, guanti, calsa, tracco di paglia e cappal'i di paglia non finiti;
- valigerle, borse e articoli da viaggio, ombrellerie;
- corderie e affin;
- Cummercianți în lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
- profumerie, э:giotteric e affiлi;
- articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, connici, chincaglierie, specchi e cristalli;

articoli per regalo; giocottoli e oggettistica di ogni tipologra, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; oggetti e prodotti tipici e/o per turisti; prodotti artistici e dell'artigionato; case di vendita all'asta; articoli per fumatori; preficerie, e gioiellerie, metalii e dietre preziose naturali o sintetici, perle; argenterie; articoli di prologena; bigiotteria e accessori;

- ibrai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici; distributori di libri, giomali e riviste, biblioteche accolanti;
- cartolal, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti al articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
- ferramenta e coltellinerie: feiro e acciaio, metalli nun ferrosi, rottami, macchine in genere;
 articoli di ferro e metalli;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifica, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- artinoli di elettricità, gas, loraulica e riscaidamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- rivenditori di edizioni musicali;
- strumenti musicali;
- francobolii per callezione;
- mobili, mobili e macchine per utticio;
- Lappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- vaccherie, anche se esercitano la riparazione dili noleggio dei sacchi;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami pi seta, fibre tessili varie (canapa, lino,
 juta, etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso protese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per vallgerie in genere, cuoio per sellerie;
- armi e munizidali;
- ottica e fotografia;
- materiale chirurgico e sanitario;
- apparecchi scientifici; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
- autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio
 o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni; cicli e motocicli, ivi compreso
 l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni;
 parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubriticanti, prodotti petrolifari in
 genere (compreso petrolio agricolo);
- egestori di impianti di distribuzione carburante, aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, bquidi e liquefatti;
- Imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calcele gesso, manufatti di cemento, materiali refirattari, tubi gràs e affini. marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiara, sabbia, pozzorana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, osfalti, isolante, materiali da pavimentazione, da

rivestimento, impermeabilizzante imartonelle, marmette, maioliche, piastrelle di comento e di grea); altri materiali da costruzione:

- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende alstributrici di specialità medicinali e proporti chimico farmaceutici;
- legnami e affin "sughero, giunchi, saggine, etc.;
- rivendite di generi di monopollo, magazzini di generi di monopolin;

M

DRUNG THE

- prodotți per l'agricoltură quafi fertilizzanti, insecticidi, anțicrittogamici, materiale enulogico; sement: da prate, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
- pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
- macchine per cucire;
- commercia all'ingrosso delle merche dei prodotti di cui al presente punto C).

D) Ausiliari del commercio e commercio con "estero

- agenti e rappresentanti di commercio;
- commissionari;
- mediatori puoblici e privati;
- compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale,
 compreso le importazioni ed esportazioni si merci promiscue;
- commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione el cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stragale;
- Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo,
- fornitori di enti pubblici e privati, comprese i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, laitro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
- agenti di communio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.

F) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone

- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzio di supporto alla rico locazione professionale;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- servizi di informatica, relematica, robotica;
 servizi di revisione contabile, auditing;
- imprese di leasing;
- recupero crediti e factoring,
- consulenza e direzione e organizzazione aziendale;
- servizi di gostione e amministrazione del personale;
 servizi di gestione fiscale e tributaria ed elaborazione dati;
- servizi di ricerca, formazione e selezione dei personale, iv. compreso il lavoro in somministrazione;
- agenzio al informazioni conumerciali;
- L'cerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni,
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di intern: e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- servizi di progettazione Industriale, engineering;
- società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- controllo al qualità e certificazione dei prodotti;
- azrende di pubblicità;
- concessionarie di pubblirità;

- promozjane vendite;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di recapito, corrispondenza, stampa e pfichi;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale puoblici tario;
- agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali:
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- uffici Residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassotto camere;
- servizi alle împrese e alte organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- servizi fiduclari;
- società di carte di credito;
- uffici camhi extrabancari;
- attività di garanzia collettiva fidi;
- azionde ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- "buying office";
- agenzio brokeraggio;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente:
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, lugistici e tecnologici;;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di tracuzioni e interpretariato;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- autoscuoie;
- autorimesse e autoriparatori non artiglanali;
- aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
- agenzie di servizi matrimoniali,
- agenzie investigative;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie di scommesso;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle OD.SS. firmatarie il prosente CCNL;
- altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da orbus e cooperative.

Le parti si canno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è giobalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali inferentesi alle medesime dategorie, sopra elencare. Sono fatte salve le condizioni di miglio: favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro valicità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legisiazione vigente.

A UR

5

Ŋ

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Sezione prima SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI

Titolo I DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 1 (Livella nazionale)

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei iavoratori firmatano del presente contratto si inconfreranno al fine di effettuate un esame congiunto del quadro economico e produttivo del cumparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comperti mercepioglei o di settori strutturalmente omogene:

Nel corso dell'incentro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogetiei:

- a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione perivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CFF 635/1984, con la legge n. 125/1991 e con il codice delle pari opportunità tra nomo e donna di cui al D.lgs. n. 198/2006;
- b) le conseguenze dei suddetti processi oi ristautturazione e innovazione technologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- c) la formazione e riqualificazione professionale;
- d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni colla stessa;
- e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comporti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.

Art. 2 (Livello territoriale)

Annualmente, a live'lo regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiasta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sul o stato e sulla dinamica quantifativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rote commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura del negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1938, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del 'avoro, come disciplinati del presente cicinil.

OF WHAT I

Art. 3 (tivello oziendale).

Annualmente, ili norma entro il primo quadrimestre, le azionde di cul alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:

- a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
- 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
- c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
- si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azlenda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nei territorio.

Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, responsabilità sociale delle imprese.

Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lovoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alse tipologie di Imprego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, qual, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale. l'incontro si svolgerà ai relativi fivelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.

Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della foro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi adiniziative dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

in occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità di cui al 1º comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o 3.5.A., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal $D_{\rm o}$ gs in. 25/2007, riguardanti:

- a) l'andamento recante e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
- b) la situazione, la struttura e l'andamento preved bile dell'occupazione nella impresa, nunché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell'avoro, dei contratti di lavoro.

Le perti con la presente disciplina hanno inteso adempiero ella normativa comunitaria e nazionale vigento in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Titolo II CONTRATTAZIONE

Capo I LIVELLO NAZIONALE

Art. 4 (Procedure per il rinnovo)

glate n.l. avrå durata triennale.

La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarò presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sel mesi prima della suadenza

Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla cata di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà diritto di chiedere la revuca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.

li ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità supre indicate, comporterà come conseguenza lo slittamiento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sincacale".

In occasione di ogni rignovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei favoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

Capo li SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Art. 5 (Premessa)

Nell'ormai consolidata glasticità dei mercati, le Porti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà que essa è possibile.

A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori firmatario del presente contratto s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto mercablogico e settore omogeneo, prientato al raggiungimento d'intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, vui aiù rilevant, processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziamizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, apparti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali ceroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sull'avoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonche sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e ferminile.

La previsione collettivo ha comunque corottere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale o, pertanto, sarà da essa sostituito nere singole disposizioni definite. Le Pazti riconoscono la fondamento e importanza della gestione l'ocale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a delloghe peggiorative rispetto a particolari istituti deliniti dai presente o cindi.

M WRITE

Art. 6 (Contempt)

Al secondo live" o di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente cichili a tale livello.

Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungare intese sulle materio espressamente demandate dai presente c.c.n.l. a talo livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triannale.

Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali celle Organizzazioni sindacali stipuianti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al capo III del presente titolo, possono definire intese voite a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di favoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.

La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono.

ta base all'art. 8, comma 1, D.L. 138/2013, convertito in L. 14 settembre 2011, n.148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate:

- alla maggiore occupazione;
- alla qualità dei contratti di l'avoro;
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- agli incrementi di competitività e di salano;
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenți e a l'avvla di nuove attivită.

Le materie sono individuate nel comma 7 dei citato articolo 8 e riguardano:

- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuovo tecnologie;
- le mansioni del favoratore, la classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
- il regime della solidarietà negli appaiti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell'orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di 'avoro.

Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti:

- al licenziamento discriminatorio;
- al desoriamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino;
- al licenziamento causato dalla dismanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento.

Art. 7 (Criteri guida).

Le parti, nel conformare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto - la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrappon bili fra loro;

le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovratino essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttivita, di qualità, di efficienza, di efficienza

e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioromento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorate la produttività; Le erogazioni economiche di secondo livelio devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle

normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminate e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di Fine rapporto.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindagal, locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipu anti il presente cicinili e, per i datori ci lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.

Le aziende chelabbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di uga stessa provincia, fino a 15 dipendenti applicheranno la previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente capo.

Le azionde che abblano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattuzione territoriaio.

Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvolersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cul l'azienda ha la propria sede legale.

Art. 8 (Contrattazione territoriale: Modalità di presentazione della piattaforma)

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura de le trattative due mesi prima della scadenza. Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattatorma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica calla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le platteforme saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni sindacali nazionali della FESICA - CONFSAL, CONFALS - FISALS e a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guido definiti a I vello nazionale.

Art, 9 (Modolità di verifica)

Qualora vengano presentata piattaforme in curitrasto con le previsioni e cui al presente capo si potrà procedere ad apposita segnalazione a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e alle Organizzazioni sindacati nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica dei rispetto delle regola ivi definite.

l'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia si potrà procedere al ricerso in sede di conciliazione tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l., prima in sede regionale e poi a livelio nazionale presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 nel presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedialittà.

My Rup

4

Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dal c.c.n.l., SISTEMA COMMERCIO IMPRESA o le Organizzazioni s'indacali nazionali dei lavoratori si pulanti il presente accordo potranno procedere al ricurso presso la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.

Qua'ora le potenziali controversie non trovino soluzione le stesse parti devono adire il collegio di arbitrato previsto all'art 38 dei presente c.c.n.l.,

Capo III LIVELLO AZIENDALE

Art. 10(Materie).

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, salvo quanto diversamente previsto per tiascua articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa sulle seguenti: materie espressamente individuate.

- forme di flessibilità e orari plurisettimanali,
- qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a πansioni non ricumprese nella classificazione del presente contratto;
- costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal Dilgs in 81/2008, e successive Integrazionii e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene dell'avoro;
- premi di produttività, premi presenza, incennità sostitutivo trasporto e buoni pasto;
- casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratai mensili;
- possibilità di versare mensilmente la quattordicesima mensilità sotto forma di "premi produzione";
- adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giotnaliero di lavoro;
- derogne al normale grario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolozione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali ripos la conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in una o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ere: modi di godimento dei permessi conseguenti alla ricuzione dell'orazio di lavoro per particolari esigenze produttivo aziendali;
- ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa:
- determinazione dei turni feriali;
- modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- eventuale ricorso al lavoro semministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
- attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite del Fondo Formazionda, conformemente ai programmi redatti anche dagli EBITEN regionali competenti per territorio;
- durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo al. estensione di eventuali premi di produttività di poentivanti.
- così di superamento del limite di ore supplementa il previste per il lavoro a tempo parziale;
- oefinizione di accordi part colori in materia di mercato del lavoro, organizzazione di Incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
- implanti aucilovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
- eventuali ulteriori mate: e demandate alla contrattazione di secondo livelio dalla Lagge d dal c.c.n.!..

Le intese in deroga stipulate a livello aziendale, di cui all'art 6, avranno efficacia vincolante per lusti i lavoratori purché sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario dalle 00.55. dei

Z9

favoratori sul piano territoriale e nazionalo firmatarle il presente ϕ, ϕ, n, l, e le loro rappresentanze sindatali operanti in azienda.

Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresi trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali di territoriali della FESICA CONESAL, CONESAL FISALS e a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderent: o facenti capo olle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.

Titolo III STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI

Premessa.

Il sistema della bilateralità nel terziario è un sistema ormal evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nei tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente Bliaterale Nazionale del Terziario EBITEN, II fondo FORMAZIENDA dedicato alla formazione continua e gli ESITEN regionali competenti per territorio.

Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e complti al fine di rendere maggiormente efficace a funzionale, anche nella percezione dui destinatari (aziende d dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo al diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.

Oggi si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secundo alcune fondamentali linee direttrico

- 1) specializzate e razionalizzare il sistema della bilatoralità, concentrando gli sforzi verso gli objettivi prioritari, ottimizzando la gestione;
- 2) eliminate le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni.

"Governance"

Sulla base de la premessa le parti individuano i seguanti rubli e compiti:

- A) Ruolo delle parti sociali;
- definizione indirizzi strategici a gestionali per la bilateralità;
- verifica della conformità dell'attività degli Organi degli enti e fondi della bilateralità agli indirizzi stratogici definiti).
- definizione delle regole per le nomine degli Organi;
- 8) Compiti degli Organi.
- attuazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità:
- rendicontazione "politica" alle parti socie dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un coordinamento delle attività. svolte nei confronti delle Istituzioni.
- C) Ruolo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turziario, in sigla EBITEN, e degli Enti bilaterali territorialı.
- L'EBITEN realizza le attività proprie che a l'ivello nazionale possono contribuire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul territorio.
- . l'EBITEN si interfaccia con gli EBITEN Regionali competente per territorio al fine di monitorare 'attuezione dei compiti e delle attività come previsti negli Statuti e come regolomentati dalla gentrartazione collettiva nazionele;
- l'EBITEN assicurerà l'attività iniziale di supporto agli EBITEN Regionali competenti per territorio per l'adeguamento di Statuti e regolamenti alla presente regolamentazione.
- l'ERITEN dovrà prodisporte annualmente una relazione, per le parti sociali, che illustri le huone prassi e le gastioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticatà, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
- D) Cateri di funzionamento Regole generali

Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti, con lo scopo di diffondere standord di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

E) Orițeri di selezione a professionalită - Gastione risorse umane.

Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:

- componenti degii Organi esecutivi gestionali:
- requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 276/2003;
 - requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari): aver maturato esperienze professionali coerenti anche in Organizzazioni sindacali e datoriali per almeno 24 mesi;
 - posizioni direttive di struttura (Direttori e, se previsti, Vicedirettori);
 - necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività del fondo/ente, maturate in ruo\(\tilde{\tilde{t}}\) di responsabilità per almeno 3 anni;
 - personale di struttura:
 - necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni de assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti;
 - posizioni organizzativa:
 - previsione di funzionigramma da presentare in occasione della relazione annuale al bilancia alle parti socie al livello corrispondente che individuano e confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventual: cambiamenti organizzativi, che si rendano necessari nel funzionamento del Fondo.

Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei recuisiti di moralità di cui ai commi precedenti.

- F) Consulenze e incarichi esterni.
- Gli enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi.

Per la prestazioni di servizi, gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.

Nella valutazione de le offerte non dovrà essere necessoriamente seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiorimente vantaggiosa.

G) Compiti

i compiti degli enti e dei fondi bilaterali sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi. Qualora un ente/fondo intenda introducre innovazioni che intervengono su'lle finalità degli enti, quali i introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alle parti sociali per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secundo le modalità e le tempistiche the saranno definita.

H) Ottimizzazione delle gestioni

I fondi adottano sistemi di "benchmarking" rispetto a soggetti che svolgono attività analoghe sul mercato di riferimento.

Gli Enti bilatorali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri costi/benefici con tiferimento a soggetti che erogano prestazioni analoghe a quelle gestite dagii enti medesimi.

Per gli enti e i fondi nazionali le informazioni sugli esiti del "benchmarxing" vengono presentate in sede di retazione al bilancio.

Gij Enti territoriali dovranno prevedere forme di periodicità di informazione all'Organismo, o rettivo almeno una volta l'anno.

Gli entij ed i fond, nazional, presenteranno il piano biennole o triennole delle attività-

I) Rispuse e bilanci - Pubblicità e trasparenza:

L'attività degli enti e dei fondi dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento delle prestazioni previste, secondo i seguenti criteri:

- adozione, in tutti i bilanci, di usuali enteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, Individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfiszione misurata presso gli iscritti (dipendenti e azience) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti e al rispetto dei "benchmark" di riferimento.

Art. 11 (Stroment) nazionali):

Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di istituire all'interno dell'EBITEN:

- 1) la Commissione hazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale:
- 2) la Commissione permanente per le pari opportunità;
- 3) [Osservatorio nazionalu:
- la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione;
- La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; Commissione permanente per le part opportunità; l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale di garanzia e contribiazione, sono composte panteticamente nella seguente misura:
 - il Presidențe dell'EBITEN o persona da lui delegata;
 - da un minimo di 1 (unn) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA -COMMERCIO IMPRESA, Confederazione datoriale componente l'EBITEN;
 - da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle OD.SS. dei lavoratori componenti l'EBITEN, CONESAL, FESICA – CONESAL e CONESAL – HISALS.

Per ogni membro effettivo quò essere nominato un supplente.

Art. 12(Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeu in moterio sociale)

Le parti, tenuto como dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recopimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano su'l'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfunditi i percorsi di armonizzazione delle pormative legislative e cella contrattazione collettiva in fema di rapporto o lavoro.

In particolare quaiora l'Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziano, distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al regislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.

Le parti considerano pertanto preminente analizzare e moniforare l'impatto dei processi che avvengono a tivello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a

- dialogo sociale europeo settoriale;
- 2) evoluzione dei Comitati aziendali europei;
- responsabilità sociale delle imprese e codini di composta;
- 4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;

M

Mer Ser

-

- Società europea;
- coordinamento europeo delle politiche contrattuali.

Al tar fine, le parti contordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.

La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annuelmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avvà anche il complto di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parcre in migrito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 13 (Commissione permanente per le pari opportunità).

Le parti convengono sulla apportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e hazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivizzione di azioni positive ai vari livelli confrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) o favore delle lavoratrici.

Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cul all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti.

- 1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione ferriminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavore, ivi compresi quelli alaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
- 2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nei lavoro;
- 3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uontini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
- 4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa e seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000,
- 5) predisperre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione ferriminile e la cresnita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla llegge n. 125 del 10 aprile 1991 e dal fondi comunitari preposti;
- 6) favorire interventi afficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di layoro;
- 7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
- 8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed l'insultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2003 e diffendendo le buone pratiche;
- 9) individuare iniziative volte al superamento di agni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a qualla salariale e di accesso alla formazione professionale.

L'eventuale adesigne delle aciende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recapiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cul le porti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di logge vigenti in materia.

La Commissione si potrà avvalere, per lo svorgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.

La Commissione si nunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei combiti sopraincicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolt, ed elaborati in questa sude riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 14 (Osservatorio nazionale)

L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'EBITEN per lo studio e la l'ealizzazione di tutte le iniziativa ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di accupazione, marcato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

A tal fine, i Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

- a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produktivo del comporto e la relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e projezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
- b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altr. enti competenti, finalizzate anche a crease le condizioni più opportune per una luro pratica realizzazione a livello territoriale;
- c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i cati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
- d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendole. Curandone l'analisi e la registrazione:
- e) predispone i progetti formativi per singolo figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inscrimento;
- f) svolge le funzioni previste call'art. 61 (Contratti a tempo determinato) e dagli artt. da 42 a 60 (Apprendistato).

Art. 15(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione)

- Le Parti concordano di avvalersi della "Commissione paritotica nazionale di garanzia e conciliazione", di seguito anche Commissione paritetica nazionale, costituita all'interno dell'EBITEN composta ed operante in conformità con il Regolamento approvato dalle Parti.
- la Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:
- a) con le modalità e le procedure dieviste dall'art. 16:
- esamma ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinar: tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di Interi istituti o di singole clausore contrattuali, ivi comprese quelle relative ai rivuetto delle moda ità, delle procedure e dei temi previsti da la presente Parto prima del contratto;
- h) in apposita sottocommissione:
- 1) individua figure professionali, anche su segnalazione delle imprese che applicano ii presente deciril, non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare ritevanza anche ai fini della certificazione e della val dazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero" (art. 4 comma 58 e 68 della legge 92/2012) e meglio delineati nel D.Igs. 13 del 16 gennaio 2013;

MP

John John John

La Commissione si riunità su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emursa anche in sedu di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e dei relativo inquagramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente riteratti idonel.

Neilo svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.

Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.f.;

2) swluppa l'esame della classificazione, ai fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorio e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.

Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specificò incontro, i risulfati degli studi compiuti.

Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;

- 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed clabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendolo successivamente alle parti stipulanti per il loro inscrimento nel testo contrattuale.
- c] In aggiunta a tutto quanto summenzionato le Parti Sociali affidano e tale Commissione i seguenti compiti da definire secondo appositi regolementi specifici:
- svolgere le attività di certificazione dei contratti e di conciliazione in materia di diritto del lavoro previste in capo alle commissioni issituire negli EB.TEN regionali competenti per territorio agli arti, da 37 a 40 in via sussidiana ove tali commissioni regional, non siano ancora state istituite;
- designare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 3LST ex D.lgs. 81/08 e s. m. i. che svolgerà le proprie funzioni presso l'azionda/unità produttiva aderente all'SBITEN e richiedente il servizio in base ai criteri previsti da l'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 D.lgs.81/08)" siglato i 78 febbraio 2017 e dall'"Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 D.lgs.81/08) del 28/02/2012" siglato il 3 aprile 7012 allegati al presente c.c.n.l..

Art. 16 (Commissione parinetica nazionale di garanzia e consiliazione i procedure)

Per l'aspletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e p), si applicano le procedure di seguito indicate.

La segreteria della Commissione paritetica nozionale ha sede presso la sede nezionale di SISTEMA. COMMERCIO E IMPRESA e provvodo alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che covranno essere sottoscritte dal componenti della Commissione stessa.

La Commissione peritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di rannomandata a n. dalle Organizzazioni silpulanti il presente controtto o dalle Organizzazioni sindacali lugali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderepti a SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.

All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimettorà affa Commissione paritotica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.

Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno fuogo di norma presso la sede di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'Istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.

Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasntesse in copia alle parti interessate, alle quali incompe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenut, n'un verbale di conciliazione, al sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e. 412 cuo, proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., como modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

In pendenza di procedura presso la Commissione parltetica nazionale, le OO.5\$, e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.

Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindadali (nazionale o di secondo livelio di cui agli artt. do 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindadale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stigulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

Per tutto quanto relativo all'art. 35 punto e) e al funzionamento della Commissione paritotica nazionale, patrà provvedere la Commissione stessa, con proprie del berazioni

4

/ - ko - k



Titolo IV BILATERALITA'

Art. 17 (Premessa)

. .

Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste noi sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo svifupuo, le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico normativo previsto nei presente cicinili e che, perfanto, deve essere applicato da futte le imprese, anche non aderenti al sisteme associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.

Art, 18 (Ente Biloterale Nozionale del Terziario in sigla ESITEN)

- t'EBITEN, entro la capienza finanziaria disponibile, ha i seguenti s**copi** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
- a) promuovere la costituzione degli Entribilaterali competenti per territorio (regionale/provinciale), a coordiname l'attività, verificandone la coerenza con gil accordi nazionali;
- b) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterati computenti per territorio, dando i relativi visti di congruità;
- c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo a "analisi dei fabblisogni di formazione;
- d) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, miziativo in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai modesimi scopi;
- e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per occedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dal fundi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- f) istitulre e gestire l'Osservatorio nazionale per i dipendenti da aziende dei terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'actività negli Osservatori competenti per territorio:
- g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e diferta di lavoro;
- h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, la vista della piena attuazione della fegge n. 125/1991, nonché il loco reinserimento nel mercato del favoro dopo l'Interruzione dovuta alla maternità,
- i) ricevere dalle ezlende e analizzare i dati previsti all'art. 9 deka legge n. 125/1991;
- l) costituire una banca delli relativa elle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali competenti per territorio affinché venga effettuata una rirognizione in merito al mutamenti che si sono realizzati nei profesionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori:
- m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sirila base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scapo potranno anche essere considerate iniziative che fuvoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinsorimento dei lavoratori al termine del periodo di suspensione dal lavoro, in sineigia con il fondo FORMAZIENDA;
- n) seguire la sviluppo della somministrazione a tempo derenninato nell'ambito delle norme stabilite della legislazione e delle intese tra le parti sociali;

- o) ricevere dalle. Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziondale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge ni 936/1986 di riforma del CNEL;
- p) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindaca i unitarie all'atto della loro costituzione;
- q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo la intese tra le parti sociali;
- r) promuovere l'attivaz ane di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa,
- s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul l'avoro nell'ambito delle nurme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- ı] valorizzare in tutti gii ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziarlo e delle relative esperienze bilaterali;
- u) individuare ed adottare iniziative che rispondono all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'EBITEN stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi afficati dalla contrattazione;
- v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'ERITEN.
- AN'EBITEN potranno essere anche richieste, entre la capienza finanziaria disponibile, attività aderenti alle seguenti funzionio
- svolgere le attività di certificazione e conciliazione di cui agli artt, da 37 a 40 (sezione III –
 composizione delle controversie) in funzione sussidiaria ove non siano ancora stati costituiti gli
 EBITEN regionali competenti per territorio.
- esame degli andamenti dei metcato del lavoro in relazione alla occupazione femminile;
- esame delle problematiche comesse all'accesso del personale femminile ad attività formative e/a lavori non tracizionalmente femminili,
- studio di interventi idonei a facilitate l'inserimento delle lavoratrici;
- promozicul di azioni positive ex legge 125/91 e successive modifiche e integrazioni:
- esame delle richieste relative al riconoscimento delle prestazioni a sostegno della maternità;
- monitoraggio degli interventi contrattualmente previstlia sostegno della maternità;
- formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori dipendenti;
- elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro nel settore terziario;
- elaborare proposte da formulare agli Enti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al Dilgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 12, comma 8 del presente contratto;
- esperire l'obbligo di collaborazione ex. art. 37 cumma 12 D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- costituire al proprio interno commissioni paritetiche che attuino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, studi relativi alla classificazione del personale, all'evoluzione della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

designare il Rappresentante dei Eavoratori per la Sicurezza Territoriale in sigla REST secondo i criteri previsti dall' "Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (REST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 D.)gs.81/08)"

Mary June

6

.

siglato il 28 febbraio 2012 e doll' "Accordo interconfederale integrativo dell'occordo interconfederale sul Rappresentante dell'accordo interconfederale sul Rappresentante del levoratori Territoriale (RIST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (exiart.48 D.lgs.81/08) del 28/02/2012" siglato il 3 aphile 2012;

promuçvere e realizzare la sviuppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

- dà assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli ariempimenti in materia di salute e sicurezza nei luogh, di lavoro;
- trasmette al Comitato di cui all'artitolo 7 del Dugs. 81/08 una relazione annuale sull'attività svolta:
- comunica all'INATE i nominative delle imprese che harmo aderito ai sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei favoratori per la sicurezza territoriali. svolge, in sinergia col Fondo FORMAZIENDA, ogni attività utile al fini della cortificazione delle competenze e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero" (art. 4 comme 58 e 68 della legge 92/7012) e meglio delineati nel Dilgs. 13 del 16 gennaio 2013. A tai proposito tra i vari strumenti che l'EBITEN e il Fondo FORMAZIENDA hanno a disposizione per svolgere il nuova ruolo di promotori della certificazione a cui sono stati chiamati, va annoverato il Libretto formativo. Istituito nell'ambito del percorso attuativo della Legge Biagi con il Decreto legislativo n. 276/7003, il Libretto formativo, il cul modello è stato approvato con Decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, è uno strumento pensato per registrare, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini favoratori nonche le competenze da essi comunque acquisite (con l'istruzione, la formazione, il favora, la vita quotidiana). Le Parti sociali sottescriventi. Il presente cicini. Convengono dell'utilizzo del "Libretto formativo del cittadino" (allegato al presente cicini.) al fine di rilevare le reali competenze possedute dal lavoratore.
- svoige ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dagli accordi collettivi

L'EBITEN provvenerà a formulare lo schema di regolamento per gli Enti bilaterali competenti per territorio.

Art. 19 (Anolisi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN).

L'EB'TEN, inoltre, istrulsce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a l'ivello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti d'all'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni Lecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.

Le il sulfanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sull'oscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.

La modesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o d'i singole categorie in merito d'ilindividuazione di nuove figure professionali di II livello per le quall consentire l'instaurazione del rapporto d'apprendistato.

Art. 20 (ESITEN competenti per territoria):

L'EBITEN competente per territorio istituisce l'Osservatorio competente per territorio, che svolge, a livello locale, le medesimo funzioni dell'Osservatorio naziona e realizzando una fase d'esame e di scudio idonea a cogliere gli aspotti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.

Altal fine, l'Osservatorio competente per territorio:

a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandene i risultati, di norma a cadenza triniestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano forme, per le imprese, le garanzie previste coll'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

b) necerca ed elabora, anche a fini statistici, i doti relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all Osservatorio nazionale;

- c) precispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato;
- d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA- anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli αm , 114, 117, 119, 120 e 121; in questo quadro possono, inaltre, essere svolte incagini a campione şull'utilizza dell'art. 118.

La realizzazione delle finalità sopre indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14.

L'EBITEN competente per territorio, moltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.

Svolge le funzioni:

- a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirogini formativi ai sensi dell'art.
- 18, tegge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
- b) di istituire al proprio interno le Commissioni paritetiche di certificazione o conciliazione in conformità e quanto previsto dagli artti da 37 a 40 del presente cicinili.

Art, 21 (Finanziamento dell'EBITEN)

Il contributo da destinare in favora dell'EBHEN è stabilito nella misura dello 0.10% a carico. dell'azienda e dello 0,05% a carico del l'avoratore su paga base e contingenza.

Le parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con la medesima occorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al favoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbiglie di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

Dal mose successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'E.d.r. di cui al comma precedente sarà di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza.

Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la cousale ENBI nella sezione "INP5", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando

- nel campo "codice sede", il codice della sede inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Imps dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colorvia "da mov/aspa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

in alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essare effettuato con cadenza mensile. entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento attraverso honifico bancario c/or

Sanca Popolare di Crema, via dell'Industria angolo via di Vittorio, 26013 Crema (CR).

IBAN: IT94R05034568450000000000189

Intestatario: FNTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.Bi.Te N. via Olivetti n. 17. 26013 Crema (CR)

Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello statuto vigente"

Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensi e entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Fale misura potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, che in funzione dei costi di gestione effettivamente sostenuti.

Il venti per cento del gettito netto globale su pase annuale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBITEN. La quota residua verrà ripartita i in ragione della provenienza del gettito i tra gli EBITEN competenzi per territorio

Art. 21 bis (Fondo di solidorietà bilaterale).

Le parti concordano di realizzare un ambio e dettagliato progetto che analizzi la fattibilità per l'attivazione di un Fondo di solidanetà bilaterale ex urt. 3 L 92/2012, anche all'interno dell'EBITEN, destinato a finanziore la prestazione di trattamenti di integrazione soloriale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a cause già previste per la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Titolo V DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE

Art. 22. – (Principl ispiratori).

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione nei Lavoratori alla vita sindocale, fanno espresso rinvio alla Legge 20 maggio n. 300 dei 1970 s.m.i..

Art. 23 - (Rappresentanze sindocali)

Sono da considerars: dirigenti sindecali i lavoratori che fatino parte:

- a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e perifondi delle Organizzazioni Sindaca i dei lavoratori stipulanti i presento c.c.n...;
- b) di R.S.A. costitulte ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle CO.SS.
 Stipulanti il presente contratto, nolle imprese che nell'ambito dello stesso Comuno occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.

L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindocali Aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di avoro. La comunicazione per l'elezione di cui alle lett, a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata

Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte dre complessivo.

Il Dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti par la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misure non inferiore a otto giorni all'anno. Il lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darno comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dingenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la cerica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, cleve essere motivato e nun può essere originato da ragioni ingrenti all'exercizio della carica ricoperta.

Il mandato di Dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specia ità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA il lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di l'avoro non inferiore a tre mesi.

Art. 24 – (R.S.A. - Ruppresentanza Sindocale Aziendole)

Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. la "Roppresentanza Sindacale Aziendale – RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 25 - (Permessi R.S.A.)

- il componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto per l'esplotamento del loro mangato, a permessi retribuiti. Tale diritto è ilconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
- a. n. 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Azrendale nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- a. fino a p. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cul la stessa è organizzata;
- c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- d. fino a n. 5 dirigenti per ciascuna Rapprasentanza Sindacole Aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della cotegoria per cui la stessa è organizzata.
- A fai fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
- il lavoratore che intende esercitare li diritto di cui al 21 comma del presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 cre prima tramite la R.S.A.
- Le sole Organizzazioni Sindacoli stipulanti il presente cicinili, frutranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno il partite tra le Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziondali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Net monte ore mentra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.

Non è consentita né la finizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, nè l'anticipazione del monte ore afferente l'anno successivo.

Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 cella Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanzo s'indacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.

Le OO SS. supulanti il presente c.c.n.l., attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di diascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diretto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanza sindacali contrattualmente previste e degli previstri direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.

Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il cicinil. Ed avanzata con un presvviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di

W

18

permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione della stesso organo.

All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresi, pennessi sindaca i non retribuiti, competiblimente con le esigenze di servizio.

Art.26 - R.S.Y. (Rappresentanțe Sindacole del Territoria)

Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo "ivello, è prevista la figura del Rappresentante Sindacale del Territorio (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente delle OO.SS. firmatarie il presente c.c.n.l..

Al RST competono i diritti di informazione, la verifico degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità a la contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello.

Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati all'EBITEN.

Al RST competano nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:

- diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
- círitto di affissione:
- diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orazio di lavoro;
- diritto di sottoscrivero gir accordi sindacali aziendali.

In laggiunta a quanto sopra, nelle Azlende con oltre 5 dipendenti il Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo aveilo o crisi aziendale, hanno il diritto di rienirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 27 - (Diritto d'affissione)

La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporce in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi increnti a materie d'interesse sindacale.

Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materia d'interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall'EBITEN.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Azienda:e.

Art. 28 - (Assemble a)

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e dell'avoro.

Dette nunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie della Rappresentanza sindacali aziendoli costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti dapo alle Associazioni nazionali stipulanti

La convucazione dovrà essere di norma comunicata alla Dirazione dell'azienda entro la fine dell'orazio di favoro del seconda giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno

Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di favoro, nonché durante l'orario di favoro, entro il I mite massimo di codici ore annue, per le quali verrà comisposta la retribuzione di fetto di cui sillart. 187. Le tiuniani potramo riguardare la generalità dei lavoratori în forza nell'unità o gruppi di essi.

Alle riunieni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, diriganti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'infario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenzo di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardio dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tati modalità seranno concurdate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni kindacali lòcali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 29 = (Referendum)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orazio di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di pattecipazione di tutti i tavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

Ulterior: modalità per la svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti s'indacall, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 30 – (Rappresentanza dei lavoratori)

Il Sindacati firmatari il presente cicinili esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso do parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con la controparti.

La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del live'ib aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle sceite generali dei Sindacat. firmatari,

Art. 31 - (Trattenuta contributi sindacoli).

l'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debiramente sottoscritta dal lavoratore.

La l'ettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare de: contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacaie firmataria del presente contratto a cui l'azienda dovrà versario.

L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera reccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

Art. 32 – (Accesso agli istituti di patronato).

Gii Istitut: di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Diganizzazioni sindacali firmatarie il presente c.c.n.l., hanno diritto di svolgere la lero attività all'interno delle Azience associate.

1 rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro attività all'oro-interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Dichiarazione u verbole

Per tutto quanto non provisto escressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge ni 300/1970.

M. Willy

Titofo VI DELEGATO AZIENDALE

Art. 33 (Delegato aziendale)

Ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, ne le aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione del lavoratori, con compliti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sui lavoro.

Il licenziamento di tale delegato per motivi inecenti all'esercizio delle sue funzioni è nulio ai sensi della legge

Şezione seconda TUTELA DELLA SALUTE

E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA

Act, 34 (Condition) ambientall).

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, ne le azionde che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati e, in mandanza, la rappresentanza aziendale può promuovero, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure Idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Act. 35 ("Mobbing").

Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutala della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.

In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per "mobbing" quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori relterati posti in essere nei confronti delle lavoratneli o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraoro nata ovveno da artri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione osicologica o di violenza morale.

Le parti r'conoscono, pertonto, la nacessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di Lai situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di provenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, in caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

Art. 36 (Molestie sessuali).

Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestle sessuali" allegato alla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul la secono.

Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nei caso in qui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problemo ed a prevenime il ripetetsi.

Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.

Le parti ritengano inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.

Definizione:

Per molestle sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero attri comportamenti de espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli udmini e delle donne nel luogo di lavoro.

Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datora di lavoro o dei

White

superiori gerarchici in relazione ella costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

Prevenzione :

Le parti considerado inammissibile ogni atto o comportamento che si configur: come molestia sessirale e riconoscono il piritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.

Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A., le miziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.

Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esemplo, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.

Qualificazione della formazione

Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli prientamenti adottati in mento alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia fuogo, nonché la materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestia sessuali.

Sezione terza COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 37 (Procedure)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale seconde le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'EBITEN regionale competente per territorio.

La Commissione di conciliazione territoriale è così composta:

- il Presidente dell'EBITEN o persona da lul delegata;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA.
 COMMERCIO IMPRESA, Confederazione datoriale componente "EBITEN;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membrili ni rappresentanza delle 00,55, del lavoratori componenti l'EBITEN CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL HISALS.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un suppiente.

Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di conclitazione territoriale opera, in via sussiciaria, la Commissione nazionale presso l'EBITEN.

la parte interessata alla definizione della controversia è tenuto a richiedere il tentativo di concil azione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale s'a iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Associazione imprenditoriale ovvero il Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di l'ettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copla o altro mezzo idoneo a certificare la cata di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espectato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.

il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla fiata di ficevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione Imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione paritetica cerritoriale espensue il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998-

- Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
- 1) il richiamo al contretto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia condiliata;
- a presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
- 3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

N

WAY.

Æ,

7

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra luro insorta, possono tichiadere, attraverso spontanea comparizione, di contiliare la stessa ai fini e per gil effetti del compliato disposto degli artt. 2123, comma 4 sodi civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Igs n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.

Le decisions assunte dalla Commissione paritetica cerritoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che perfanto resta demaindata alla Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione di cui all'art. 15.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla condusione della procedura.

Art. 37 bis (Il tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della 1 183/2010 "Collegato Lavoro").

Al sensi della legge ni 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art, 412-ter cod, proc. civ...

Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.

In caso di mondeta comparizione di una delle parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esitò negativo, le perti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.

Art. 37 ter (Commissioni di certificazione).

Le pasti convengono che anche all'interno degli EB TEN regionali competenti per territorio siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 2/6/2003, a svolgere l'attività di certificazione de

 contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausule compromissorie;

rinunzie e transazioni di cui all'art. 2013 nod, civ. a conferma della volontà abdicativa o transattivo delle parti,

In aggiunta a quanto sopra le Parti Sociali concordano di attribuire o tali commissioni il ruolo di espressione del parero di conformità relativamente ai piani formativi individuali (PPI) degli apprendisti redatto secondo il format allegato al presente c.c.n.),

Ove non sia stata ancora istituica la Commissione di certificazione territoriale opera, in via sussidiaria, la Commissione paritetica nazionale presso l'EBITEN.

La cumposizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema di regolamento definito dalla Commissione naziona e presso l'EB.TEN entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Art. 38 (Callegio arbitrale).

Ai sensi dell'art, 412-ter cod, prod, civ., le parti possono accordatsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articulo il mandato a risolvere la controversia.

A fal fine, è istituito a cora delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulla istanzo previste ai precedente 1º comma. Il Collegio di arbitgato competente è quello del luogo in qui si trova l'azienda o una sua diffendenza alla quale è addetto i: lavoratore.

Il istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segretoria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra narte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo rattomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestate la propria eventuale adesione al Collegio urbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento cell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino a la prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria vo ontà di rinunciare alla proceduta arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il Collegio è composto do tre membri, uno del quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA tetritorialmente competente, un altro designato congluntamente dalla Organizzazioni sindacali territoriali della CONPSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accorno tra le Organizzazioni di rappresentanza delle porti della controversia

t due membri designati in rappresentanza di cioscuna delle parti possono coincidere con celero che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti

la caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sel, preventivamente concordata o, in mancanza di clò, sara designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

- li Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giurni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi,
- o) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste;
- c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
- Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una ordroga fino ac un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

l compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'CBITEN.

Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei comini 3 e 4 dell'art. 412 codi proc. civ. relative al l'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.

In v.a transitoria e comunque non oftre 6 mesi della sottoscrizione del presente accordo di sinnovo, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattulte di sensi dell'art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all'orti 412-quater codi produccivi.

Conseguentemente in tale periodo, al fine di care piena attuazione ade disposizioni contenute nell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.

M John

Art. 38 bis (Ciolisola compromissoria):

Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di patture nell'ambito dei contratti individuali di lavoro dausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, dricui all'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, dell'impobling", delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IX.

La clausoia di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove pravisto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al complmento di un arno di età del bambino.

La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.

Art. 39 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali):

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno il tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.

Art. 40 (Contributi di assistenza contrattuale)

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio del lavoratori e del datori di lavoro la Confederazione datoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e le OO.SS, dei lavoratori PESICA — CONESAL e CONESAL : PISALS procederanno alla riscussione dei contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 glugno 1973, n. 311.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui ai precedente capoverso tanto i dateri di lavoro che i rispettivi dipendenti.

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA, procederà alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale in capo ai dotore di lavoro, quantificato nell'1% a valere sulla paga base e contingenza lorda per dipendente per 13 mensifità, per il tramite dell' Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai sensi della legge 4 giugno 1973 p. 311, da versare mensilmente tramite £24 attraverso il codice "W230" come da convenzione siglata il 3 dicembre 2010 e pubblicata con circolare INPS n. 43 cel 25/02/2011.

Le aziende, mediante affissione in bacheca, comunicheranno che in occasione dell'adesione al presente dicinil, o del rinnovo de la stesso il sindacato stipulante Fesica Confsal chiede ai lavoratori non iscritti una duota associativa stradroinaria per le spese sostenute di € 20,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel primo mese successivo alla data di adesigne o sottoschizione del cicinul. Il lavoratore, con lettera da consegnare al datore di lavoro entro il mese successivo all'adesione o rinnovo del c.c.n..., può riflutare tale richiesta. Le aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla Pesico Confsal. Le quote trattenute verranno versate. ادد c/c bancar:o: intestato alla Confsal Cooperative, H8105584032050000nnn12581.

Le norme di qui ai precedenti copoversi fanno parce integrante del presente contratto e non possono subire ceroghe nel confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

Sezione quarta DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO



Titolo I MERCATO DEL LAVORO

Premessa.

Le parti, con la sottoscrizione dei presente contratto, hauno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di spodisfare le esigenze rispettive celle imprese e dei lavoratori.

Obiettivo condiviso è quello di valunzzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, non riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego del lavoratori.

A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei confratti apprendistato, apportando allo stesso modifiche ed arricchimenti, particolarmente pei gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.

Convengano inoltre sulla necessità di poter disporre di acti strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inser-mento nel lavoro al fasce deboli di lavoratori.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato nella presente sezione valgono le disposizione di legge vigenti in materia.

Capo I CONTRATTO DI INSERIMENTO

Art. 41 (Controlto di inserimento)

Il contratto d'inserimento abrogato dal 32/12/2012 per effetto del comma 14, Art. 1, L. 97/12 ha la finalità di inserire o reinserire nel mercato del lavoro:

- 1. soggetta d'età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intenders) nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
- 2. disoccupati el lunga durata, de 29 anni fino a 37 anni d'eta; si definiscono disoccupati
- di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessata un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione de più di 12 mesi (0. Lgs. 297/2007, art. 1, comma 2 d);
- 3. Layuratori disocopati con più di 50 anni d'età,
- Lavoratori che non abbiano rapporti di lavoro dipendente da almeno 2, anni e che desigerino riprendere un'attività lavorativa;
- 5. denne senza limiti d'età che irisiedano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
- 6. persone riconosciute affette da un deficit físico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 164).

Tutte le imprese a qui si applica il presente Contratto Collettivo entro il termine del 33 Dicembre 2012 possono stipulare i Contratti di Inserimento. Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro deve aver montenuto in servizio almeno il 60% dei Lavoralori il cui contratto d'inserimento sia scuduto nei 18 mesi precedenti.

Sono esclusi dal computo del 60% i Lavoratori:

W

July.

F



- dimessi;
- licenziat per giusta causa;
- i Lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d'inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i Lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a tempo indeterminato nel 18 mesi precedenti, nel numero massimo di 4.

Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza.

Il contratto d'inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoco. Il contratto d'inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.

l'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed ii. Dipendente s'intende assunto a tempo indeterminato.

Inolfre il contratto d'inserimento deve indicare:

- la durata;
- la tipologia contrattuale;
- le mansioni e la categoria d'inquadramento;
- If progetto individuale d'inserimento;
- l'eventuale periodo or prova;
- i'orano di lavoro;
- il trattamento di malattia e/o Infortunio.

Biguardo adforario di favoro, esso può prevedere ariche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregludichi le finalità del contratto.

Per stigulare il contratto d'inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d'inserimento, nel rispetto, di quanto stabilito dal presente CCNL.

Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lovoratore al contesto lavorativo.

Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto d'inserimento, secondo l'art. 57 del D lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.

Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino e 3 anni.

Dal limite massimo di durata devono essere asclusi i periodi di:

- assenza per macernată;
- b. servizla militare e/a civile;
- malattio di durata superiore a 20 giorni continuativi.

Il contratto d'inserimento non può essere rinnovato tra le stesse Parti, ma è permesso stipulare un nuovo contratto d'inserimento con un diverso Datore di lavoro; inoltre, le eventuali proroghe di cui alle lettere a), b) e c) che precedono non possono far superare i limiti di durata complessiva (dal termine iniziale all'effettivo termine finale) di 18 o 36 mesi.

Nell'Ipotesi di superamento del fimite 18/36 mesi, il contratto d'inserimento si trasforma automaticamente in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Durante il rapporto d'inserimento, la categoria di inquadramento del Lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelà, alla categoria spettante ai Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

Il lavoratori assunti con contratto d'inserimento sono esclusi da: computa dei limiti numerici previsti da leggi per l'applicazione di particolari normativo e istituti.

Il progetto individuale d'inserimento devu prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, incrente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (dai svolgera nella fosciniziale dei rapporto di lavoro), di disciplina dei rapporto di lavoro e d'organizzazione Azienda'e. La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d'addestramento ipratico alla mansione. Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di lavoro.

"In caso di gravi inadempienze nella replizzazione del progetto individuale d'inserimento di cul sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione idelle finalità" del contratto d'inserimento, "il Datore di lavoro è tenuto a versore la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d'inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo d'inserimento, maggiorata del 100%". Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da:

- l'imprenditore;
- Laudi preposti qualificati;
- un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Al contratto d'inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Igs. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista del presente CCN-

Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d'inserimento non possono superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un Lavoratore ed arrotondamento superiore.

Durante il rapporto d'inserimento, la categoria d'inquadramento di un Lavoratore non quò essere, a parità di mansioni svolte, Inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato.

Gli assunti con contratto d'inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Per tali contratti, restand in dgni casa applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell'art. 20 della tegge 223/91, in materia di contratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati

Capo II APPRENDISTATO

Disciplina generale:

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, Legge n. 747/2007 e del D.'gs. n. 167/2011 così come modificata dalla L.92/2012, riconoscono intale istituto uno strumento prioriterio per l'acquisizione delle compotenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso crientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovarile, in un quadro che consenta di promitovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione del processi di innovazione, trasformazione e di informatizzazione che renconcinecessario un costante aggiornamento rispetto alle militevoli e diversificate esigenze del mercato. Herme restando le disposizioni vigenti in materia di diretto dovere di istruzione e di formazione, ii contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti finologio:


P

July C

11/2

9.4

- a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diptoma professionale;
- b) contrattó di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.



Le parti confermano che l'istituto dell'apprendistato costituisce materia disciplinata esciusivamente al kvello nazionale di contrattazione collettivo, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo al che potranno essere concordate a liveto regionale.

Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti concordano che il periodo di formazione deve essere concluso entro la data di scadenza del contratto di apprendistato.

La malattia, l'infortunio o altre pause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

In tale ipotesi il dalore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scapenza del contratto di apprendistato.

Ourante lo svolgimento dell'apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente c.c.n.l. si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 42 (Sfera di applicazione).

l'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di innolzare la loro professionalità o mediante il raggiungimento di una qualifica contrattuale o mediante l'acquisizione di titoli di studio gurante lo svolgimento del contratto di lavoro.

l'apprennistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, IV. V e VI fivello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti 21, 23 e 24 del V livello.

Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:

- a) l'avori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di l'archivista" el "protocollista");
- b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") pusché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla l'egislazione vigente è possibile Instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Art. 43 (Proporzione numerica) :

L'art. 1. comma 36, lett. c) della Legge 92/2012, modificando i limiti numerici per l'assunzione di apprendisti, stabilisce che. dal 1º gennaio 2013, il rapporto tra lavoratori ed apprendisti (assunti direttemente o indirettamento per il tramite delle agenzie di somministrazione di favoro ai sensi dell'art. 20 del Dilgs. n. 276/03) venga innalizato dal 1/1 a 3/2 (quindi, sarà possibile assumere 2. apprendist: ogni tre lavoratori qualificati).

Per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità tale rapporto rimane 1/1.

Il datore di lavoro che non abbia alla proprio dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Art. 44 (Limiti di età) :

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Dilgs in 367/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Dilgs. n. 226/2005. nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età

Per l'Apprendistato professionalizzante non ci sono fim ti di etè per i lavorator, iscritti nelle liste di mobilità.

Nelle aziende commerciali di arm: e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciotres mo anno compiuto.

Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 3 D.'gs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni, troverà applicazione la disciplina contrattuale nazionale del terziario, in quanto compatibili.

Art. 45 (Assunzione)

Aj fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale cevono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento Iniziale, quello intermeció e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del sepporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale di dettaglio da definire, sulla base del format allegato ai presente c.c.n.l., entre trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto e da validare secondo le procedure previste all'art.47 del presente c.c.m.l...

Art, 45 (Percentuale di conferma).

La L. 92/2012 prevede che l'assunzione di ulteriori apprendisti è vincolata al rispetto di una percentuale di conforme in servizio hell'ultimo triennio, almeno pari ai 50% (sono esclusi dal calcolo li rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1º gennaio 7913, la percentuale di conforma è fissata nella misura del 30%, (fine el 18/07/2015). Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferme (ad es. viene confermato solo il 20% degli approndisti) è consentità l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel caso di totale mancato conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un

apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a

tempo indeterminato sin dai a costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipològia contrattuale.

L'obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.

Art. 47 (Procedure di applicabilità).

I datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di apprendistato exiart. 45 del presente cion.I., debbono presentare domanda di conformità, entre 30 giorni dalla data di stipulazione dei contratto, del piano formativo di dettoglio alla specifica Commissione di certificazione dell'EBITEN regionale competente per territorio ex artt.20 e 37 ter del presente c.c.n.I., ia quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.I., in materia di apprendistato, ai programmi di formazione Indicati dall'azionda ed al contenuti del piano formativo, finalizzato ai conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

en mancanza della diramazione regionale dell'EBETEN competente per territorio e della conseguente commissione di certificazione per tale attività provvederà, in via sussiciaria, la Commissione partitutica nazionale costitulta all'interno dell'EBHEN.

Ai fini del rilascio del pareze di conformità, la Commissione è tenuto alla versica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dai ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni o dove la diramazione regionale dell'EB:TEN non è ancora stata costituita possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma all'apposita Commissione istituita in seno all'EBITEN.

la Commissione parlitetica nazionale istituita in seno all'EBITEN, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste cal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ove la Commissione paritetica in seno all'EBITEN non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

Art. 48 (Periodo di provo).

Completo il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 50 giorni di lavoro effettivo durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e d. 45 giorni di lavoro effettivo per gli apprendisti di inquadramento finale al VI livello.

Art. 49 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato).

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuevo datore di lavoro (attraverso il libretto formativo del cittadino), anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, uno interruzione superiore ad un anno.

Art. 50 (Opbiighude) datore di lavoro).

il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire o di far impartire nella sua aziendo, all'apprendista alle sue dipendenze, l'ipsegnamento hecessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato (come da piano formativo di petraglio);
- b) di non sottogorre l'apprendiste a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo:
- c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- d) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoco;
- e) di accordare all'apprencista i permessi retribuiti pecessari per gli esami relativi al conseguimento di troli di studio;
- f) di ottemperare a tutto quanto previsto dalla leggo e dal presente c.c.n.l. relativamente alla formazione dell'apprendista.

Art. 51 (Doveri dell'apprendista)

L'apprendista devet

- a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata (Tutor) della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
- c) partecipare attivamente con assiduità e d'ligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste.
- d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del terziarlo e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a svolgoro la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art, \$2 (Trattamento normativo)

l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionare del terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.

Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cul al primo commo dell'art. 146 del oresente c.c.n.l., le ulteriori ore di permesso di cui ai commi ferzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla snetà della curata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

Nei rapporto di apprendistato il lavoro e tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per centu della prestazione di cui all'art. 218 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale dei terziario, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante le pre di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.

Art, 53 (uvelli di inquadromento professionale e trattomento economico)

Il livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

F Wall

4

- 2 live li inferior, a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 l'ivello inferiore a quallo in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alta fine dell'apprendistato il fivello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguito.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel VI livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente tractamento economico sono al VII livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

El vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo fariffe di cottimo.

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel ioro complesso una condizione di miglior favore rispetto a futti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

Art. 54 (Molattia)

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:

al per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sci eventi morbosi in ragione d'anno, ad sin'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto:

b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limit: di cui all'art. 168, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe aveto ciritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Le disposizioni di cui alla lett. a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

Art. 55 (Durato dell'apprendistato).

La L.92/2012 ha introdotto una durata minima di 6 mesi, fatte salve durate inferiori per le attività svolte in cicli stagionali. Salvo quanto previsto per le qualifiche di durata fino a 4 anni il rapporto d'apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito inofeste:

- 2"1 mesi 36;
- 3°: mesi 36;
- 4": mesi 36;
- 5°: mesi 36;
- 6°: mesi 24.

::

Il datore di l'avoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al Dilgs. n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti al quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto altresi a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo s'a cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

In deroga a quanto sopra rappresentato ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiano e per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superioni ai 3 anni, le parti individuano nella tabella 8 tali figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.

(Apprendistate in cicli stagionali).

Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal precedente articolo 55 è consentito articolare lo svolgimento dell' apprendistato in più stagioni attraverso più contratti a tempo delerminato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro puerentotto mesi consecutivi di colendario dalla data della prima assunzione

L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercifare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda per la stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione co lettiva riconoscono ai lavoratori quarificati.

Sono utili, ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale, anche le prestazioni di breve durata eventualmento rese tra una stagione e faltra.

Art. 56 (Formazione: principi general), modalità d'erogazione e durata)

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna/esterna all'azlenda, in affiancamento, "on the job", per il tramite della formazione a distanza "FAD" e attraverso strumenti di e-learning linalizzati all'acquisizione dell'insieme della corrispondenti competenze; negli ultimi due casi innanzi elencati l'attavtà di accompagnamento potrà essera svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video- comunicazione da remoto.

Qualora l'attività formativa venga svolta anche all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee (anche esterne all'azienda) a trosferire conoscenze e competenze ilchieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonel ambienti, come indicato nel piano formativo di dettaglio.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svoita sotto la responsabilità dell'Azlenda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'Azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Viene fatta salva per l'azienda la possibilità di integrare la formazione professionalizzante delinita dal presente c.c.n.l. cen risorse proprie o per il tramite del Fondo FORMAZ:ENDA anche attraverso accordi con le Regioni.

Sia per la formazione di base che per quello tecnico-professionalizzante le parti sociali sottoscrittrici il presente n.c.n.l. si fanno carico di condividere con le Regione, secondo i requisiti minimi sanciti dalle stesse, la possibilità di riconoscere e di considerare valide nel piano formativo di dettaglio talune i pologie di formazione effettuate dal lavoratore, quali a ritolo esemplificativo ma non espustivo, i percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definiti dagli Accordi Stato-Regioni col 21 dicembre 2011 e dal 0.1gs. 81/08.

A cal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conuscenze e di competenzo possedute in ingresso.

Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nezionale del terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi All.1), entro il imiti di curata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli articoli precedenti.

Per altri specifici profili professionali eventualmente prosenti in azienda potranno essere standardizzati percorsi formativi ad hoc.

Lo parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo FDRMAZIENDA

W.

Mar <

J

Art 52 (Formazione: contenuti)

l requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle. TABELLE A e B che costituiscono parte integrante dei presente cicinil.

Al fine di gatantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'opprendista, vengono indicate nella tabella. A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in futto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del librecto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma

Art. 58 (Referente per l'apprendistato - Tutar).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d', D. Igs. n. 167/2011, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2, è segulta dal tutor aziendale, interno de esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativo.

Il tutor internu per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio divero da un familiare coadiquante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo.

Il tutor aziendale è un lavoratore esperto che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito. È nominato dal datore di lavoro e ha il compito di supportare il giovane nell'apprendimento in azionda per tutta la durata del periodo di apprendistato. Il nominativo del tutor deve essere comunicato al Centro per l'implego attraverso l'apposito modulo per l'assunzione dell'apprendista.

Por essere tutor aziendale è necessario:

avere almeno 3 anni di anzianità (requisto che però non si appica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);

possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l'apprendista alla fine dell'apprendistato;

svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprencisti.

lla presenza del tutor aziendale è obbligatoria in tutti i percorsi di apprendistato. Questa figura è stata istituita nell'ambito della riforma dell'apprendistato contenuta nella L. 196/97, art. 15 e successivo D.M. 8 aprile 1998. La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000.

Il tutor aziendale è chiamato a facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno dell'impresa e a seguire Il suo percorso di crescita professionale.

l compiti del tutor aziendale:

٠₂٠

affrancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato,

trasmettere e/a verificare l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative;

favorire l'integrazione tra le miziative di formazione esterna all'azienda e la formazione sui lluogo di lavoro;

collaborare con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;

esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista pi fin. dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

lliavoratori nominali come tutor aziendali hanno l'obb' go di seguire corsi di formazione, che potranno essere finanziati dal Fondo FORMAZIENDA, della durata minima di 12 ore, e comunque in base alla durata stabilità ad hoc dalle normative regionali in materia ove presenti, organizzati dalle Associazioni datoriali o dalle OD.SS. firmatarie il presente c.c.n.l. o direttamente o tramite strutture formative di propria diretta emanazione (proprie o almeno partecipate) o tramite strutture accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Confecenza Stato Regioni. È consentita la formazione a distanza con strumenti di affiancamento in remote come previsto dalla Circ. Ministero del Lavoro n. 40/2004 e nella risposta all'interpello dell'Agens n.9, datato 27 marzo 2008.

Le materie trottate in questi cors: riguardano il quadro normativo dell'apprendistato, il cuolo del tutore nella sua relazione con l'apprendista, la progettazione del percurso formativo e la sua valutazione finale d'apprendimento.

i programmi dei corsi summenzionati devono essere validati dalle commissioni di certificazione agli artt. 37 bis e 35 lett.c) secondo le procedure previste negli appositi regolamenti

La parteripazione o questi corsi serve a chiarire le caratteristiche di questo c.c.n.l. e a meglio esplicitare l'assunzione di precisi impegni nei confronti dell'apprendista. Non valutare adeguatamente questi obblighi , con le relative attività che ne derivano per l'impresa, può portare a delle situazioni problematiche, sia per l'apprendista che per il tutore aziendale.

Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di une struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate e comprovate competenze.

te parti concordano di comprendere ai fini dello svolgimento dell'attività di Lutor aziendale anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, nelle imprese con meno di 15 dipendenti.

Art. 59 (Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativa).

Al termino del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà (con il supporto del tutor ove non sia svolta tale attività dallo stesso) l'avvenuta formazione dell'apprendista, come definita del piano formativo di dettaglio, anche nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, co. 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 776, ove siano state definite e standardizzate le modalità di certificazione sullo stesso e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scacenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'EBITEN i nominativi degli apprendisti di quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare ai competente Centro per l'implego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque mutivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia scato trasformato con attribuzione della qualifica, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta comunicazione varrà anche ai fini dell'attestazione del percorso formativo.

Art. 60 (Rinvio alla legge)

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigonti in materia.

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno, tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

A Company

y Ruf

ŷM

/2 . . .

Capo III CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 61 (Contratto a tempo determinato)

Ferme restando le ragioni di apposizione del termino al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato, ad eccezione di quella prevista e disciplinata dal successivo art. 64 e dei contratti conciusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 65 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, non potrà superare il 30% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza pell'unità produttiva.

L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- la fipologia del contratto di assunzione;
- la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del Datore di lavoro che consentono l'apposizione del termine:
- la deraga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;
- la località in qui presterà la sua opera;
- la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
- l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- le altre eventuali condizioni concordate,

La lettera di assunzione deve incltre indicare il cognome e nome e/o iragione isociale, l'indirizzo, il codice liscale del Datore di lavoro nonché tutti quel dati o notizie previste dalla Legge.

Il Lavoratore sottoschiverà per accettazione la lettera di assunzione.

Deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente c.c.n.l..

Per l'assunzione sono cichiesti i seguenti documenți:

- documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale adquisita;
- documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscale
- a-tri documenti e certificati che la parte Datoriolo richiederà per le proprio esigenze, se dovuti.
- il l'avoratore dipendente dovrà dichiarare al Datore di Javoro la sua residenza e/o dimora e notificare tempestivamente i successivi mutamenti.

Le Parti Sociali convengono, in base al D.Igs. 276/2003, all'art. 10 del D.Igs. 368/2001 e alla Circ. Min. Lav. 1 agosto 2002 n. 42, la contrattazione di Il livello possa stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo Indeterminato in funzione di parametri quali "l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale.

Nel limite di durata massima del contratto altermine (36 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi) si dovrà tener conto anche di eventuali periodi di lavoro somministrato al tempo determinato di cui all'art. 36 svolto tra lavoratore e datore/et.lizzatore.

Raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.

In materia di riassunzione nei contratti a le:mine (c.d. "stop and go") e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, comprese le ipotesi di contrattazione di Il l'vello anche aziendale in materia, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Alla luce del D.L. n.76 del 28 giugno 2013 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013) denominato "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposto sui volore aggiunto (IVA) e oltre misure finanziarie urgenti" le Parti Sociali convengono che, ove il Decreto summenzionato venisse convertito in legge, si incontraranno entro 30 giorni della data di conversione della stesso al fine armonizzare il presente cionili ali mutato quadro normativo in materia.

Art. 62 (Periodo di prova).

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all'arti 102.

Art. 63 (Somministrazione di lavaro)

Servicia soddisfare le esigenze momentanee dell'Azienda, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".

il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzia per il Lavoro autorizzate ed iscritte all'Albo Nazionale informatico delle Agenzia per il Lavoro.

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o o tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

- 1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione el manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dalli;
- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- 3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci:
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- 5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- 7. per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- 8. per costruzioni edilizie all'interno degli stabil menti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente implegata nell'impresa;
- 9. In tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, i territoriali o aziendali stipulati da associazioni del Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- 10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in caso di primo rapporto di lavoro tra un Datore ed un Lavoratore della durata di 12 mesì non prorogabili e, in tutti gli altri casi, a

W By

-- G

fronte di regioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riforibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, devono essere chiaramente enunciate nel contratto di fornitura tra l'agenzia per il lavoro e l'impresa utilizzatrice e devono essere tali da esplicitare li collegamento tra quanto previsto nel contratto e la reale situazione aziendale. Nel caso di mancata descrizione dettagliata delle ragioni giustificative l'effetto è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporanee in un ordinario contratto a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, a il lavoratore (Cass. 6933/2012) o addirittura la nullità del contratto di lavoro stesso (Cass., 8120/2013).

E' possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo nel caso di contratti di somministrazione a tempo determinato che prevedano l'utilizzo:

- a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
- b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno ser mesi;
- d) di lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Per lavoratori svantaggiati, si intende:

- 1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, riegli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata della quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- 2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, mentrante nef livello terzo della ciassificazione internazionale sul livelli d'istruzione;
- lavoratori che hamio superato i 50 anni di età;
- 4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- 5) lavoratori occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno II 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici ifaciani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fino i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall'ISTAT;
- 6) membri di minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare prospettive di accesso e un'occupazione stabile;

Sono considerati lavoratori molto svantaggiati, i luvoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

Alia luce del D.L. n.76 del 78 giugno 2013 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013) in materia di riassunzione nei contratti a termine (cid. "stop and go") e per tutto quanto non previsto dal presente articolo relativamente di contratti di somministrazione, comprese le igotesi di contrattazione di Il livello anche aziendale in materia, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Nota a verbale

l'onera della prova relativamente ai limbi quantitativi di utilizzazione del contratto a termine definiti all'art.61 e al successivo art.64 del presente c.c.m.l., pur mancando nel D.Igs. n. 368/2001 una disposizione sul punto, come invece prevedeva l'art. 3 dell'abrogata d. 18 aprile 1962, n. 230, è a carico del datore di lavoro; in caso di difetto di prova da parte del datore del rispetto della clausola della confingentamento, va dichiarata la nullità della clausola delativa all'apposizione del

term ne finale al contratto di lavoro, con instaurazione tra le parti el un rapporto di lavoro a tempo indeterminalo.

Art. 64 (Limiti percentuali e retribuzione)

Ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 65 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 61, commi 7, 3, e 63, commi, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita entro i impli prevista dalla tabe la che segue:

TIPOLOGIA D'IMPRESA	limiti rispetto all'organico annuo a tempo
	indeterminato
Micro impresa (da 0 a 2 dipendenti)	3 unità
Micro impresa (da 3 a 9 dipendenti)	100%
Piccola impresa (da 10 a 49 dipendenti)	75%
Media impresa (da 50 a 250 dipendenti)	50%
Grande impresa (> 250 dipendenti)	25%

La contrattazione collectiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori in funzione di parametri quali "l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale.

Al Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso l'utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni prevista nel presente c.c.n.l., salvo le aree d'esclusione direttomente derivanti calla natura del rapporto di lavoro e, salvo diversi accordi, le prestazioni dell'EBITEN.

Art. 65 (Nuove attività)

I contratti a tempo determinato stipurati dalle aziende in relazione alla faso di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Art. 66 (Diritto di precedenza).

In ragione delle diversità struttura i dei settori che compongono il terziario, le parti potrando, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.

Art, 67 (Divieti, limiti e monitoraggio).

L'Azienda non può ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:

- qualora il Datore di lavoro non abbio effettuato la valutazione del rischi (D.lgs. n. 81/2008);
- al fine di sostituire Lavoratori în sciopeta;
- quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente.
- quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di llavoro con ricorso all'integrazione salamale in deroga, ordinaria o straordinaria.

Il Lavoratori occupati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di legge o dei limiti previsti dal CCNL.

L'utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d'ogni anno, tramite l'Organizzazione dei Dafon di layoro alla quale aderisce o confensce mandato, all'EBREN il numero ed i motivi dei contratti di layoro a chiamata e di somministrazione di layoro conclusi, la quirata degii stessi, il numero e la qualifica dei layoratori interessati, il numero dei Layoratori assunti direttamente da l'Azienda.

In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo dell'instaurazione di contratti di somministrazione a tempo dell'arminato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposito Commissione costituita presso l'EBITEN territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti, ta Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.

Capo IV PART-TIME

Art. 68 (Premesso)

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in l'apporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali del lavoratori, anche già occupati.

Art. 69 (Definizioni)

Al sensi del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive madifiche, si intende:

- a) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dei presente contratto;
- bliper "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orano rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azionda:
- c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività l'avorativa sia svolta o tempo pieno, ma l'imitatamente a periodi predete: minati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b) e c).

Art. 70 (Rapporta a tempo parziale).

l'instaurazione del rapporto a Lemno parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:

- il periodo di prava per i nuov: assunti;
- 7) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la refative modalità da ricondurre al regimi di orario esistenti in az enda-
- 3) il trattamento ecunomico e normativo determinato secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- 4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orarlo con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così como previsto dall'art. 2, 2° comma, dei D.Lgs. n. 61/2000 e successive munificho.
- La prestuzione lavorativa giornaliera (ino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

Art. 71 (Genitori di portatori di handicap).

li genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 72 (Disciplina del rapporto a tempo parziale).

l rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

- a) volontarietà di entrambe le parti;
- b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendari e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- c) prior tà nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o vicevetsa del lavoratori già in forzarispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
- d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del capperto stesso;
- e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.

Art. 73 (Kelaziani sindacali aziendali).

Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni s'indacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 1° comma, ultima frase, del Dilgs. n. 61/2000, e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale. la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

Art. 74 (Criterio di proporzionalità):

Ai sensi del punto 3, dell'art. 70 la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra otario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.

Art. 75 (Periodo di comporta per malattia e infortunio) :

Nei rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3 dell'arti 70, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 74 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.

Nel rapporto el lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 168 e 170, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente calla durata giornallera dell'orario di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore na ciritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all'art. 170.

Art | 75 (Quara giornaliera della retribuzione) :

Permo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o sakuarie, la retribuzione sia normale che o: fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 74, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 172.

White

3

v 177

Art. 77 (Quota oraria della retribuzione).

Per il lavoratori ja tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che karebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenziona e orario previsto all'art. 173.

Art. 78 (Festività)

Fermo restando quanto previsto all'art. 188, in caso di noindidenza di una delle festività di cui all'art. 135, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Art. 79 (Permessi retribuiti):

Fermo testando il computo per dodicesimi dei permessi retribulti di cui all'art. 139, con le modalità previste dello stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 74.

Art. 80 (Ferie)

Conformemente a quanto previsto all'art. 140, i lavoratori a tempo parziale hanno diretto a un periodo di ferie annua i nella misura di 26 giorni iavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di iavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato, agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in aiternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.

Art. 81 (Permessi per studio)

Per i lavoratori occupati a tempo parziate il numeto di oro di permesso retribuito di cui agli atti. 147 e 152, è determinato utilizzando i critori previsti dal precedente art. 74.

Art, 82 (Lavora supplementare - Normativa)

Pos lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al caggiungimento dell'orazio di lavoro del personale a tempo pieno.

At sens, del 2" e 3" comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, sino al limite di cui ai 1" comma del presente articolo.

Oltre a quanto indicato nei precedenti commi, nelle apptes di lavoto a tempo parziale di tipo prizzonta e, il datore di lavoto ha faco tà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, nei limiti di cui al comma 11 del presente articolo, nei seguenti casi:

- attività non programmabili;
- per far fronte elle variazioni di intensità dell'attività iavorativa dell'azienda o di parti di essa;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non programmabili di dientela;
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria;

- esecuzióne di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- operazioni di manutenzione ordinaria è straordinaria di impianti.

Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Alle suddette prestazioni di lavoro straordinario verranno applicate le norme previste dal presente contratto per i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota praria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, secondo le inodalità previste dall'art. 190, lett. al, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35% comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fetto di cui all'art. 187.

in caso di superamento del limiti indicati nel presente articolo la maggiorazione di cui al comma precedente sarà pari al 40%.

Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantenguno validità gli accordi aziendali già esistenti.

Art. 83 (Clausole flessibili ed elastiche)

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente cicinili, potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro portitima per quanto concerne l'apposizione delle clausolo clastiche e flessibili previste nel Dilgs in 61/2000, e successive modifiche, nel rispetto del principi generali qui di seguito indicati.

In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sunsi del comma precedente, ferme restando le condizioni di migiior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.

Cadozione di clausole clastiche o flessibili deve essere necessariamente concordata tra datore di Eavoro e lavoratore in apposito patto scritto, contestuale o successivo al contratto individuale.

Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.


Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausele fiessibili relative alla

vanazione nella collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrallualmente stabilità, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sestitutivo.

Le pre di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuito, per le sole ordin dui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sula maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Mei contretti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordate clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 50% della prestazione lavorativa annua concordata.

Le ora di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determinina un incremento duraturo della quantità della prestazione, vertanno tetribulte con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, del cicinili secondo la modolità previste dall'art. 190 a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% $(35\% \pm 1,5\%)$ da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.



Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 187, ed 'escludono il computo dei compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od clastiche su ogni altro istituto.

In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o alastiche la parti interessate posseno concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili

L'eventuale rifruto del lavoratore alla sottoschaigne di chausgle flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di intenziamento, nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.

L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili ad elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi;

- esigenze di tutela della salute cartificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cul all'art, 150, del cicinili, debitamente comprovate.

ia denuncia, in forma scritte, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese,

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene mend la faccità del datore di l'avoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle ciausole elastiche.

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preasviso di almeno un mese.

Art. 84 (Registro lavoro supplementare):

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro anche telematico, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.A. e/o dalle OO.SS. strpulanti il prescrite cio nilli, presso la sede locale di Sistemo Commercio e Impresa, con l'obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circo l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle pre di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro oi alle cause che l'abbiano reso necessario.

Biregistro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che aphiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Art. 85 (Mensilità supplementari - 13º e 14º)

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13º e della 14º mensiità è determinato per dodicesimi, riproporzionando d'ascuno di essi sulla base doi criteri previsti dal precedente art. 74.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'art. 187, spettante all'atto della corresponsione.

Art. 86 (Preavvisa).

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durato di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calculano in giorni di calendario indipendentemente dall'articulazione della prestazione lavorativa.

Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Art. 87 (Relazioni, sindacali regionali).

Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall'art. 2, si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.

Art. 88 (Part-time post maternità).

Al fine di consentire ai l'avoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento cel terzo anno di età, le azience accoglieranno, nell'ampito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione de la fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

La richiesta di passaggin a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 89 (Lavaratori affetti du patologie ancologiche)

Ai sensi dell'art, 12-bis del Dilgs. n. 61/2000, come modificato dal decreto n. 276/2003, il lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di teropie salvavita, accertata da una Consmissione medica istituita presso l'azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformazio nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, il figli o il genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche nei caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inapilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli aeni tredici o con figlio convivente portatore di handicap al sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraro 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di Javoro da tempo pieno a tempo parziale.

(Ointto di precedunza).

Assensi deil'art. 12 – ter del 0.lgs. n. 61/00 e s.m.a., il iavoratore che abbie trasformato il rapporto di l'avoro al tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto al tempo pieno per l'esplatamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle aggetto del rapporto di lavoro al tempo parziale.

Me whit

Ţ.

V G Art. 90 (Condizioni di miglior favore) -

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

Capo V LAVORO RIPARTITO ("JOB SHARING")

Art. 91 (Lavoro ripartito).

Ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 2, D.lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro riportito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica ed identica obbligazione lavorativa subordinata.

Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione favorativa nei limit, ci cui al presente capo.

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporare del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori combbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a diascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

Il contratto deve indicare, inoltre, il iuogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di s'eurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedocta in contratto.

l lavoratori devono informare preventivamente il datore di favoro sull'orario di lavoro di ciascuni lavoratore con cadenza almeno settimanale.

Gla accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione povuta de clascuno dei lavoratori sofidalmente obbligati, al sensi del precedente 2º comma.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori, il datore di lavoro può proporte al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno, avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente consordata, o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratore,

Entro il 20 feubraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro riportito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente precisposto dall'Ente stesso.

Capo VI TELELAVORO

In relazione all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CCS del 9 giugno 2004, la parti riconoscono che i contenuti dell'accordo sul telelavoro subproinato del 20 giugno 2007 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l'integrale validità.

Capo VII LAVORATORI DISABILI

Art. 92 (Convenzioni)

Le parti convengono sull'objettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridorta capacità lavorativa per hancicap intellettivo leggere, sulla base di convenzioni e degli pari strumenti previsti dall'ezt. 11 della legge n. 68/1999.

Titola II "WELFARE" CONTRATTUALE

Art. 93 (Formazione continua - FORMAZIENDA.)

Le parti Individuano in FORMAZIENDA (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione curitinua) il Fondo di riferimento per l'accesso agevolato alle risurse destinate dal legistatore al finanziamento di programmi per la formazione continua e concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo nelle imprese.

Art. 93 bis (Fondo di previdenza complementare):

Le parti concordano di realizzare un ampio e detragliato progetto che analizzi la fattibilità per l'attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa, che tengo conto delle specificità intrinseche del sistema. Si concordo di attribuire pertanto mandato all'EBITEN per la predisposizione delle procedure di avviamento riegli studi di approfondimento necessari.

A 3

Titolo III INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 94 (Premessa)

La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei liveill di cui al seguente art. 96. Ariche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuari, sincacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno referimento a tali qualifiche.

l diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loto efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.

Art. 95 (Evoluzione della classificazione).

le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ad amergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa, alla dinamica professionale nelle area e nei comparti che fanno riferimento ai sistema di inquadramento del presente c.c.n.l. ala costruire un sistema di qualifiche professionali che valorizzi competenze, conoscenze e abilità dei lavoratori tall da permettere scambi e mobilità delle risorse umane stesse.

Inoltre ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure proviste dall'ert. 15. La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt. 15 e 16.

Art. 96 (Classificazione)

Hivello

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, o cioè:

- 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale: capo centro EDP;
- 2) gestore o gerente di negozio, di fihale, o di supermercato alimentare anche se integralo in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
- 3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutiche specialità medicinall;
- analista sistemista;
- 5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
- 6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;

- responsabile-marketing nelle aziende di pubblicità;
- 8) responsabile pubbliche relazioni nelle azlende di pubblicità;
- 9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
- 10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
- 11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
- 12) copywriter noile agenzie di pubblicità;
- art director nelle agenzie di pubblicită;
- 14) producer-ty-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
- account executive nelle agenzie di pubblicità;
- 16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
- pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
- research executive nelle agenzie di pubblicità;
- 19) tecnico stampe responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicatà;
- 20) product manager;
- coordinatore di prodotto nelle azionde di ricerche di morcato;
- 22) esperto di sviluppo organizzativo:
- 23) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Il livello

Appartengono a questo fivello i lavoratori di concetto che svolgono complti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controlto, nonché il personale che asplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambitu di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, a cioè:

- 1) ispettore:
- cassiere principale che soviaintenda a più casse;
- propagandista scientifico;
- corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
- 5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
- 5) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
- 7) contabile con mansioni di concetto;
- segretario di direzione con mansioni di concetto;
- 9) consegnatario responsabile di magazzino;
- agente acquisitore nelle aziende di legname;
- agente esterno consegnatario delle merci;
- 17) determinatore di costi:
- 13) estimatore ne le aziando di arte e antichità:
- 14) spedizioniere patentato,
- enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
- chimico di laboratorio;
- 17) capitano di rimorchiatore;
- 18) tecnico chimico anche con funcioni di vendita nel settore commercio chimico.
- 19) interprete o traduttore simultaneo;
- 70) creatore di bozzetti, creatore redattora di testi pubblicitari;
- 21) collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la chentela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica fiinzione:

W wary

77

- 22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche trandite sua i pografia;
- 23) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con manaioni di concetto e funzioni di coordinamento e controlio:
- 24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
- art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
- 26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubb icità;
- visualizer nelle agenzie di pubblicità.
- 28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
- 29] assistente art olirector nelle agenzie di pubblicità;
- 30) assistente account exocutive nelle agenzie di pubblicità:
- assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
- tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
- 33) capo piazzale: coordina su specifico incarlos del gestere il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
- 34) programmatoze analista,
- 35) programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguanti compitii coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dal vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilenco la sequenza degli interventi sui singoli autovelcoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità più (ficina)
- 36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
- supervisore di riiovazione nelle aziende di ricerche di mercato;
- 38) assistente del product manager,
- 39) internal auditor;
- 40| EDP auditor:
- 41) specialista di controllo di qualità:
- 42| revisore contabile;
- analista di procedure organizzative,
- 44) altre qualifiche di Valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elençazione. Il livelio

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mans om di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed odeguato esperionza, e i lavoratori specialistati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cicè:

- Steno-dattilografour, lingue extere;
- disegnatore tech ee;
- ತ} (igurinista;
- 4¦ vetrinista;
- 5) creatore o recattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrez onalità di valutazione dei dati informativi:
- 6) commesso stimatore di gipielleria;
- 7) ettico diplomato da scuola riconosciuta e norma dell'art. 140, R.D. 27 iuglio 1934, n. 1265; ottico patentalo a norma degli artt. 30, 31, 37, R.O. 31 maggio 1928, n. 1334;

- 8) mescanico ostopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
- 9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda. o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso. e che abbla sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
- addetto a pratiche doganali e valutarie;
- 11) operato specializzato provetto;
- 12) addetto alla vendita di autoveccoli con funzioni di stima dell'usato;
- 13) operaio specializzato provetto nel setture automobilistico: il moccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzerla (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni. teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni Individuando, dal punto di vista Lecnico-economino, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e nei effettuano la delibera funzionale; i
- operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: techico cine-TV; techico. projezione;
- sportellista nelle concessionarie ol pubblicità;
- 16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità perivante da esperienza acquisita in ezlenda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere. congruntamente i seguenti compitii fornice attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assigurate nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fino dell'aridestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori,
- 17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
- schedulatore flussista;
- 19) contabile/implegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, claborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consunțivi, evidenzlare posizioni irregolari e gestire i conseguenți intervenți operativi,
- 20) programmatore minutature di programmi;
- 21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
- 22) oporaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
- 23) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, indiviqua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazzone, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto od effettuandone la delibera funzionale;
- 24) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza accidisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in

condizioni di autonomia operativa, i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da complere, interventi su forgani, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiosi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sestanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e a la formazione professionale degli altri operatori;

- 25) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito del reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle azlende di distribuzione di libri e stampe periodiche,
- 26) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svoige anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
- operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato,
- rílevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
- 29) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'agginstatore ed il riparatore che, in concizione di autonomia operativa, con interpretazione critica dei disegno e dello schema, individua a valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il comicilio del cliente; compila, se del caso, la necessario documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispottivo previsto dalle tarriffe dell'azienda;
- 30) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore en il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello sonoma, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grade di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicillo del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto delle tariffe dell'azienda;
- 31) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura cei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco:
- 32) attre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Vilivello
- Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
- 1) contabile d'ordine:
- 2) cassiere comune;
- traduttore (asibito alle sole traduzioni scritte);
- 4) astatore;
- S) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
- E) operatore meccanografico;
- commesso alla vendita al pubblico;
- 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle az ende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermorceti ed esercizi similari), addetto all'insieme delle operazioni ausiliario alla vendita, intendandosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di

incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezione, di prezzotura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci:

- 9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati en esercizi similari);
- 10) commesso di rosticceria, friggitorila e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
- 11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
- 12) indossatrice;
- 13] estetista, anche con junzioni di vendita;
- 14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
- 15) propagandista di prodotti con mansioni che non richledono cognizioni di carattere scientifico;
- 16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto cella consegna;
- pittore o disegnatore esecutiva;
- 18) allestitore esecutivo di vetrine e display;
- 19) addetto a iricevimento ed esecuzione delle mansioni al bordo:
- 20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;
- 21) hanconlere di spacci di carne;
- 22) operato specializzato:
- 23) specialista di macelleria, gastronomia, salumerla, pescheria, formoggi, pasticcerta, anche confunzioni di vendita;
- 24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingresso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
- 25) telefonista addetto agli ordini nel magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
- 26) audotto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
- 27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove su'll'autovalcolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
- 28) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di futti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza, provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
- 29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami
- a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversole e/o ongitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a biega con alimentazione e scorico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea al taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquista nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevulte, scegliendo la successione delle operazioni, del mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misora ed intervento duranta la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
- b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello

A While &

ciovatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cairbilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FESS.) der il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo, il manovratore di gru a carroponte di a ravolletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione edie evata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti; pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppuse con affre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti call'uso dei mezzi speciali di cui sopra);

- c) il montatore di colletti per linea di taglio longitudinale che sceptiendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltatti circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
- d) il pernolitore alla fiamma nel settore del rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliando la successione delle operazioni, cei mezzi e delle modelità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriati o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
- P) operatore alla pressu-cesoia nel settore del ro(tami;
- f) operatore al franțoio nel settore dei rottami;
- g) il qualificatore di propotti metalisiderurgio che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevule, esegue oftre alle rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali, scegiendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilla di apparecchiature modifi, da predisporre se del caso, e provvede alla registrazione dei dati:
- h) il manutentore meccanico, elettrino, aggiustatore, riperatore che con cognizioni tecnicopratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
- 30) addetto alle variazioni dei servizi diffusionam nelle aziendo di distribuzione di libri e stampo perlodiche;
- 31) operatore di precesso nelle aziende di ricerche di mercato;
- 32) altre qualifiche di valore oquivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Vilivello

A questo livello appartengano i lavoratori che eseguano lavori qualificati per la qui esecuzione sono nchieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cibè.

- 1) fatturista;
- preparatore di commissioni;
- informatore negli istituti di Informazioni commerciali;
- addetto o: blblioteca circolante;
- addetto al controllo delle vendite;
- 6) audetto ai negozi o filiali di esposizioni;
- 7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzio glornalistiche;
- 8) pratico di laboratorio chimico;
- 9) dattilografo;
- 10) archivista, protocoffista;

- (1) schedarista;
- 12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
- 13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
- 14) cambionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'arienda);
- 15) addetto a l'applicazione del prezzi unitar, sulle cople delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste:
- 16) addetro alla materiale distribuzione di gioznali e rivisto nelle agenzio giornalistiche;
- 17) addetto al controllo e alla verifica delle mercl;
- 18) addetto al centralino telefonico;
- 19) aiuto-commesso nelle aziendo di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentati mistl, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesco, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
- 20) aiuto banconiere di space, di carne;
- 21) autante commesso;
- 22) conducente di autovetturs;
- 23) addetto alle operazioni ausifiarie alla vendita nene aziendo ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermentati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alia vendita, intendendosi per tate l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di morcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per a primi 18 mesi di servizio;
- 24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, ceritri di distribuzione 4/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermentati ed esercizi similari), peri primi 18 mesi di servizio;
- 25) operaio qualificato;
- 26) operaio qualificato nelle azionde commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottamo
- a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, il quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore:
- b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate isfruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di l'avorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con essitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, il addetto alla diegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore ai a fiamina:
- c) l'operatore su impianti di legatura e impilamente automatico;
- d) il mandyratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico è scarico di materiali;
- e) l'addetto alia manovra Vagoni;
- f) il conduttore di carrelli elevatori;
- g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
- n) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e sempⁱici riperazioni di guasti riperittivi;

What!

- 27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
- 28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Vi livello

A questo livelio appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze protiche, e cigè:

- dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
- 2) usciere:
- imbailatore;
- 4) impaccatore;
- 5) conducente di motofurgone;
- 6) conducente di motobarca;
- 7) guardiano di deposito; 🖫
- 8) fattorino;
- 9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
- to) custode;
- avvolgatore;
- 12) fascettatore a taglistore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
- 13| portiere;
- 14| ascensorista;
- 15) addetto al carico e scarico;
- 16) operaio comune;
- 17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asclugatore;
- 18', operaio comuna nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
- a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il degosito;
- b) il l'egatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
- 19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predatta elencazione. VII livelto

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:

- addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
- garzone.

Nell'ambito della classificazione del personale le parti, anche in coerenza con la suddivisione operata nell'ambito della sfera di applicazione, concordano di istituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo, le esemplificazioni della figure professionali distinguendole in base al settore di attività in cui il 'avoratore è chiamato ad operare, ferma restando in ogni caso i unicità dei rivelli e delle declaratorie contrattuali.

Al tali fine, le parti concordano che le figure professionali dovranno essere sudidivise e definite all'interno delle due macro aree commercio e servizi e che sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie, le relative esemptificazioni e le aree professionali.

Parte speciale settore ICT

Art. 96 bis (Classificazione)

In considerazione delle caracteristiche del settore dell'Information and Communication Technology e, in particolare:

della cantinua evoluzione delle tecnologie,

- dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali;
- degli adequamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT;

anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci indovativi.

Flementi di base

Principali aree di attività delle aziende ICT:

- auditing/tests
- telecomun cazioni/reti;
- we5:
- informatica .

Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al Titolo III, Capo I dei c.c.n.l. terziario, i profili professionali ICT nelle aziende ICT saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte dell'abitan che adotterà i seguenti criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ICT all'interno dell'organigramma di una impresa ICT:

- i ruoli, le competenze e la loro combinazione, dovranno presentare un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall'eveluzione tecnologica garantendone validità nel tempo. In particolare, la declinazione delle competenze è stata legata al ciclo di vita del propotto/servizio ICT offerto;
- le figure soranno individuate a titulo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Art, 96 ter (Classificazione settore distribuzione del furmaco - Nuova profilo professionale). Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti delle aziende di sui al Titolo III, Capo i del c.c.n.l. terziario, le parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel 51 livello della vigente classificazione:

- Allestitore di commissioni nei magazzini d'ingrosso medicinali con l'ausilio di supporti informatici. Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al 5° livello della classificazione sarà oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte dell'EBITEN.

Capo II PASSAGGI DI QUALIFICA

Art. 97 (Mansioni del lavoratore).

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quello corrispondenti di livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcune diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, que la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dupo un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 98 (Mansioni promiscue).

Ad accezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d'ordine di segreteria (IV livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle azionde ad integrale libero servizio (IV livello, punto 8 e V livello, punto 23) e di addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero

W Wary I

servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (iV livello - V livello), in caso di mansioni promische si farà riferimento all'attività prevalente.

Per attività prevalenta si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

In tal caso, ferme restando se mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al Irvello superiore.

Art. 95 (Possaggi di livelle)

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il l'avoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno "ad personam" aventa lo stesso titulo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.

Il lavoratore appartenente a cualifica non implegatizia al sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

Capo III ASSUNZIONE

Art. 100 (Assynzione).

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

L'assunzione dovrà risultare da allo scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:

- a) la data di assunzione;
- b) l'unità produttiva di assegnazione;
- c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
- d) la durata del periodo di prova;
- e) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
- f) il trattamento economico.

Art. 101 (Documentarione)

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- bi certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
- c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
- d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
- ej Ebretto di lavora a tesserina di disoccupazione;
- f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti,
- g) abretto di "idoneità santaria" per Il personale da adibire alla preparazione, monipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, D.P.R.
- 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stossa; h) cocumentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risufti il numero dei giorni di melattio indennizzati nel periodo precedente la pata di assunzione, dell'anan di calendario in corso;

- l) dichiarazione, di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;
- m) eventuali altri documenti e certificati.

Il datore di lavoro è fenuto a rilasclare ricevuta dei documenti ditirati edila restituirii all'atto della nessazione del rapporto di lavoro.

Capo IV

PERIODD DI PROVA

Art. 102 (Periodo di provo).

ta durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

- suadri e 1º livello: 6 mesi:
- 2" e 3" livelio: 60 giorni;
- 4" e 5" (ivello: 60 giorn);
- 6° e 7° livello: 45 giorni.

Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1º livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effectivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrò essere inferiore al minimo contrattuale atabilito per la qualifica attribulta al lavoratore stesso

Nel corso dei periodo di provo il rapporto di lavoro potrà essera sisolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ralei delle mensilità supplementori e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, a il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

Le parti si canno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a segulto di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

Titolo IV QUADRI

Art. 103 (Declaratoria).

Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanzo o quanto previsto nalla legge 13 maggio 1985, n. 190, il prestatori di lavoro subordinato, esclusi il dirigenti, che svolgano con carattere continuativo, funzioni direttive foro attribulte di rilevante importanza der lo svilupod e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi amendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:

- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa; pyvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante impurtanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondando dei risultati.

ORTHURN.

Art. 104 (Formazione e aggiarnamento)

Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadro, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori.

Le ginarcate di formazione scarre dall'azionda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate l'avocative

Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

Art. 105 (Assegnazione della qualifica)

L'assegnazione del lavoratore alla mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.

Art. 106 (Politza assicurativa)

Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

l'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro Il rischio di responsabilità civile versa terzi, conseguente a coipa nello svulgimento delle proprie funzionil.

Art. 107 (Orario)

Ai sensi delle viguati disposizioni, al quadri si applinano le disposizioni di cui all'art. 127 del presente c.c.n.l.

Art. 108 (Trosferimenti)

Fermo restanco quanto previsto dagli artt. 163 e 164, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di perma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni avvera di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tale ipotesi ai lavoratori di cui al cumma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

li quadro che abbia compluto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.

Ove il datore al lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al Collegio di conclibazione e arbitrato previsto al successivo ort. 109.

Art. 109 (Collegio di concliiozione e arbitrata)

El istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, acerenti alle Organizzazioni stipulanti. un Callegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo

Il Collegio è composto da tre memiri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditorrale of SISTEMA COMMERCIO IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla PESICA CONFSAL e CONFAL FISANS, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.

In caso di mançato accordo sulla scalta del Presidente del Collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrampe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli atessi criteri sopra indicati.

Il Collegio dura in catica un anno ed è tinnovabile.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

Le spose refative al Collegio sarànno ripartite al 50% fra le parti. La segretoria del Collegio è istituita presso SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA.

L'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione incitrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal cipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4º comma del precedente art. 108.

Il Presidente, d'oevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 ginroi la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 110 (Indennità di funzione).

A decorrere dalla deta di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corresposta di lavoratori inceressati un'indennità di funzione par, a euro 30,90 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole aspresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

Titolo V SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capo I ORARIO DI LAVORO

Art. 111 (Oraria normale settimanale)

La durata dell'orario normale di lavoro, come disciplinata dal Dilgs. n. 66/2003, è di 40 ore settimanell, sa vo quanto disposto dai successivi tre periodi. Tale durata è distribuita su 5 o 6 giornala settimana.

Per i gipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante l'orario normale di lavoro è fissato in 45 ore settimenali.

Per i dipendenti da aziende distributrici di carpurante metano compresso per autotrazione l'iorario normale di lavozo è di 42 gre settimanali

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di cerbarante esclusivemente autostradali. l'orario normale di lavoro è al 40 ore settimanali, con l'associamento di 24 ore di permessi retribuli:

Tale periodo è computabile anche come durata media nei casi previsti al l'articolo relativo all'orarso plurisettimanale, saivi giversi accordi a livello azlendale.

El consentito all'Azienda ricorrere ad un ocorio settimanale minore rispetto all'ocorio di cui ai precedenti capoversi, attingendo ai permessi retabulti annui per le ore non lavorate.

Art. 112 (Durota dell'ororio di lavoro).

Considerato quanto previsto al commo 3 dell'art. 18-bis del D.Igs in. 66/2003, il periodo di coi ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del medesimo pecreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la contrattazione integrativo, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni objettivo, tecniche o merent: all'organizzazione del lavoro.

White

Art. 113 (Riposorgiarnaliera)

Fermo restando quanto previsto all'art.17, D.Igs. n. 66/2003, in sede di contrattazione aziendale potranno essere concordate deroghe alle modalità di fruizione del riposo giornaliero.

Art. 114 (Articolazione dell'oraria settimunale).

In refazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai fiussi di chentela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo urt. 117, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:

a.1) 40 cre settimanali.

Si realizza mediante la concessione di mezza glornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 oze madiante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale

Nelle aziende o nelle singole unità delle stasse, non soggette alla disciplina legislativa sull'oranio di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.

Negli altri casi, è sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 pre mediante la concessione di un'intera giorpata di riposo.

a.2) 40 ore settimanañ con opzione ed utilizzo di flessibilità

Nel caso in qui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 118, il monte ore di permessi di cui al 2º comma dell'art. 139, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte pre sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'elt. 139

b) 39 ore settimanali.

5i realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 31 comma dell'art. 139,

te rimanenti ore di cul all'arti. 139, sono disciplinate con i criteri e le modelità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'arti 118.

u) 38 ore settimanali.

5i realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al 1º comma dell'art. 139, e 56 al 3º comma dell'art. 139.

Le rimanenti ore sono disciplinate con i enteri e con le modelità dell'art. 139, forma restando l'applicabilità dell'art. 118.

Art. 115 (Orario medio settimanale per specifiche tipologie).

Fermo restando quanto previsto dal 1º comma dell'art. 111, le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati realizzeranno l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all'art. 139, 3º comma e le ulteriori 16 ora di cui al successivo 4º comma dell'art. 139

Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a li vello aziendale.

Art. 116 (Retribuzione are eccedenti l'articolazione dell'orario di lavora)

Le gra di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 114, lett. b) e c) e all'art. 115, fino ai raggiungimento dell'orario normale settimanale previsto dall'art. 111, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 130.

Art. 117 (Procedure per l'articoloxione dell'orario settimonale).

l'eventuale variazione dell'articolazione dell'orazio in atto, tra quelle previste al precedente art. 114, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le Istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata entro ii 30 novembre di diascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 176, e contestualmente, per iscritto, all'Osservatorio della provincia di competenza, di cui all'art. 20, tramite la corrispondente Associazione territoriale adeiente a 5:STEMA COMMERCIO IMPRESA.

L'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.

Nel corso degli incontri di cui all'art. 20, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali anche al fine di consentire il confronto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6.

Art. 118 (Flessibilità dell'orario)

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità iavorativa dell'azienda, questa potrà realizzate diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale, in particolari periodi dell'anno, sino al l'mite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, possono essere realizzate intese per il superamento dell'imiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 74 settimane.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive al sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscarà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mesta giornata.

i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorro dalla prima ora successiva all'orario definito.

L'azienda provvenerà a comunicare per Iscritto ai lavoratori interessati il programma armuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 119 (Flessibilità deil'oraria - Ipotesi aggiuntiva A)

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale Gall'art. 10 quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 6, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 118, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:

1) per le aziende di qui all art. 114, lett. a.2):

Wardy.

- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ora settimanali perion massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconduciuto, in luego di quanto previsto dall'art. 114, lett. a.2), un incremento dei monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 139, pari a 45 minuti per diascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;

- 2) per le aziende di cui all'art. 114, lett. b) e c):
- superamento del orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 pre settimanali per un massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 139, pari a 45 minuti per clascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nei corsodell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà art colato secondo il programma di flessioi ità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle pre ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 120 (Flessibilità dell'orario - ipatesi aggluntiva B)

Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 114, lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 118, sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità.

- 1) superamento dell'orazio contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ora settimanali per un massimo di 24 settimana;
- 2) superamento dell'orario controttuale in particulari periodi dell'anno sino al limite di 48 ora settimanali per un massimo di 74 settimana.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1), verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 139, pari a 45 minuti per diascuna settimana di superamento dell'orazio normale settimanale.

Al lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2), verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 139, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orarlo di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di fiessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette vertà contabilizzato nella hanca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 121 (Procedure)

Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.

l lavoratori interessati perceptranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nel periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dei 'erario contrattuale.

Resta inhaso che, per quanto riguarda il lavoro straoro,nario, nei caso di ricorso a regime di oratio plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'oranio definito per diascuna settimana

tnicaso di mangata fruizione dei riposi compensativi individuali di qui agli artt. 219 e 120, le ore di maggiori lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggio: azione, prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre, dell'anno successivo a duello di maturazione.

Le ore liquidate a cale titolo devono rientrare nei limiti previst, call'ort. 129.

Al fine di consentire il confronto di cui al 1º comma degli artti 119 e 120, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicate il programina di flessibilità alle R.S.A. e alle DO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilafecale competente per territorio.

L'azienda provvederà altresi a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempesfivamente comunicate per iscritto.

Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 119 e 120, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art, 122 (Banca delle are).

Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 119 e 120, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti mortalità:

- · i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di 'uglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità l'avorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, Lale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;

per rispondere a particulari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.

Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.

li prellevo delle pre maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Art. 123 (Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi)

l'riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli artt. 119 e 120 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali în atto in materia di riduz-one, permessi e ferie. Sono fatti sa vi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.

Art. 124 (Decorrenza dell'orario per i lavorotori comandati fuori sede) :

Qualora il lavoratore s'a comendato per lavoro foori della sode ove egi: presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo se porme contenute nell'ultimo comara del successivo art. 160.

93

Art. 325 (Orario di lavora del minori).

L'orario di levoltà, per i nunori tra i sedici e i diciotto anni, non potrà superare le otto giornaliere e le quaranto settimanali.

Art. 126 (Fissoziane dell'oraria).

Fermi i limiti di durata massima e la disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro if sserà gli orari di lavoro, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 12 del 8.0. 10 settembre 1923, n. 1955 (1), l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a futto il personale interessato.

Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datoro di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

(1) Reg. per l'applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 697, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvato con R.D. 10 settembre 1973, n. 1955 (G.U. 28 settembre 1923, n. 778), art. 12: "In ogni azienda industriale o commerciale e in ugni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni dei presente regolamento, dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti il dipendenti interessati, l'orario di tavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato e dell'ora e della durata degli intervalii di riposo accordati purante il periodo di lavoro.

Quando Perario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale. Quando il lavoro è dismoegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per diascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la page.

l'orario di lavoro, firmato dai datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sorà trasmesso al competente circulo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operali sul lavoro, deve essere annotato, giornalmente per diascun lavorature, il numero di que di lavoro straordinario, distintamente da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per la ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.

9 libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli (spettori e funzionari incaricati della vigilanza."

Art. 127 (Disposizioni specipii).

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè i gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente a la vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti.

- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185, per le ore prestate di domenica;

- la quota prația della retripuzione di fatto ci cui all'art. 187, e la maggiorezione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 186, per la ore di Javoro straordinario prestate nelle festività;
- · la quota graria della retribuzione di fatto di cul all'arti 187, e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota graria della normale retribuzione di cui all'arti 186, per le ure di lavoro straordinario prestate di notte, non inturni regolari di servizio.

Possono essere eseguiti ditre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale il lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi uhe non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove strapromarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

Art, 128 (Lavoratori discontinui)

La durata normale del lavoro des il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:

- 1) custodi;
- 2) guardiani diutni o notturne,
- 3) portieri;
- a) personale adderto alla estinzione degli incendi;
- 5) uscieri:
- 6) personale addetto al carico e allo scarico;
- 7) consmessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (In caso di contestazione si farà ricorso al dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
- personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
- 9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
- ò fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 98, in tema di mansioni promiscue.

L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanall, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.

Restano fermo le condizioni di miglior favore in atto

Sono fatti salvi gli acco: di aziendali in tema di orario di lavoro.

Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in terria di orazio di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all'art. 10, sulla contrattazione aziendale.

Capo II LAVORO STRAORDINARIO

E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO

Art. 129 (Norme generali lavora straorainaria)

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

At sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel l'imite di 250 ore annue.

Ś

95

Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oftre l'orario di lavoro stabilito dal 2° e 3° comma del precedente art. 111.

Il favoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le d'aussile centenute nel presente articolo hanno volore di accordo permanente fra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Art. 130 (Maggiorozione lavoro straordinorio).

Ai sensi della presente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 111 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 186:

- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 418 alia 48º pra settimanale;
- 20% (venti per cento) per la prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª pra settimanale.

Salvo quanto disposto da successivo art. 137, la ore straordinarie di favoro prestato nei glorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota praria della retribuzione di fatto di qui all'art. 187 e con la maggiorazione dei 30% (trenta per cento) sulla quota praria della normale retribuzione di cui all'art. 186.

Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate datlei ore 22 alle 6 del mattino, sempre one non si tratti di turni regulari di servizio - verranno retribuite con la quota oreria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 e con la maggio/azione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 186.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla cuuta graria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

(le varie magglorazioni previste dal presente articolo non sono cumplabili tra loro.

Art. 131 (Registro lavoro straordinario).

Le ore di l'avoro straordinario saranno cronologicamente onnotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richlesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.

Il registro di cui al presente capoverso può essere sostitulto da altra idonce documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

La liquidazione del favoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato,

Pur quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti normo di legge e regolamentari,

Art. 132 (Lavoro ordinario natturno).

Le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota preria della retribuzione di fatto di cui all'art, 187, maggiorata del 15%.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Capo III RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA'

E PERMESSI RETRIBUITI

Art. 133 (Riposo settimanale).

li lavoratore ha diretto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Si richiamane la maniera particolare le norme riguardante le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento comenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercente la vendita al minuto o, in genere, attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compliazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 134 (Lavoro domenicale)

Nell'ambito della contrattazione di secondo livelio, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ad efficienza organizzativa delle aziendo del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e della presenza comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal cionili del terziorio e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2º livello

In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento.

In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le parti convengono di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.

Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul 'avoro domenicale, le azienda - al fine di garantire 'o svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per diascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'actività lavorativa nella misura complessiva pari alia somma de'le domeniche di apertura originamente previste dal Dilgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assigurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto e-encas:

'e madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni:

 i lavoratori che assistono portatori di hancicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota praria della normale retribuzione di cui all'art. 186 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Lale maggiorazione è pronicomprensiva e non cumulabile.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche cui orano

N

arys.

97

di lavoro a tempo partiale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso calla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulatifie del 30%, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 186, per diascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Le magglorazzoni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziondali in atto, nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo i vello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti econômici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa ferritoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverò applinazione la disciplina di cui all'arti 130.

Le parti convengono che il trattamenti economici di cu. ai presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dei D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008.

Art. 135 (Festività)

Le festività che dovianno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

Festività nazionali:

- 25 aprile ricorrenza della Liberazione;
- 2) 1º maggio festa del lavoratori;
- 2 glugno festa della Repubblica.

Restività infrasett manali:

- 1) il 1º giorno dell'anno:
- 2) l'Epffania;
- il giarno di l'unedi dopo Pascua;
- il 15 agosto festa dell'Assunzione;
- 5) il 1" novembre Ognissanti;
- 6) l'8 dicembre Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre Natale;
- 8) il 26 dicembre 5, Stefano;
- 9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

In relazione alla norma di cui al 1º comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sorà operata sulla retribuzione di fatto ai l'avoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicari, sempreché non si tratti di prestazioni saltuane ed occasionali senza carattere di continuità.

Nella è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera, qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione, nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al avoratore stesso.

In caso di coincidenza di una delle festività sopre elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187,

Per la festività civile del 4 novembre, la cui celegrazione e stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2º comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il laveratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Art. 136 (Retribuzione prestazioni festiva).

Le pre di lavoro, a quals asi titolo dichieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 135, govranno essere compensate come lavoro straero nario festivo nella misura e con la modalità previste dagli artt. 130 e 190, di questo stesso contratto.

Art. 137 (Retribuzione prestazioni nel giarno di riposo settimanale di legge)

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di ripeso settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oratia della normale retribuzione di cui all'ast. 186, fermo restando il diritto dei lavoratore di godore il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 138 (Lovoro ordinario domenicole per gli impianti di distribuzione di corinarante outostrodale). Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che, ai sensi dell'art. 9, comme 3, lett. d) del Dilgs. n. 66/2003, effettuino il riposo settimanaie di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ura di l'avoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 13% (dieci per centu) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 186.

La maggiorazione di cui ol presente articolo è assorbita, fino a concorrenzo, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Art, 139 (Permessi retribuiti)

Verranno fruiti dai lavoratori gruppi di 4 o di 8 ure di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e feria, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.

Per la aziende con più di 15 dipendenti, i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:

Resta fermo, altres), quanto previsto dalla lett. a.Z), b) e c) dell'art. 114.

i permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di qui all'art. 187 in atto al momento della scadenza, dippure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridulla, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicosimo dei permessi di cui al presente articolo per ngni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tallitne, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, reti buzione secondo norma di legge e di contratto.

indipendentemente dai regimi di orario adoltati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente dicinili, fermo restando il godimento delle pre di permesso di cui al 1º comma, le ulteriori ora di permesso di cui al commi 3 e 4, veri anno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione e in misura pari al 100% pecorsi quattro anni dall'assunzione.

Marita F In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione.

Capo IV FERIE

Art. 140 (Ferie)

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferio annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione del ferario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti dei computo delle ferie.

. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluso lo domeniche e le festività nazionali a infrasoctimanali cadenti nei periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasett manali in esso comprese.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godeze di un periodo di ferie più lungo, al fine di otilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, e possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nel limiti previsti dalla legge.

Nella ipotesi di rispinzione del rapporto di lavoro, l'indonnità agstitutiva delle forio si calcola dividendo per vantisei la retribuzione mensilo di fatto di qui all'art, 187.

Art. 141 (Determinazione periodo di ferie).

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle fenie dai maggio all'ottobre, eccettuate le aziende formtrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e gniaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potra avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

l turni di ferie non potranno avere Inizio di domenica, nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitario pubbliche competenti per territorio.

Art. 142 (Normativa retribuzione ferie):

Durante il periodo di ferio decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui dill'art. 187. All'iavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media de le provvigioni percepite dagli altri coltegili dei negozio o del reparto.

Nelle aziende con un solo dipendente a quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di feria, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli oftimil 12 mesi o nel minor periodo al servizio prestato.

Se il dipendente retribuito a provvigione è in teris e viene sostitulto da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sustituto.

Art, 143 (Narmativa per cessozione rapporto)

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dod cesimi dei periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Art. 144 (Richiamo lavoratore in ferie)

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di terie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in apoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tomare, eventualmente, al luogo dal quale il dipendente sia stato rignamato.

Art. 145 (Irrinunciabilità)

Le ferle sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta di lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art, 146 (Registro ferie)

Por le terie verrà istituito, presso le aziende, apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 131, per il lavoro straordinario.

l'inegistro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiono la contabilità meccanizzata autorizzata.

Capo V CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE

Art, 147 (Congedi retribulti).

In casi speciali e glustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all'art. 139, ovvero, ove esauriti dalle ferie.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.

Il permessi di cui ai precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della cocumentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro Idoneo mezzo di prova).

Art. 148 (Funzioni pubbliche elettive).

In conformatà alla vigente legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinata da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettora i, ivi compresi i rappresentanti di ista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui ai precedente comma sono considerati, a

rusti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

W

10P

101

I lavotatori che siano cletti membri del Parlamento nazionale o di Assembleo regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribulta, por tutta la durata del loro mandato.

Art. 149 (Permessi per decessi e gravi infermità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della logge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 a 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e i lavoratore nanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del conjuge, anche logalmente separato, o del convivente, purche la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro li secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della favoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso il lavoratore è fenuto a preavvertire il datore di lavoro dei 'evento che dà titolo al permesso medesimo comunicando i giorni nei quali sarà utilizzato.

Nei caso di richiesta del permesso per grave informità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dulla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria, nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione, il giorni di permesso sacarno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all'arti 139, del cici.n.!

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, gyvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

l giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il leveratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utifizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orano di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrico o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della iconea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in qui venga accertato il venire mene della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi, nel corso dell'anno, alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

Il permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quell' previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Sono fatte salve eventuali condizioni di migliori favore.

Art. 150 (Aspettativa per gravi motivi familiari)

Ausensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge ni 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, ni 278, il lavoratore, anglie apprendista, ha diretto ad un periodo di congetto per i gravi motivi famillari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di lagge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 con. civ., anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entra il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potra essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita !avorativa. Ourante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diffitto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di scrvizio.

il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresi assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.

1 datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito el dipendente. Casì d'argenza saranno esaminati entre 3 giorni lavorativi.

L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostifuzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere ricsaminata nei successivi 10 giorni.

Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impreso.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi dalla presente norma.

Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.

il congedo di cui al presente articolo può essere altresi richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste palla contrattazione collettiva.

Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a fre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivore l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicultare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Il lavoratore, una volta superata la durato minima del congedo specificata nella richiesta, ha ciritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni

to caso di confrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego. la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione ed al Collegio arbitrale di collegii artti 37 e 38.

(May 1) - F

Art. 151 (Congedo matrimoniale):

Al lavoratore che non sia in periodo di grova compete, per contratre matrimonio, un congedo straoreinario della durata di quindici giorni di calendario.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di l'avoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza del terzo giorno antecedente alla selebrazione del matrimonio.

II lavoratore ha l'obbilgo di esibire al dotore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione pella celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straprdinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla setribuzione di fatto di cui all'art. 187

Art. 152 (Diritto alla studio).

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le azionde concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti al lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla lagge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla lagge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private lagalmente riconosciute.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 cre "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore giobale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

l lavoratori che potranno assentaisi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è nomunque riconosciuto ad un sofo lavoratore nel corso dell'anno.

in ogni unità produttiva e nell'ambito di questo, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non esincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribulto.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concurdate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non soranno inferiori a, trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte are triennale e determini comunque l'insougere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la Direzione azlendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridume proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (qualicetà, anzianità di servizio, caratteristiche de corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di pre assegnabili a ciascuno.

l'lavoratori che potranno assentaral contemporaneomente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui ai precepente comma.

Ne la aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito io svolgimento della normale attività.

li lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio ai quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orano di Javoro, ad un numero di ore coppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nel termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tall termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua dei monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3" comma e 5" comma del presente articolo, la Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale, due esistente neil'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3" e 5" comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diretti individuali sui monte pre complessivo in base ai criteri obiettivi (quali; età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsì di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della ralativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

i lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati monsili di effettiva frequenza con identificazione delle pre relative.

Dei permessi di cui a: 2' comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

El demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità ci cui al 1º comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Eventuali condizioni di miglior favore, istituite in relazione al precedente art. 147, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, formo restando che esse non sono cumulabili non le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Art, 153 (Congedi per formazione).

lo assenza di accordi az endali in materia di fruzione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilità la disciplina seguente.

Forme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano aimeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superlore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Por "congedo por la formazione" si intende que lo finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di secondo grado, del d'aloma universitano o di laurea, alla partecipazione ad attività formative giverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La Praye

~\\\ }

1C5

Durante il periodo di congedo per la l'ormazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferre, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale ni 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di avoro, dà uogo ad interruzione dei congedo medesimo.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda, ai sensi della presente disciplina, non potranno superare l'1% della forza di l'avoro pecupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.

Nelle aziende che occupano de 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richteste in funzione della fungibilità del lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un prepiviso di almeno:

- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni:
- Sü giorni per i congedi di durata superiore a Sigiorni.

L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richlesta conferma dell'accoglimento, ovvero e motivazioni del differimento o del ciniago del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Eventuali ulterior, modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

Art. 154 (Lavoratori stranieri)

Le parti, preso atto del prescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerda finalizzate alla promozione di interventi nirati ai diversi livela contrattuati e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).

A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 140 e 152 dei presente c.c.n.l.

Art. 155 (Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva)

Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, venà favorità la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

Art. 156 (Aspettativa per tassicodipendenza)

I lavoratori di cui viene annertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitario locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diretto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore acce anni.

Tala persodo e considerato di aspettativa non retribuita.

l lavoratori familieri di un tossicopipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrete al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in uni l'Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

Art. 157 (Congedi e permessi per handicap)

La lavorati de madre d, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruiro delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cibè:

- a) il periodo di astensione facoltativa "post-partom" fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
- b) in alternativa alla lott, a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
- c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handinap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.

Le agevolazioni di cui ai puntija), b) κ c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a Lempo pieno presso istituti specializzati.

Ai permessi di cui si punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'art. 42, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 131/2001, si applicano lei disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 34, comma 5, dei D.lgs. n. 151/2001.

Il genitare, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina o non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di nersono handicappate in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può usufruire dei permessi di cui alle lett, b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso i iferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore (1).

(1) Cfr. O.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27 oftobre 1993, n. 473 (art. 2), art. 33, legge 5 febbralo 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i ciritti delle persone handicappate" ed il decreto legislativo n. 151/2001. Copo VI

Capo VI ACCESSO AL CREDITO

Art. 158 (Fondo di garanzia per i lovoratori del terziario - Fondo Fiditerziario).

Le Part: si impegnand a costituire di a promuovere la costituzione di un Fondo di garanzia, all'interno dell'ESITEN, che opera a favore dei lavoratori del sottore terziario nell'accesso al credito, concedendo garanzio collettive alle banche e agli intermediari finanziari convenzionata. E Fondo potrà essere alimentato anche ottraverso il contributo di qui all'art.21 del presente c.c.n.l.

Art. 159 (Oggetto delle garanzie rollettive)

Il Forco l'iditernario avrà lo scopo di agevolare l'accesso al credito dei dipendenti del terziario rilasciando garanzie collettivo alle banche convenzionate fino al 50% del valore dell'affidamento concesso a soci

107

Per offidamento s'intende ogni forma tecnica di fido:

- mutuo chiregrafario.
- mutue ipotecano.
- scoperto di conto corrente.
- •ant cipo fatture.
- castelletto s b,f

Capo VII MISSIONE E TRASFERIMENTO

Art. 160 (Missioni)

l'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria rasidenza.

In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita i compete;

- il rimporso delle spese effettive di viaggio,
- Il rimborso delle sposo effettive per il trasporto del bagaglio;
- 3) il rimburso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in osocuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
- 4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187: qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.

Per le missioni di dutata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

In luogo delle diane di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.

Per brevi trasferte in località vicine verra rimborsata la speso effettiva del viaggio e quella di soggiorne.

Art. 161 (Disciplina speciale per il personale addetta al trasporto e massa in opera di mobili)

A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili sarà corrisposta - relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida - in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Art 162 (Trattamento retributiva trasporto merci):

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano sarà corrisposta, in sostifuzione della diarra di cui al precedente att. 160, una indennità ol trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura;

- a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 180, per le assenze da 9 a 11 dre;
- b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze suponoma 11 e fino a 15 ore;
- c) in luogo delle precedent: aliquote, il 120% (centoventi per cento) de la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze superiori a 18 e fino a 24 ore.

Art. 163 (Trasferimenti):

l trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

- a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
- il emborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

- 2) il ilmborso della spesa effettiva per il trusporto del mobilio e del bagaglio;
- 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, qualora non sia stato possibile sciogliare la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
- 4) una diaria nella misura Resata per il personale in missione temporanea pari e quella prevista dall'art. 160, divero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
- b) al levoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obbighi di alimenti:
- I rimborso delle spese effective di viaggio per la via più breve per sè e per le persone di famiglia;
- 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio:
- 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va comisposto per un massimo di sei mesi;
- 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti, in luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il simborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a narico componenti il nucleo familiare.

Le diarie o I rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto dei mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un presvviso di 45 giorni ovvero di 70 grorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tali ipotesi, al lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'aventuale differenza del canone effettivo di locazione per un all'uggio della stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Art, 194 (Disposizioni per i trasferimenti)

A norma cell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttivo.

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimburso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il mentro sia effermato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

Capo VIII MALATTIE E INFORTUNE

Art. 165 (Malattia)

Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, ai fini dell'iscrizione dell'avoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.

Art. 166 (Normativa)

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento a fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 165, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancuta comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza,

N Went

l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dogli artt. 212 e 215, del presente contratto.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dai certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritarco ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 225 e 226, del presente contratto

Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azionda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascoiso un giorno dall'inizio dell'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 212 e 715, del presente contratto.

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1982, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare, al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Ai sensi dell'art, 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veti ha dicitto di far effettuare il controllo nelle assenza per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonche dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veti ha indice la facoltà di far controllare la idonestà fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diretto pubblico.

Art. 167 (Obblighi del lavoratore).

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche merenti la permanenza presso il proprio domicilio

Il lavoratore è altresi tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, al fine di consentire l'effettuazione delle viste di controlle, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cer a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai confrolli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al 2º comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giostificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza muggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, 14° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

In caso di mandato rientro, l'assenza sarà considerata inglustificata, con fe conseguenze previste agli artt. 212 e 215, del presente contratto.

Art. 168 (Periodo di comporto).

Durante la mafattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la maiattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 225 e 226, del presente contratto, salvo quanto pisposto dal successivo art. 174,

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di presvviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo acticolo sono applicabili nel limiti di scadenza del contratto stesso.

Art. 169 (Trattamento economico di malattia):

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore ovrà diritto, alle normali suadenze dei periodi di paga:

- a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia cal ventunesimo in pol, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro di sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. l'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- b) ao una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da norrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 1) 100% (conto per cento) per i primi tre giorni (per odo di carenza);
- 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
- 3) 100% (cento per cento) per i giorni del 21° in poi;

della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Al line di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciastim anno di calendario (1º gennaio-31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal 1º comma dell'arti 158, l'integrazione di cui al punto 1 della lett. b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per il primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal puinto evento.

Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi murbosi dovuti alle seguenti causo:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognos: imbale non inferiore a 12 giorni;
- scierosi multipia o progressiva e le patologie di cui all'art. 174, 3° comma, documentate da specialisti del Servizio sanitario nazionale;
- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la curata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di l'avoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono duvute se l'INPS non corrisponde per publisiasi motivo. l'Indennità di cui alia l'ett. a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

2 WAR

Le indennità a carico dei datoro di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi arti. 171 e. 176 no agli apprendisti.

In affuazione dell'art. 70 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, le parti convengono che il datori di lavoro potranno ovvalersi della focoltà di corrispondere direttamente. In sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malaffia nelle misure e con le modalità previste dai presente articolo, con conseguente esonero dai versamento del relativo contributo all'INPS.

Le parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile di fini dell'applicazione del regime di cui al comma 2 dei presente articolo, l'ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'iNPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.

Alla materia di cui al presente articolo si applicano, in coso di controversie, le norme di logge.

Art. 170 (Infortunió)

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'ANAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattre professionali, il personale dipendente soggetto all'obbilgo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi Infortunio, anche di fieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'Infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Por la conservazione dei posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro volgono le stesse norme di cui agli arti. 74, 75 e 168.

Art. 171 (Trattumento economico di infortunio).

Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della setribuzione di fatto di pui all'art. 187, per la giornata in cui avviene l'infortumo.

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al favoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione all'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

- 5) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- 2) 90% (novanta per cento), per i giothi dal 5° al 20°;
- 3) 100% (cento per cento) per l'giorni dal 21° in poi della retribuzione giornallera netta cui il lavoratore avrebbe avulo diritto in caso di normale svolgimento del capporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Per il periodo successivo al 180° giorno (esta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di logge, ivi compresa l'anzianità di servizio.

In caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile al fini dell'anzianità di servizio.

Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2 e 3 del precedente comme sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.

L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

Art. 172 (Quota giornaliera per molattia e infortunio).

Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dail'INPIL.

Art. 173 (Festività)

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le l'estività cadenti nel periodo di malattra o infortunio, il ravoratore ha diritto ad un'incennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Act, 174 (Aspettativa non retribuita per malattia)

Nei confronti dei lavoratori ammalați la conservazione del poșto, fissata nei periodo massimo di giorni 180 dell'art. 158 del presente contratto, sară prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulterlore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alia condizione che siano esibiti del lavoratore regolari centificati medici.

l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per maiattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

A fronte del protrarsi dell'assenza a causo di una patologia grave e continuativa che comporti teraple salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesto scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e, comunque, di durata non superiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro darà riscontro alla rigniesta di cui ai precedenti commi, comunicando per iscritto a scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 168, il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anziamità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Art. 174 bis (Aspettativa non retribuita per patalogie gravi).

Permo restando quanto previsto nel precedente art. 174, per i lavorator: affetti da patologie gravi di cui al comma 3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 del medesimo art. 174 saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3, lett. B) dell'art. 169.

Art. 175 (Aspettativa non retribulta per infortunio).

Ne: confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli anti. 168 e 170, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per rutta la durata dell'infortunio.

c'aspettativa spetta fino alla dessazione della corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea da parte dell'INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.

Il lavoratori: che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° gintro di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione

3. datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.

Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l'assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 168; il periodo

White the second

stesso è considerato utile ai soli fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto l'imitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.

Art. 176 (Tubercolosi)

. lavoratori offetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a corico dell'Assicurazione obbligatoria Tocio dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del tavoro a causa della maiattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guazigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aztende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste an ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 3, logge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque, ove sia dichiarata l'inidoncità fisica permanente al pusto occupato primo de la malattia; in caso di contestazione in merito all'iconeità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da maiattia tupercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo mussimo di 180 giorni.

Art. 177 (Rinvio alle leggi).

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono la normal di legge e regolamentari vigonti.

Restano formo le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Capo (X MATERNITA' E PATERNITA'

Art. 178 (Congedo di maternità e di paternità)

Durante lo stato di gravidanza e puerpeno (congedo di maternità) la lavoratrica ha diritto di astenersi dal lavoro:

- a) per i due mesi precedenti la dala presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- b) per il periodo intercorrente Lra la data presunta del parto e il parto stesso,
- ol per i tre mesi dopo il parto;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data antininata rispetto a quella presunta. Tati giorni sono agglunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Igs. n. 151/2001, e ferma restando la nurata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle letti a) e c), le lavoratriui hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partice dal mese precedente la data presunta del porto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista dei Servizio sanifario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente al fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In applicazione ed alle condizioni previste dal decreto regislativo n. 152/2001 agli artt. 6, comma 1, c. 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere protogata fino a 7 mesi dopo il parto qualgra la

lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non posso essere apostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla DPL su richiesta della lavoratrico.

il dulitto σ , cui alle lett, c) c d) è riconosciuto anche al patire lavoratore al sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 151/7001, in caso de

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità

In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma precedente, it padre favoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al 1° comma, lett. c) e o), ad psufruire della aspettativo di cui all'art. 150.

I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a futti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alla quattoro cesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a rarico dell'INPS dall'a:1. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per i soli periodi indicati nel 1° e 2° comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in moco do raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavorazzioe avrebbe avuto diretto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.

l'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguagito con i contributi davuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 7, legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(Congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre)

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 74, lettera a), della legge 78 giugno 2012, n. 92, sono truibili dal padre, lavoratore dipendente, entro li quinto mese di vita del figlio.

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

Come chiarito dalla Circolare Inps 14 marzo 2013, n. 40 la fruizione, da parte del padre, del congedo facultativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24 lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo posi portuni cella madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Il medesimi istituti si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisca del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto lugislativo 26 marzo 2001, n. 502.

La presente disciplina si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai periodi 2 e 3, a un'indennità giornaliara a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall'articolo 22, comma 2, del 0, gs. n. 151/2001.

Ai fini dell'esercizio del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruime, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'ovento nascita, sulla base della data

A

WHY I

À.

 $\{\!\!\!\!\big\backslash$

presunta del parto. La forma scrittà della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fiulzione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a que'lo truito dal padre, con conseguente riduzione del congede medesimo.

l congedi obbligatorio e facoltativo non possono essere frazionali ad ore.

Art. 179 (Congedo parentale)

Ciascun genitore ha diritto di astenersi del lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al Diigs, n. 151/2001, per ogni bambino, nei sudi primi otto anni di vita.

Aj fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di l' lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano ricaleste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.

I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al commo 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del Dilgs. 26 marto 2001, n. 151. Nell'ambito del predetto limite, il d'ritto di astenersi dal lavoro compete

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mosi;

b) al pacre lavoratore, dolta nasclta del l'iglio, per un periodo confinuativo o frazionato non super ore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al commo 7 dell'art. 37 del Oligs. 26 marzo 2001, n. 151;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi:

d) nel casi di accorioni e afficamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Igs. 26 marzo 2001, n. 151.

Qualora il padre l'avoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mest.

Ai sensi dell'art. 34 del T.U. (D.Igs. 25 marzo 2001, n. 151), per il periodi di congedo parentole è dovuta, a carico dell'INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita dei pambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, pui un periodo massimo complessivo tra il genitori di sci mesi. Per i periodi di cangedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia Interiore a 2,5 volto l'importo dei trattamento minimo di pensione a carlos dell'Assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie edial e mensilità supplementari.

La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, na la facoltà di richiedere, in l'uogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera bi della Legge n. 92/2012.

La nobiesta può essere presentata anche calla lavoratrice che abbia già usufi uito in parte del congego parentale. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e ss. così come disciplinati dal Di del 22 dicembre 2012 comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.

Art. 180 (Permessi per assistenzo al bambino).

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del pambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orarlo giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nel seguent: casi:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavorattice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

La concessione dei riposi glornalieri al padre lavoratore è subordinata, nel casi di cui alle lett. a), b), c), del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.

I periodi di riposo di nui al presente articolo hanno la durata di un'ora diascuno e sono considerati ora lavorative agli effetti della durata del ravoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre

Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Enframbili i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodi corrispondenti alle malattie di clascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limito di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra il tre e gli otto anni.

l periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 351/2001 e al trattamento di fine rapporto.

Art. 181 (Normativa)

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un officiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a datne decevuta.

Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare si datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al porto, il certificato di nascita dei bambino illasciato dall'Uffloio di stato divile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal RIO.LI 15 omobre 1936, ni 2128.

Ai sensi del Dilgs. 26 marzo 2001, n. 151, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio dei periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dai lavoro nonché fino ai compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, pessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapperto di favoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

N

Walker The Company of the Company of

Il divieto di licenziamento opera anche per il liuvoratore padre In caso di fruizione del congedo di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo ni 151/2001, per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al comprimento di un anno di età del bambino.

La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e afficamento sulla base della disciplina di cui all'art. 54, comma 9, del suddetto decreto legislativo n. 151/2001

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la l'avoratrice ficenziata nei corso del periodo in cui opera. Il divieto, ha diritto di ottonere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell'art. 4, O.P.R. 25 novembre 1976, n. 2026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementa il e ai trattamento di fine rapporto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nel mesi precedenti il periodo di divieto di Ircenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare Il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di olimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravicanza, e dalla avoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglionza del minore adottato o in afficamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'art. 59, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e della Politicha Sociali competente per territorio.

L'assumzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a due mesi uspetto al periodo di inizio del congedo.

Ai sensi de la legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliara della retribuzione di fatto di cui a l'art. 187.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Capo X SOSPENSIONE DEL LAVORO

Art. 182 (Saspensione)

to caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

Capo XI ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art., 183 (Decorrenza anzionità di servizio).

L'anzignità di servizio decorre dal giorno in ciri il lavoratore è entrato a far parte della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Sono fatti salvi criteri diversi di pecorrenza dell'anzianità espressamente prievisti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.

Tutte le norme contrattuali relative all'anzianità di servizio non si riferiscono comunque al traffamento di fine capporto che trova regolamentazione specifica nell'art. 226, del presente contratto e nelle disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 184 (Computo anzionità frazione annua)

Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gii effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennalo, febbralo, marzo, ecc.).

Mar John Mai

Capo XII) SCATTI DI ANZIANITA!

Art. 185 (Scatti di anzianità).

Per l'angianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendusi per tale il complesso commerciale façente capo alla stessa società) il personale ha olritto a dieci scatti trionnali.

Gli importi degli scatti la cifra fissa sono determinati, per ciascon fivello di inquadramento, nelle seguenti misore:

tivelli	!
	Importi
	Eure
Quadri	25,46
1	24,84
II	22,83
III	21,95
ĮV –	20,66
V ····	20,30
νı	19,73
VII	19,47

L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si comple il triennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti flagli scatti maturati o da maturare.

Capo XIII TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 186 (Normale retribuzione)

La normale retribuzione dei lavoratore è costituita dalle seguenti vodi:

- a) paga base not onale conglobata;
- b) terzi elementi nazionali o provinciali ovo esistenti;
- c) eventuali scetti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente arc. 185;
- d) aktri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Art. 187 (Retribuzione di futto)

La refribuzione di fatto è costrtuita dalle voci di cui al precedente art. 186, nonché da tutti gli aitri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per l'avoro straordinario, delle gratificazioni straordinario di una rantumi e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile contributivo a norma di legge

Art. 188 (Retribuzione mensile).

Eccettuare le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi tetribulti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Sesa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario. Durante i periodi di malattia e infortunio, tale quota si evince sulla pase dei cottori fissati dall'INPS è dail'INAIL.

Nella paghe base mensili previsti nelle tabelle del successivo art. 192 del presente c.c.ml. sono conglobati gli importi dell'indennità di contingenza.

Art. 183 (Quoto giornaliero)

La quoto giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensilo per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 172.

Le parti si danno atto che, con l'adozione del divisore convenzionale di dui al presente articolo, hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornale lavorative.

Art. 190 (Quota oraria).

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottlene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

- a) 198, per il personalo la cui durata normais di lavoro è di 40 ore settimanali;
- E) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
- c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

Art. 191 (sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro).

In caso di sospensione dei lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla voluntà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferioli straordinari e altri casi di forza maggiore.

Art. 192 (Pago base nazionale conglobata).

Le seguenti tabbile retributive hanno validità triennale. L'adeguamento annuale sarà effettuato in base all'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri, dell'Unione Europea (IPCA) rilevato dall'ISTAT. Nel triennio successivo la data di kottoscrizione del presente cicinili, di norma i 1º luglio di ciascun anno, verranno aggiornate sul s'to dell'EBITEN le tabelle retributive.

TABELLA RETRIBUTIVA QUALIFICATI DECORRENZA 01/07/2013

Lívello	Paga bose conglobata	nazionate	Scattí d'anzianità	Div HH	Dív GG
Quadri	2.261,66		25,46	168	76
Quadri-Call Center	2.442,42		-25,46	168	26
1	2.088,06		24,84	168	26
2	1.873,75		22,83	168	26
3	1.674,27		21,55	168	26
4	1.515,58		20,66	168	26
5	1,417,57		20,3	163	25
б	1.323,94		19,73	168	25
7	1-211,15		19,47	168	26
Operatori di vendita 1	1.465,95		15,49	168	26
Operatori di vendita 2	1.310,23		14,46	168	25

TABELLA RETRIBUTIVA APPRENDISTI DECORRENZA 01/07/2013

Apprendistato	Paga base nazionale conglobata	Scatti anzianita'	Điv HH	DIV GG
2 (1°-18° m.)	1 348,17	0	168	26
2 (19° 36° m.)	1.550,30	0	168	26
3 (1°-18° m.)	1.210,28	0	168	26
3 (19°-36° m.)	1.383,62	0	158	26
4 (1°-18° m.)	1.100,65	0	168	26
4 (19°-36° m.)	1 251,11	0	168	26
5 (1°-12° rm.)	0 033,21	0	168	26
5 (13°-24° m.)	1.165,22	υ	168	26
6 (1° 6° m.)	968,12	D	168	26
6 (7"-12" m .)	1.090,90	0	168	26

Annrendistato	professionalizzante	(apprendisti	assunti fino a	[25,4,2012]
MUDICINADATION	Իս թութացումինանքն ն իի և հ	14: bbir dalos	6925145 1:140 O	 -

2 (1°-24° m.)	1.499,68	Q	168	26
2 (25"-48" m.)	1.655,77	0	168	26
3 (1°-2.4° m.)	1 403,22	0	168	26
3 (25°-48° m.)	1 499,68	0	168	26
4 (1°-24° m.)	1.310,96	0	168	26
4 (25°-48° m.)	1,403,22	O.	168	76
5 (1°-18° m.)	1.194,89	С	168	25
5 (19°-36° m.)	1.310,96	٥	168	26
6 (1"-24" m.)	1.194,89	0	168	26
Apprendistato professiona	slizzante (apprendistl assunti d	aF 26,4.7012)		
2 (1°-18° m.)	1.499,68	0	168	26
2 (19°-36° m.)	1.555,77	0	168	25
3 (1°-18° m.)	1.403,22	© .	168	26
3 (19°-36° m.)	1.499,68	٥	168	26
4 (1°-18° m ₁)	1.310,96	D	168	26
4 (19"-36 " m.)	1.403,22	0	168	26
5 (1°-18° m.)	1.194,89	0	168	26
5 (19*-36° m.)	1,310,96	0	168	26
6 (11-24° m.)	1.194,89	0	168	26

Art. 193 (Assorbimenti)

In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di murito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti salvo espressa diversa previsione in sede di accordo individuale o collettivo.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alla qualità della prestazione, alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilatera mente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente procedenti la scadenza dei presente contratto.

Art, 194 (Trattamento personale di vendito a provvigione) -

Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.

Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensito riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore aimeno del 5% (cinque per cento) alla paga basic nazionale conglobata di cui all'art. 191 del presente contratto.

中国

Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sonra.

Art. 195 (Indennità di cassa e maneggio denaro):

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, ai personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con harattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollaral le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga pase nazionale conglobata di cui all'art. 191, del presente contratto.

Art. 196 (Prospetto paga).

La retribuzione con isposta al lavoratore dovrà risultare da apposico prospetto paga nei quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a qui la retribuzione si riferisce. l'importo della setribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

 ${\mathbb P}$ prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fo le veci.

Capo XIV MENSILITA' SUPPLEMENTARI (138 e 148).

Art. 197 (Tredicesima mensilità).

In coincidenza con la vigliia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui ail'art. 187 (esclusi gli assegni familiari).

3n caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13è mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Ai lavoratori retribuiti, in tutto o in parte, con provvigioni o percentuan il calcolo dell'importo della trodicesima monsilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o, comunique, nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corresposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

La contrattazione di II l'vello può prevedere che per i contratti a tempo indeterminato la gratifica natalizia possa essere erogeta anche in rate mensi i per 12 mensilità (il rateo mensile è l'importo della Retribuzione Mensile Normale diviso 12).

Tale facoltà è demandata alla contrattazione territoriale o aziendale e deve essere prevista nella: fettera di assunzione del Lavoratore e giustificata da ragionevolezza.

Art. 198 (Quattordicesima mensilità).

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1º luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 387, in atto al 30 giugno immediatamente precedente Iquattoroicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

in caso di prestazione (avorativo ricotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14º mensilità quanti sono i mes: interi di servizio prestato.

Nei confronti dei lavoratori retribuiti, in tutto o in parte, con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi tissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, percepiti nei codici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nei periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.

Non hanno diritto alla quattordices ma mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; que la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità. I lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbiti nella quattordicasima mens lità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o corettivo.

Per quanto riguarda tutte le altre modelità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente capo riguardanti la tredicesima mensilità.

lla contrattazione di II livello puù prevedere il pagamento della 14º mensifità anche sotto forma di "premi di produttività".

Capo XV CAUZIONI

Art. 199 (Cauzioni).

Per le mansioni che la giustifichino. Il detore di lavoro stabilità pet iscritto di volta in volta. l'ammontare della gauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori.

La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancazio e vincolati dal catore di lavoro, opolire potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato dal datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prefevarii senza alcuna formalità.

la cauzione putrà unche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.

In tal caso il dalore di favoro avià facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, r.valendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera.

La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.

Art. 200 (Diritto di rivolsa).

Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

In caso di disaccordo, devià essere esperito un tentativo di componimento attraverso le Associazion: sindacoli competenti

Art. 261 (Ritiro cauzioni per cessazione rapporto) :

All'attà della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizione di poter ritirare la cauzione entro il termine di qu'ndici giorni calla data di cessazione dal servizio.

M

Way:

Capo XVI CALO MERCI E INVENTARI

Art. 202 (Calo merci)

Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono essare poste a loro caricular metto dei cali, delle fare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette dispetto all'effettivo peso di consegna.

Le merci stesse saranno poste a carico del gesteri al prezzo fissato dal datore di lavoro per la

vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.

La carta dovrà essere regolarmente fornità dal datore di lavoro e il prezzo relativo è fissato nei contratti integrativi o, in mancanza, dagli usi e consuellazioi iocali. Dove con precedenti consuetudini lacali la carta veniva fornita a prezzo di costo, si terrà conto di tale dicostanza.

l gestori hanno diritto di controllare il pesp. Il calo, la tara, ii valore e la qualità delle merchassunte in carico.

In considerazione della vanabilità dei cali, delle tare e delle percite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione di detti cali, tare e perdite di cottura, è fissata dai contratti integrativi provinciali in riferimento a generi di maggior consumo o, in mancanza, dagli usi e consuetudini locali.

Art. 203 (Inventari)

Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento, in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.

Conia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essure rilasciata al prestatore

Ogni eventuale peficienza emergente dallo risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla offettuazione dell'inventario, essere contestata all'interessato, il quale entro otto giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.

Il detore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottuta, deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saronno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderie al datore di lavoro nel termine massimo di otto giorni cal ricevimento della comunicazione.

Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all'art. 37.

In caso di attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al 4° comma posto a carico del lavoratore resco sospeso.

La manuata verifica inventariale nei termini sopra spec ficati esonera il gestore dalla responsabilità i per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

Capo XVII RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Act. 204 (Assistenzo legole)

Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano pro specifiche responsabilità civili o penali, anche la presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civi i o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 205 (Normativa sul procedimenti penali).

Ove il dipendente sia privato della Ilbertà personale in conseguenza di procedimento penale, il catore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento ei nompenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la fibertà. proyvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderio dal servizio e dallo stipendio o salario el aga, altro emolumento o compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà. sufferentuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensiono non sarà computato agli effetti dell'anzianità dei lavoratore.

Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ognicaso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delittomon colposo commesso fuori dell'azienda, al lavoratore che non sia: riammesso in servizio spotterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si infenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento. in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro. o in servizio.

Capo XVIII VITTO E ALLOGGIO

Art. 206 (Vitto e allaggia).

🕆 valore del vitto e dell'alloggio è stabilito nelle seguenti misure:

- a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all'arti 187;
- b) vitto (due pasti): un terzo della retripuzione di fatto di cul all'art. 187;
- c) virto (un pasto); un quarto della retribuzione di cui all'art. 187;
- d) alloggio; un quinto della retribuzione di fatto di cui all'arti 187.

Capo XIX DIVISE E ATTREZZI

Art. 207 (Divise e attrezzi):

Quando viene fatto obbligo al personale di indussare speciali divise la spesa relativa è a carico dell' gatore di lavoro...

El parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano. tenuti ad usare per ragioni di carattere igrenico-sanitar.o.

Il datore di lavoro è inditre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del tavore.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione. dovranno essere restituiti al patore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'operaé tenuto alla sostituzione o al rimborso.

Capo XX APPALTI

Art. 208 (Appalti)

de aziende appaitanti devoso esigere dalle aziende appaltatrici il dispetto delle norme contrattuali del settore merceologico dei appartengono le aziendo appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali, ed antinfortunistiche, nonché sichledere il Documento unico di regolacità contributiva. A tal fine sarà inserta apposita clausole nel capitolato d'appalto.

Qualora l'introduzione di appaid per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare ricuzione di personale dell'azienda appalhante questo è tenuta a darne informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

La norma di cui al procedente capoverso trova applicazione per le aziende previste d'ag8 a/11, 2, 3 e 10.

Art. 209 (Terzigrizzazioni delle attività di vendita)

l'azionda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al 1° comma dell'art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nel negozi, e gestite dall'impresa mediante proprio personale, convocherà proventivamente le R.S.A. al fine di informarle sui seguenti temli:

- attīvicā che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono chinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa de parte dei terzi subentransi nell'attività conferita in gestione e dei conseguent: obblighi insenti nel relativo contratto, derivant: dalle norme di leggo in tema di Assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla controttazione collettiva nazionale;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi,

Tale procedura si esputirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Entro tale termine, su richiesta delle R.S.A., sarà activato un confronto finalizzato a raggiungere Intese in merico agli objectivi della salvaguardia dei tivelli occupazionali e del mantenimento dell'unimità contrattuale.

Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione

Capo XXI DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI

Art. 210 (Obbligo del prestatore di lavaro).

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più strupoloso la disciplina ed i doveri di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di l'enere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Art 211 (Divieti)

El vietato al personale ritornare nei l'ocali de l'aziendo e trattenersi oltre l'orario presuritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto coll'art. 30, del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il patore di lavoro, a sua volta, nua potrà trattenere il propzio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante pre di lavoro normale ne la misura massima di un'ora ai giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell'orario di tavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 212 (Giustificazione delle assenze).

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere glustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti, in relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica del medico all'INPS.

Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 715.

Art. 213 (Rispetto grario di lavoro) :

Havorator hacho l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 205.

Art. 214 (Comunicazione mutamento di domicilio) :

El dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresi l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Art. 215 (Provvedimenti disciplinari).

La ingisservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta il seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e ave diccostanze che le accompagnano:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per istritto nel casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente nunto 1;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 186;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) ligenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi neil'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il l'avoro affidatogli;

- si assenti dal lavoro fino e tre gintrii nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immédiata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che purante i congedi.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti dell' lavoratore dire:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta dell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Salva Ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti moncanze:

- Insubordinazione verso i superiori.
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 210, 1° e 2° comma;
- grave negligenza nello svolgimento del lavoro affidato, tale da arrecese significativo nocumento: all'azienda;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto:
 l'abbandono inglustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità
 delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli
 stessi pregiudizi o comunque, infine, che arrechino gravissimo nocumento all'organizzazione
 dell'attività aziendale;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto:
- Labuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, d' lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nerritardi.

L'importo delle multe sarà destinato all'avantuale Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

Art. 216 (Codice disciplinare)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cul al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori modiante affissione in luggo accessione a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la l'egittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di concliezione previste dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, ni 300 o di quelle previste della Sezione terza, del presente contratto.

Art. 217 (Normativa provvedimenti disciplinari).

¿el eventuale adozione del provvedimento ofsciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mozzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entre 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per es genze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 gierni, puiché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

1 Want

A

F

Titolo V RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capo I RECESSO

Art. 218 (Recesso con prediviso).

In applicazione delle previsioni di legge vigenti in materia, nel contratto di lavoro e tempo indeterminato, diascuno dei contraenti può recedere dando preavviso scritto all'altra parte nel termini stabiliti dal successivo art. 224, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve compspondere all'attra uni indennità pari all'imposto della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 219 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)

Al sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza presvviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccumandata con ricevuta di ritorno e altro mezzo idoneo a certificare la pato di ricevimento, contenante l'indicazione dei motivi.

A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1º comma del presente articolo:

- rissa o diverblo litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- grave insubordinazione verso i superiori anche accompagnata da comportamento ditraggioso;
- l'irregotare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
 furto o appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziondali o di terzi;
- il denneggiamento voiontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
- lo svolgimento, a titoro gratuito o oneroso, di attivirà in contrasto o in concerrenza anche indiretta con l'azienda, ivi compresa qualunque forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti o disfributori;
- lo svolgimento a titolo gratuito o onereso di attività lavorativa, ancorché non remunerata, in dichiarato stato di malattia o di infortunio;
- la richiesta di l'accettazione da parte di terzi ed a qualslasi titolo, di compensi di carattere economico in connessione agli adempimenti della prestazione favorativa;
- la violazione dei segreti o informazioni riservate relative agli lateressi dell'azienda;
- fumare que ne sia espressamente disposto il divieto;
- l'introduzione di persone non autorizzate nei locali aziendali, allorouando da tale comportamento derivi un grave pregiudizio alla disciplina ed alla morale dell'azienda;

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compate l'indennità di cui al successivo art. 225.

Art. 220 (Normaliva)

Patti sulvi la disciplina recata ed il campo di applicazione delle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 800 e 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 215, del presente contratto) o per "glustificato motivo soggettivo", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inacempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero per "glustificato motivo "oggettivo", intendendosi per tale il licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Il datore di l'avoro, a pena d'inefficacia, deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo ideneo a certificare la data di ricevimento specificando i motivi che lo hanno determinato.

Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, qualla legge n. 300/1970, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conosconza ai lavoratore.

Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo loggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le leventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al patore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla nicezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi la commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 400 del codice di procedura civile. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente l'effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite anche dalle organizzazioni di l'appresentanza firmataria del presente contratto.

La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternativo al recesso, si conclude entro venti glorni dal momento in cui la Direzione i territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incentro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avvisa, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il ficenziumento al lavoratore.

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in imateria di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale. l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'ampolo 4, comma 1, lettere al e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, p. 276.

Il comportamento complessivo delle parti, desamibile anche dali i verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione ei dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione cell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 76 maggio 1970, n. 300, ei successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92, del codice di procedura civile.

In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore al presenziare all'incontro dinanzi la commissione, la procedura può essere, sospesa per un massimo di quindici giorni.

il licenziamento intimato all'esito del procedimento i disciplinare di cui all'articolo 7 della loggo 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della llegge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituto dall'art. 1, comma 40, della Logge n. 92/2012, produce effetto dal

John F

giorno della comunicazione con cui il pronedimento modesimo è stato avviato, salvo l'eventuale ciritto del lavoratore al preavviso o alla relativa Indennità postitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norma dei testo unico delle disposizioni legislative fin materia di tutela della maternità e della paternità, di cui all'decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gol effetti rimangono altresi sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio loccorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

Sono esclusi dalla afera di applicazione del presente articolo i favoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei recuisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiala.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nei periodo precedente alla revoca.

Alla fude del D.L. n.76 del 28 giugno 2013 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013) per tutto quanto non previsto del presente articolo valgono fe disposizioni di legge vigenti.

Art. 221 (Nullità del licenziamento).

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento peterminato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza od un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali, o ancora purarite il periodo di tutelo della lavoratrice madre, è nello, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 222 (Nullità del licenziomento per matrimania).

Ai sensi dell'art, 1 delle legge 9 gennalo 1963, n. 7, è nullo il ilcenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni del matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, verificatosi nel perrodo indicato nel comma precedente, non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste calle lett. a), b) e c) del 3" comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stignilato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rossegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel 1º comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 232.

Art. 223 (Licenziamento simulato).

Il licenziamento de lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Capo II PREAVVISO

Art. 224 (Termini di preavviso).

l termini di preavviso, a decorrere dai primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono li seguenti:

- a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- guadri e I fivello: 50 giorni di calendario;
- || e || || |ivella: 30 giarni di calendario;
- IV e V IIvello | 20 giorni di calendario;
- VI e VII livello: 15 g orni di calendario;
- b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- quadrille il livelio, 90 glorni di calendario;
- ne III livelio: 45 giorni di calendario;
- :V e V livello: 30 giorni di calendario;
- Vi e VII livello: 20 glorni di calendario:
- d) oltre i diedi anni di servizio compiuto
- guadrile i livello: 120 giorni di calendario;
- Il e III livello: 60 giorni di calendario;
- JV e V livešto: 4S glosni di calendario;
- VI e VII livello: 20 giorni di calendatio.

/irt. 225 (Indennità sostitutiva del preavviso).

Ai sensi de: 2º comma dell'art. 2118 del codice civile in caso di mancato pressviso al lavoratore sarà corrisposto una indepn'ità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, contispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13º e 14º mensilità.

Capo Bl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art, 226 (Trallamento di Jine rapporto)

In ugni caso di risoluzione del rapporto di lavoro autordinato il prestatore di lavoro ha diretto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 79 maggio 1982, n. 297, e serondo le norme del presente articolo.

Ai sensi e per gli effetti dei 20° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1382, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile di fini del cascolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni stradroinarie nen contrattuali e simil;
- compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sastitutiva del preavviso, di cui agli artt. 181, 225, 228 e 229;
- l'indennità sostitutiva di ferie di coi all'art. 140;
- le incernità di trasferta a diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'arimontare esente dall'IRPEF.
- lle prestazioni in natura, guando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

M

with 1

Ai sensi del 3º comma, art. 2120 cod. civ., come modificato calla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dogli istitici assistenzia i (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 227 (Cessione a trasformazione dell'azienda).

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quancio la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di l'estiziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per elfetto dei presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse. I licenziamento.

Art. 228 (Fallimento dell'azienda).

In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato ciedito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (1).

(1) Ved: art. 2, legge n. 297/1982.

Art. 229 (Decesso del dipendente).

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'inconnità sostitutiva del preavviso saranno corrispost, agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in meteria.

Art 230 (Corresponsions del trattamento di fine rapporto).

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmenta fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivulutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di ressazione del rapporto di lavoro (1)

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili ai lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso difficiale di sconto

L'importo così determinato si intende comprensive della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trastamento di fine rapporto.

(1) A causa della necessoria armonizzazione dei sistemi statisho europei, il dato ISTAT utile per il calcolo dell'indice di rivalutazione del L.f.r. viene pubblicato nella seconda parte del mese successivo a quello di riferimento.

Capo IV DIMISSIÓNE

Art, 231 (Dimissioni).

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionaria il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 226.

Le dimissioni devono essere rassegnațe în ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o col sedices:mo giorno di clascun mese:

- a) fino a cinque anni di servizio compiutit;
- guadr) e 1º livello: 45 giorn/ di catendario;
- 2" e 3° livello: 20 giorni di calendario;
- 4° e S° livello: 15 giorni di calendatio;
- 6" e 7" livello: 10 giorni di calendario;

b) altre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

- quadri e 1º livello: 60 giorni di calendario;
- 2" e 3" livello: 30 giorni di calendario;
- 4° e 5° livello: 20 giorni di calendarlo;
- 6" e 7" livello: 15 glorni di calendario;
- c) altre i dieci anni di servizio compiuti:
- quadri e 1º livello: 90 glorni di calendario;
- 2" e 3" livella: 45 glorni di calendario;
- 4° e 5° livello: 30 giorni di calendario;
- 6° e 7° livello: 15 giorni di calendario.

Ove il dipendente non abbia date il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergii dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.

Su richiesta dei cimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare sublto il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Al sensi dell'art, 4, Legge 92/2012 e della Circolare Ministero del Lavoro 18 luglio 2012, n. 18 l'efficacia delle dimissioni della lavorati de o del l'avoratore e della i risoluzione consensuale dei rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la sede dell'Enfe Biaterale territorialmente competente.

Nell'ippress in qui la lavoratrice di llavoratore non proceda lafla convalida di cui al precedente periodo, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il i verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice di li lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi dell'Ente Bilaterale territorialmente competente, trasmesso dali datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca.

La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copila della ricevuta di trasmissione, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrite o del lavoratore indicato del contratto di lavoro o adi altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevula.

(No

Wary S

Mei sette giorni di cui sopra, che possono sovrapporsi con il perledo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore hai facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale, cai revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di llavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso induniale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il i periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione il lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alconi diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguoro la dessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo at lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

Qualora, in mancanza della convalida il dotore di favore non i provveca a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entre il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le i dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Alla luce del D.L. n.76 del 28 giugno 2013 (G.J. n. 150 del 28 giugno 2013) per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 232 (Dimission) per matrimonia).

In conformità della norma contenuta dell'art comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della nchiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se nun risultino confermate entro un mese alla Direzione provincia e del lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 226, con esciusione della indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso la dimessioni nevono essere ressegnate per iscritto con l'osservanza del termini di preavviso di cui all'art. 224, e confermate, a pena di nul ità, alla Direzione provinciale del l'avoro entro il termine di un mese.

Art. 233 (Dimissioni per moternità):

Per il frattamento spettante alla l'avoratrice che rassegna le dimissione in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 181 del presente contratto.

Sezione gulnta: ALLINEAMENTO CONTRATTUALE, DECORRENZA E DURATA

Art, 234 - (Lavoratori provenienti da altro c.c.n.l.) :

n caso di prima applicazione del presente c.c.n.l., ai dipendenti precedentemente assunti cui: altri c.c.n.l., si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilita di riconoscere eventuali trattamenti miglioralivi:

Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente ciciniti; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livella di inquadramento.

Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambiodi cleinili non dovrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamiento peggiorativo complessivo risputto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda: annuale complessivamente spettante ai Lavoratore all'atto del passaggio di c.c.n i, dovrà rimanere i invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.

Alcuni esembi di all'incamento contrattuale verranno pubblicati nel sito dell'EB:TEN. Inquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie, permessi è RDL, potranno continuare ad essere riconosciute ad personam, in alternativa, con accordo scritto tradatore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere monetizzate.

Art, 235 (Decorrenza e durato).

Il presente contratto decorre dai 1 luglio 2013 ed evrá durata triennale.

il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1º comma se non disdetto, tre mesi grima della scadenza, con raccomandata a.r. 'n caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore find a the non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.



ALLEGATI:

- 1. PIANO FORMAT VO INDIVIDUALE PER APPRENDISTO
- 2. TAB. A PIANG ORARIO CURRICULARE:
- TASELLA B;
- 4. ALL1:
- 5. LUBRETTO FORMATIVO DELICITADINO.
- G. ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO, in sigla FESICA CONFSAL;
- ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE SUL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE (REST) PER LA SALUTE C SICUREZZA IN AMBETO LAVORATIVO (EX art.48 0 (gs 81/08);
- 8. ACCORDO INTERCONFEDERALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE SUL RAPPRESENTANTE DE LAVORATORI TERRITORIALE (REST) PER LA SALUTÉ E SIQUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO (EX est.48 D.Igs.81/08) DEL 28/02/2012;
- BOZZA DI ACCORDO PER E'(NOREMENTO DELLA PRODUTTIVITAI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI (Ex art. 1, comma 481, L. n. 228/2012);
- 20. BOZZA DI ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA: DEL LAVORO DELL'AZIENDA. (Ex art. 1, comma 482, L. n. 228/2012).

har Bul

N.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDIST!

Piana formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista, del/la Sig./ra............

A. Cati relativi al datore di Javoro	ļ
Denominatione datore di lavoro:	.
Codice fiscale / Partita wa:	ŀ
indinzzo della serie legale:	- {
Indirization in Tomperative interesseta:	ĺ
Recapito telefonico/fax/e-mall: Tel Fax Cto -	ĺ
A:tlvità:	1
Contratto utilizzato:	
- Legale rappresentante (потре e cogname)	
B. Dati relativi all'apprendista	
B. Duci "Gladyi an apprendista	
Nemn e cogname	
Codice liscale	
Datale luogo di nascite	
Résidenza	
Recupito telefookor/(ps/e-mai/ /	
i Cittadinanza (
Centro per l'impiego di riferimento ai vensi del C. Igr. 297/2002:	
C. Dati re/ativi alle esperienze formative e di lavoro	
Titoli d'istudio passeduti ea eventuali percorsi di istruzione non i ondusi	
EICENZIA/DIPLOMA/LADREA	- (
	ļij
Esperienze lavorative:	1
Eventuali periodi di apprendistato svolti: APPRENDISTA	
1 11	j
 Formazione extra acolastica compresa quella svolta in apprendiatato 	
all controls to the discountry of the discountry	
a) nessuna certificutu	

1

W. P.

D. Aspetti normatlui
Data & assumptione
e Qualifluada conseguire
Durata (Definite dalla contrattazione collettiva)
Orario di levoro a reimpo pieno:
Livello di inquadramento iniziale:
Livel's finale di Inquadramento:
E. Tutor
• Tutor aziendale ^{h i}
Cocice fiscale:
Categoria/Live/fo di Inquagramento
Anni di esperianza jr: #:is=rda
⁽²⁾ (Predisare se al tratta del titblare, di un socio o di un familiara coadrivante, in quanto nelle imprese con mono di 15 dipendenti le 5, rz oni di tutor possono essere svolte anche dai soggetti sopralminari)
F. contenut: formativi
(Il piano formativi) individuals ha lo scopo di delineare le competenze remico-professionali e specialisticho coerenti con la qualifica professionale, el fici contrattuali, da conseguire. In questo ambito suranno sviluppati anche il tensi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico el dei mezzi el protezione individuali, propri della figura professionale nonché il tensi dell'innovazione di prodosto, processo e conteste. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attesture noll'opposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 80 cre medie andue.)
1 Competenze di base e trasversali (in regione delle caratteristiche dell'upprendista, sono possibili interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere trasversale anche se questo non è previsto del contratto collectivo) el sicurezza
b) qualità
c¦ comunicazione
di contrattualistica
c) organizzazione aziendale
2. Competenze teorico professionau e special/stiche
1)
2)
Zł
31
4) ,

of U

Wy.

<u> 3. Modalità di erogazione e di articolazione de la formazione </u>

(Nº CIRE NEI Nº MES, DI APPRENDISTATO CHE VERRANNO EROGATE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA -MEDI ANYE MODALITA' IN APHANDAMENTO, ON THE 100 E D'AULA - IN PARTICOLARE A TITOLO ESEMPRIFICATIVO:

- A CURA DEL TUTOR/INCAR CATÓ AL A SICUREZZA/PERSONALE SPECIALIZZAS O PER QUANTO MIGUARDA LE VARIE TECNICHE DI LAVORAZIONE,
- A CURA DEL TUTOR/INCARIÇATO ALLA SICUREZZA/PERSONALE \$250IA. ZZATO PER QUANTO RIGUARDA, IU BAPPORTO DI LAVORO E L'IGIENE E LA SICUREZZA SUL LAVORO;

Il piano è stato definito in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dalle direttive regionali, dal contratto collettivo applicate dall'avienda e dai profili formativi e del quadro de lo professioni definiti degli enti pubblici preposti per la formatione professionale

Pormo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra oltata e siti evoluziona, tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa.

PATA .	 -		
	L' impresa	I' Apprendista	

N

<u>(</u>)

Contratto di apprendistato de /la Sig./ra	
^o tano formativo individuale di dell'aglio	

Scheda degli interventi formativi effettivati divante il contratto di apprendistato

Competente generall/specifiche Insagnamentol con riferimento al plano formativo individuale)	Durata in are/pedada	Modalità oduttata	Firma Tutor Azlendalo (a competenza acquisito)	Firma Apprendista (a competenza acquisita)
	12 MES	I - 1" ANNO		
		o On the job o Affiancamento o Altro		:
		o Daithe job o Affiancemento o Aftre	i ——····	
·		o On the joh o Aff ascamenta		
		o On the job a Affiancamento a Altro	<u> </u>	<u>:</u> .

(N.B.: RIPRODURRE LO SCHEMA SOPRA INDICATO PER OGNI ANNUALITA')

DATA	
TIMBRO E FIRMA DELL'AZIONDA	

N S

B

-3

PIANO ORARIO CURRICOLARE

PROPER PROPESSIONALI	Ove complessing di formazione professionalizzania	
Approficitions Contractorists Scientifiche a capacità di divugazione delle proprie competenze (mquedramento finala at 2º (vallo)	240 [Des (di apprendist) In pessesso di diplona di latrusione superiore di 2' grado o di burea 'universitaria 200 ce=)	36 ment
particolari camosocanzo tecnicho ed		
Paprofondita .	210	
pratice (inquadramento finale al 3" (ivello)		
specifiche connecense tecniche e particolari		
 capacità tecnico pratiche i de incustramento finale aj al·livello)	D9.C	36 mes
 Normal conditions and additional		
tecnico. ptatiche(Inquadramento finale al 5º Inglio)	160	36 RE
Semplish conoscenze	GE.	
Risale al o' thurlot	2	Carl

Bay 1

			 -	—-		—· · ،	—			_						_				
į	Ore complessive di	wifersionalizzante	280 one per	inquadramento finale al En ivello	200 ore per inquadramento finale al IV livelto		39U ore year increaframento finale al 🗓	1293 one per	Inguariamento finale ar III fivello		indusdramento finale al Iti fivello			340 cre per	inguadramento mare el 17	2HJ One per	inquadramento figate al	Zigi nge ner	inquadramento finale si	
	Durate apprendistate	-	. Isomet		42 mest					48 mesi				48 mess		-				,
J	Qualifiche omologhe a quelle artigiane	Addetto alla verabila:	· macallelo specializzato provetto	The state of the s	salumento, pescherto, formagal, pasticaerta, entre con formación di vendita	Addetto al serviza:	 estimatore relic aziende di arte e antidată disegnatore tronico 	- figurista - veorinista	Adduta Plandon Sone		evitomobilistico - Operato specializzato provetto pel settore ferro-metalii	Operatio specivilizzato provetto nello concessionade di pubblicità.	Galizzaku provettu	Coloudaine e/o acceltatore	Temico ribaratore del settore elettrodomission	MITTO		Addetta gestione megazzina iki food:	The state of the s	Oberán specializato provetto nel settore ferro- metali.
	Opaingle di profilo	Addetto food e furzion:	- 803130E 			Addetto al servizio			Acciento	manute(rzkone/trssistenza		_					Addated societies /	- 2	Food	
, m	Mora di Attività	Front office e				Promozione e			Servizi generali								/		<u>-</u>	

Tabella B

AREA DI ATTIVITA' - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

TIPOLOGIA DI PROFILO

addetto food e funzioni Ausiliarie

ADDÉTTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

PIANO ORARIO CURRICOLARE

PROREI PROPESSIONALI	Ore complessive c£ formazione professionalizzante
approfondse considerate techlos- scieniPiche e capacità di comigatione della propria competenza (inquestramento fina is si 2" kyefio)	240 (per gli zeprendisti in possesse di diplome di Struzione superiore di 21 grado o di laures inniversitata 210 orej
particolari comostenze tecnicia ed approducelita conoccenza seculco- pratica (inquadramento duale al 3º buglio)	730
specifiche considente recriche e particulari capadità focsion protiche[inquadramente finale al 4º Brollo]	189
Normalf connecense ed adaptata capatità tecnico pratiche/inquedramento Rose af 5º livello). Serrollo conoccenta pratiche/inquadramento dispersional 6º livello.	 12)

ATTIVITA' FORMATIVA

Competenze a carattere professionalizzante condessionalizzante Condeste i profesti di servizi di settore ad il contesto aziandale Condeste e saper applicare le basi de niche e soenbilche della professionalità Condeste e saper utilizzare i metodi di lavoro Condeste e saper utilizzare i metodi di lavoro di tecnelogie di lavoro (attrezzature, macchinari o strumenti di lavoro) Condeste e di utilizzare la misure di somezza individuale e funda ambientale Condeste le indovezioni di prodotto, di

processo e di contesto

PROFILS PROFESS ON ALL	Ore complessive di
OMOLOGINI ARTIGIAM	form#2lone
(*) 48 med	professionalizzante
approfonette consecuente nachico- eclentifiche e repecità di divulgazione della proprie competenza illuquidramento finale al 2º fivello;	340 (per gli apprendisti in possesso di diplama di istocytone suppriore di lapre, grado a di lapre, universitada 780
particulari cancescenze tecniche ed approfondita consoceistà tecnico- pratica (enguadramento ficaja at 2º fiordio)	28D
specifiche conssenze termione e portocolori capacità tecnico pratiche (inquadramecto fingle al 4" (kegle)	200

ΡР

(*) i profili professional' sono individuati nell'elenco con carattere sottolingato

S S

WANG.

AREA DI ATTIVITA' - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSTELARIE

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARTE

QUALIFICHE

addetto alle vendita

particolari conoscenza tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Macellalo specializzato provetto Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare

Specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità teorico pratiche

Commesso alla vensita al pubblico
Commesso di meticceria, friggificata e
gastronomia
Specialisto di macelleria, gastronomia,
saliameria,
pescheria, freggaggi, pasticceria,
anche con fundoni di vendita
Banconiese di specci oi came

Normali conoscenze ed adequate capacità tecnico-pratiche Aluto commesso noto aziende di vendita di prodotti del fallittentazione generale Aiuto Bacconiere spacol di came

addetto alle funzioni pusifiarie alla vendita

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Addetto alle operazioni ausikarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Magazziniere anche con funzioni di vendita Cassiere Comune

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche

Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto ai contralico telefonico Addetto ai controllo delle vendite Preparatore di commissioni

Altro qualifiche afferenti al profilo non espressamente compressa nella profietta elencaziono

Without My

area di attivita' - front office e funzioni ausiliarie

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

COMPETENZE DI SETTORE

Concedere:

- lo caratteristiche del settore
- l'impresa di afferimento nel quoi aspetti organizzazivi e gestionali ad il contesso in cui opera
- contexte à immazioni di prodotto, di processo e di contesto

Sager operate nel rispolito delle norme e delle buono prassi in materia di prevenzione e protezione dal rischi per la storrezza qui favoro e di prevenzione e protezione pedi incendi

COMPETENZE DI ARFA

Conoscere:

- fintolo della propria area di attività ell'interno del processo di produzione e di erogazione del servisio
- o saper utilizzare gii strumenti e le focnologie proprie dell'area di estività
- e saper utilizzare il giossano della professione
- i sistemi di tutela del consumptione
- e şaper utilizzare le principali tempique di comunicazione finalizzate alla relazione con il chente.

Sapersi (apportant alle sithe aree organizzative) asjendañ

Saper operare in un contesto extendate orientato ata qualtà ed alla soddisfazione del clippie.

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconserse il proprio nuolo all'interno del contesto attendate e dei processo di erogazione dei servizio.
- Contiscera e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fast della vendos
- Conoscere gli elementi bastari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l'organizzazione aziendale.

Continue la marcaphogia ell'insultana

- Conoscere e saper applicare le procedure stabilité per l'approvidgionamento, l'uso e la conservazione di strumbati, detazione, materiali
- Leggere ed Interpretare la documentazione tecnica
- Concent e sapar utilizare i materiali (materia prima, semi-avernit, produtti finiti)

- Styler ಗೆಯಗಿಂತಿಯೇ ಈ ಭಾರತಿಯೇ ಈ ಧ್ಯಾಪ್ tale iei
 ಪಟ್ಟಿಸಿಕ ಕಟ್ಟ products
- Saper trattara e conservare gil alimenti anche secondo le norme hacco
- conoscero e saper utilizzare le tecnione di lay-out se richiesto dalla mansione
- Saper utšizzane i principali software applicativi se richiesto dalla mansone
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale
- Separ gestiro le comunicazioni dirette e/o telefoniche
- Conoccere e saper utilizzare i diversi sistemi of pagamento e di incresso se richiesto della mansione
- Conoscere e saper applicare le norme sulla etichentatura e mancelura del prodotti se richtesto dalla mansione
- Conoscere é saper utifizzare i dispositivi di protezione individuate

(*) le competenze qui indicate reppresentante, in quanto competenze chiave, un'elencezione delle competenze consini alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da giasquala qualifica varia affettuata al incomento della progettazione operativa de plani termativi individuali.

4

JAM

AREA DI ATTIVIYA' - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUBILIARIE

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

QUALIFICHE

addetto sila yendita particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Addetto elle vendita di autovelcoli confunzioni di stima dell'usato Commesso specializzato provetto Commesso di fibraria Commesso stimatore di giolettaria Sportellista nelle concessionarie di pubblicità

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Cassiere Comsune Astatore Commesso ella vendita al pubblico Pompista specializzato addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divalgazione delle proprie competenze Tecnico chimico anche can funzioni di vendita nel settore commercio chimico

particolari conoscenze tecniche ed approfendita conoscenza tecnico-pratica

<u>Çttico cipiomato</u>

Meccapico extenedico ed emissa munito di pacante

Specifiche conoscenze tecniche o particolari capacità tecnico pratiche

Tidefonista addetto agli ordini nel magazzini di ingrasso medicinali, con conoscenza delle specialità farmacautiche anche con dicitazione del calcotatore

Addetto al ricevimento ed esecutivos mansioni di bordo Addetto alle operazioni ausiliarie alla venzita nelle aziende a integrale libero scrvizio

Allestitore di commissioni nei magazzini, di Ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche Magazziniere avche con funzioni di vendita Estetista, anche con funzioni di vendita

Normal) conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche

Înformatore negli îstituti di înformazioni commerciali. Addetto di biblioteco circolante Addetto al negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino tetefonico

Semplici conosceoze pratiche Dimostratore

Altre qualifiche afferenti al profito non espressamente comprese nella predetta elepcazione

ď 4

JRW 1

AREA DI ATTIVITA' - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscata:

- le saratteristiche del settore.
- l'impresa di riferimento nel suoi aspetti organizzat.M e gestionati ed il contesto in cui poera
- conoscere le ènno-exioni di prodotto, di processa e di contesto

Sapar oporare nel rispatto delle atorna a della butone pressi in materia di prevenzione e probezione dal rischi per la sicurezza sull'avoro e di prevenzione e protezione dagli incandi

COMPETENZE DI AREA

Conostere:

- Il ruoto della propria area di attività all'interno del processo di produzione di di erogazione dei servizio.
- e sapar utilizzare di strumenti e le teopologie proprie dell'area di attività
- e saper utitizzere il giossano della professione
- Islatemi di tutela del consumatore.
- e saper utilizzare le principali techiche di comunicazione finalizzate alla relatione con di cliente
- gli element bestiani di una lingue atravtera in mode de abstenere conversazioni pravi ed elementari se richiesto dalla monsione.

Sapersi rapportare alle altre arec organistative aziendali

Sapez osurare in un contesto azienzale orientato a la qualità ed alla soddiafaziona doi chente

COMPETENZE DE PROFILO

- Riconoscere il proprio ruolo glifintemo del contesto aziandale o del processo di erogaziona del servizio.
- Conoscere la merceologia
- Conoscere e saper app care le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di ระหมายานี, detazioni, materiali, prodotti
- Leggere ed Interprétare la documentazione tecnica
- Conoscere le spédifiche di qualità e le criticità dei prodotti
- Conoscere e saper utilizzare tecniche di ley-cut e di visual mendrandising se richiesto dalla mansione

- Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla maissione
- Seper organizzare gli spazi di layoro in modo razionale, disporre e presentare merci e orodotti
- Saper gestire le comunicazioni dirette e/o balefon che
- Conoscere e saper utilizzare i divarsi sistemi di pagemonto e di incesso se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper applicaré le norme sulla exchettatura e marcatura del prodotti se richiesto dalla mansione
- Contettere e saper utilizzare le tecniche relative ade varie fasi della vendita
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

(*) le competenze qui inditate rappresentante, in quanto competenze chiave, un'eléncezione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La dell'abbine ne dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuara al momento della progettazione operativa del piano formativo.

1

James 1

AREA DI ATTIVITA' - SERVIZI GENERALI

TIPOLOGIA DI PROFILO

ADDETTO AMMINISTRATIVO

Abbetto MANUTENZIONE/ASSISTENZA

ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD

ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

ATTIVITA' FORMATIVA

Competenza a carattere professionalizzante.

Conoscere i produtti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conceccio e saper applicare le basi tecniche e videntifiche della profess makes

Conoscere e paper oblazare i metodi di lavoro

Conoscere è saper utilizzare pii strumenti o le tecnologie di favoro

(attrezzature, macchineri e strumenti di lavoro).

Consecere od udlizzare le masure di skurrezza Individuale e tutela ambientale

Conoscere le impoyazióni di prodotto, di processo e di contesto

PIANO GRARIO CURRICOLARE

·	
PROPEL PROFESSIONAL	Ore complessive di formaziona professionalizzanje
epprofondés controlles e capacità di divulgesione delle proprie sampetense (inquadremento finale si 2º Eveligi partisolari parracense	740 (per gli apprendisti in passesso di diploma rà istrazione Superiora di 2º grado o di Succo universitaria 210 ora)
carniche ed approfondite conoscense tecnico- pratica (inquadramento finate di 3* ilvatio)	210
specificas conoscense termone e particolar! capacido tecnico pratiche (inquadramento finale a si livelia)	180
Normal-conescenza ed adaguate capacité tecnico- pratirée(inquadrame-alo finale et 5° Regilo)	160
Semblid conscionse pratide(icquadramento finale at 5" (he fo)	120

PROFESIONALS ONE(ILOGIH ARTIGIANS (*) 42 meri	Ore complemine di formazione professionelimiente
concisonate termico-	\$40 (per gli appressibili
scientificha e	in pussesso all
Chracità di Ellerigazione dalla	Øficina di Istratione
Prophie compostenze	Reperiore di 2°
(Inglasiemento finale भी रे" (FveBo)	grado o di Guces Graduersitacio 280 Grad
Institutati	· ·
abbrojoiiqte recultus oq conoscense	280
conoscenza tacello- protico (intuodramento	
Triple at 3' Sweller	_

[*] I profili professionali sono individuati hell'elence con carattere sottolineato

AREA DI ATTIVITA' – SERVIZI GERERALI

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO

QUALIFICHE

<u>addatto ammiristrativo</u>

approfondité conoccenze técnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Corrispondente di concetto con o senze conoscenze di lingue estere

particolari conoscenza facoliche ed apprefendita conoscenza tecnico-pratica Schedulatore flussista. Contabile/Implegato amministrativo Programmatore e minutatore di programmi. Addetto a pratiche doganali e visutarie Operatore di elaboratore con controllo di flusso Steno-cattilografo in Engue estere.

Specifiche conoscenze tecniche a particolari capacità tecnico pratiche
Cperatore meccanografico
Essitore
Traduttore adinito alle sole traduzioni scriffe
Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC
addicto a mansicali d'ordine di segretarie
Contable d'ordine

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche faturista Schedariata Codificatora Operatore di màtchine perforatrici e venticatrici

> Altré qualifiche afferenti af profilo non espressamente comprese nella predetta elencaziona

Wall St.

AREA DI ATTIVITA' -- SERVIZI GENERALI

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE ~ ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

COMPETENZE DI SETTORE

Consequere:

- e carattenstiche del settore
- I'mpress d'uliërlinento nei suol aspetti organizzativi e gesilonali ed il contesto of qui opera
- connètera le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- Saper operare noi rispecta delle norme e delle buone prassi
 n malerie di prevenzione e protezione sali rischi per la
 skurrezza ata lancro e di prevenzione e protezione dagli
 incendi.

COMPETENZE DI AREA

- Conoscera II rocio della propria etea di attività all'interno del processo di arcdusione è di erogazione del servizio.
- Corpsosse e septer utilizzare gli strumenti e le rechologie proprie dell'area di artività
- Sapers rapporters alle attre area organizzative aziendeli
- Saper operare in un contesto aziendale orientato ala qualità
- Conostare e saper utilizzare il glossario della professione
- Conoscere gill elementi basilari di una fingua straviera, se richiesto dalla mansione

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconoscere il proprio ruoto all'interno dei contasto aziendale e dei processo di erogazione dei servizio
- Seper utilizzare lo strumento informatico e i principati software appăcativi per le operazioni di calculo e di videoscrittura
- Contiscere e soper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto della mansione
- Conoscere e saper applicase le increnetive sulla privacy
- Conoscera e sacer applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale di enalitica se richicato dalla manaione.
- Saper recigere reports periodici sull'andamento del 'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarii negli aspetti sallenzi se nol lesto dalla mansione.
- Sapar radigare, leggere ed interpremie lettere e documenti in ura lingua stranfera se richlesto dallo mansioni
- Conoscere e saper i-dilizzare le tecniche di scrittura veloce anche socio dellatura se richiesto dalla mansione
- Săper organizzare e gestire un archivio
- Conoscere e saper udilizzare i dispositivi di protezione individuale

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle vade figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze ridireste da ciascuna quadifica verrà elfettuata al momento della progettazione operativa del piaco formativo andividuale.

No U

BANG S

AREA DI ATTIVITA' - SERVIZI GENERALI

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA

QUALIFICHE

addetto manutenzione

Manutentore specializzato

perticolari conoscanze becnicite edi approfondita conoscanze tecnico-pratica Operato specializzato provetto nel settore automobilistico Operato specializzato provetto nel settore farrometalli Operato specializzato provetto nele concessionario di pubblicità Operato specializzato provetto Manutentore specializzato provetto

Specifiche conoscenza tecriche e particolari capacità tecrico pratiche Operalo specializzato Operalo specializzato nelle aziende commerciali del settori ferro e accialo, matalli non farrosì e rottami

Normali conoscenze ed adaguate capacità tecnico-pratiche Operato qualificato Operato qualificato nelle aziende commerciali del settori ferro e accisio Manutentoro qualificato

Semplici conoscenze pratiche Operalo cumure nelle aziende commerciali del settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

addetto assistenza

approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Collaudative e/o assistatore

particolari conoscanza tecniche edi

approfondita conoscenza tecnicopretica Tecnico riparatore del settore elettrociomestici Tecnico diparatore del settore macchine per ufficio

Specifiche consecenze techiche e particolari capacità tecnico pratiche distributa, anche con funzioni di vendita Addesto al colleudo

Normal: conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
Pratico di informatorio chimico
Informatore negl! Istituti di informazioni commendali
Addetto di biblioteca o replante
Addetto ai negozi o filiali di espesizioni
Addetto ali centralino beleforico
Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita
nelle aziende a integrate libero servizio

Semplici consecenze pratiche. Dimostratore

Aftro qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elençazione

1 Dente 1

AREA DI ATTIVITA' – SERVIZI GENERALI

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

COMPETENZE DI SETTORE

Conostre:

- le caraberistiche del settore.
- Timpresa di riferimento nei suel aspetti organizzativi e destionali ed il contesso o cui ocera
- concepte le innovationi di prodotto, প্ৰী (ব্যৱসাহত e di contesto

Saper operara nal rispetto delle norme e delle buone prassi la motoria di prevenzione e protezione dal sacri par la skontezza sul javoro e di prevenzione e protezione dagli snoendi

COMPETENZE DI AREA

Saper operare in un contesto atlendale orientato alla qualità e secondo la procedure prevista.
Concacere e saper utilizzare la check las per il controllo ed il collatzio.
Concacere e saper utilizzare il giossa do della professione e il finguaggio baccico.
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera.

- Concepte II rucko della propria area di attività all'interno dei processo di produzione e 6 erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare pli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- Saporta rapportare elle altre aves organicattive aziendali

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconoscere il proprio molo all'interno del contesto aziendale e del procosso di progazione del servizio.
- Saper utilizzare il personal computer
 a i principali software applicativi, per
 le operazioni di manuterizione e di
 assistenza se richiesto dalla
 mansione
- Concestre e saper utilizzar
 é à strumentazione (maccinine, impianti e tecnologie)
- Saper laggers ed faterpretere la documentazione lecrica
- Contiscere le caratteristiche tecnologiche del materiali
- Saper controllare lo stato di elfidenza e la pulsala di attrezzature e utensili
- Conoscere e saper à potobre le norme e le proceduré per prévenire comportamenti che danneggiano l'ambierue
- Saper utilizzare in sicurezza gli: strumenti di lavoro e le attrezzature (lienti al profito
- Concepere e saper utilizzarà i dispositivi di protezione individuale Saper applicare le normé è le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
- (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chieve, un'elencazione delle competenze comuni afle varie figure professionali. La definizione nei deltaglio delle competenze richiesto da clascuna qualifica verrà effectuata ai momento della progettazione operativa del pieno formativo individuale.

A TO

AREA DI ATTIVITA' - SERVIZI GENERALI

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO FOOD

QUALIFICHE

addetto fogistica

particolari conoscenza tecniche ad approfondita conoscenza tecnico-pratica Conducente di autotreni a di autocricolati pesanti:

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Autotrenista, conducente di automezzi pesinti

Normali conoscenza ed adaguate capacità tecnico-pratiche Addetto al controllo a alla vertica delle merci Condecente di autovetture

addetto cestione macazzino food

particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica <u>Coeraio specializzato provetto</u>

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Magazziniere Operaio specializzato

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
Campionarista, prezaista
Ascetto affinsiente debe operazioni nel magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle ariende a integrale libero servizio
Operaio qualificato

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente compreso nelle predetta elencazione

Jang.

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE — ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

COMPETENZE DI SETTORE

Concere:

le caratteristiche del settore

- Il represa di riferimento nel sual aspetti organizzativi è gestionelli ed li contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
 - Saper operare nei rispetto delle norme e delle huone pressi in materia di prevenzione e protezione dal riscol per la sicurezza stali lavoro è di prevenzione e protezione degli incendi

COMPETENZE DI AREA

- Saster operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo la procedure prevista
- Conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione è di stoccaggio dei prodotti alimentari, sia per quanto rigua da gli aspetti igianico / sanitari, che per quanto riguarda la loro movimentazione in secrezza.
- Conoscore o saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico.
- Coroscere gil elementi basilari di una lingua stranjera se richiesto dalla mansione.
- Conoscere () vuoto della propria area di attività philiterno dei processo di produzione e में erogazione dei servizio
- Conoscere e saper utilizzare gli stromenti e in tecnologie proprie dell'area di attività
- Separal rapportate also altre area organizzative.
 substitution

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconoscene il proprio racio all'interno de contesto aziendale e del processo di erogazione dei servizio.
- Conoscère e saper applicare i principil della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)
- Saper utilizzare il personal computer
 e i principali software oppEcativi se
 richiesto dalla mansione
- Conoscere la merceologia alimentare.
- Congerere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, empianti, tecnologie)
- Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di altrozzature e utensiti se richicato dalla mansione.
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionalo, secondo procedure codificate
- Şaper utilizzare în sicurezza gla strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo
- Concacere e saper utilitzate i dispositivi di protezione individuale.
- Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e orotezione daggi incendi

(*) le competanze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze commi alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verca effettuata ai momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

M (A)

AREA DI ATTIVITA' - SERVIZI GENERALI

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

QUALIFICHE

addetto inclutice

particolari conoscenze tecniche ad approfondita conoscenza tecnico-pretica Conducente di autotreri e di autoartrolati pesanti

Specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità teorico pratiche Autotranista, conducente di automezzi pesant:

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
Addetto al controllo e alla verifica delle merci.
Conducente di autovecure

Aitre qualifiche afferenti al profilo non espressamente compresa nella predetta elettrazione

addetto sectione mattazzino no food

particolari connacentae becrache esi approfondita connacentae tecnico-pratica
Operalo specializato provetto
Operalo specializato provetto nel sectore automobilistico
Operalo specializato provetto nel sectore terro-metali
addetto al controllo del materiale in spirata ed io usola settore ferro/metali
addetto allo del provetto del fasostam nelle aziente de distribuzione del fasostam nelle aziente de distribuzione del fasostam nelle aziente de distribuzione del fasostam per periodiche

Specifiche conoscenze tecniche e pasticolari capacità tecnico pratiche lagazziolere

Operaro specializzac:
Addetto al controlo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle agience di distributori e di atvenditori delle agience di distribuzione di abri e stampe periodiche. Addetto alle vanazioni dei servizi diffusionari nebelazione di libri e stampe periodiche. Operalo specializzazo dei settoni ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami.

Normali conoscenze ed adequate capacità tactrico-pratiche

Campionarista, prezzista Addetto all'angenne de le operazioni nei magazzini. di saksamento, cretto di distribuzione e /o deposiți nelle aziende a kraegrale libero servizio Operato qualificato Addette al riscontro, controllo e conteggio pressole aziende di distributione libri riviste è giornali e agenzie glomaljstiche Addetto el applicazione del grezzi unitari sulle copte delle note di accompagnamento presso le szlende di distribuzione di glarmati, illari e riviste i Operato qualificato nelle azionne commerciali nelli settod ferro e accisio Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascottario note azionde di distribuzione di lion e stampe periodiche

Semplioi conoscènza pratiche operato comune nelle adenda commerciali dei settori ferro e acolaio, metalii non ferros e rultanti



AREA DI ATTIVITA' - SERVIZI GENERALI

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE — ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscerez

- le caratteristiche dei seuture
- l'impreta di riferimento nel suoi aspecti organizzatio e gastionali ed il contesto in cui opera
- conocere le transvisioni di prodotto, di processo e di contesto
 - Saper operare nel rispatto delle home o dolle buone pressi in materia di prevenzione e protozione de rischi per la sicurezza sul levoro e di prevenzione e protezione, desti incendi.

ULTERIORI COMPETENZE DI AREA

- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste.
- Conoscere e saper pretizare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia per quanto diguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza.
- Conoccere e saper utilizzare il giossario della professione è il linguaggio tecnico
- Conoscere gli elementi bestlari di una lingua stranlera se richiesto dalla mansione.
- Comoscure II rucko della propria presidi attività attivitare del processo di produvinte e di crogazione del servizio
- Conoscere è esper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie cettarez di attività
- Seperal reprior are alle aftic afte organizzative

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconoscere (il proprio sucio all'interno del contesto aziondale e del processo di empazione del servizio
- Conoscere la merceologia.
- Conoscaré e saper applicare i principi della logistica e la tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione è movimentazione)
- Saper organizza e gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e prodotti, secondo procedure codificate
- Saper utilizzare il pensavati computar e il principali software applicativi se richiesto dalla mansione.
- Condecare e sape: utilizzare la strumentazione (macchine, implanti, tecnologie)
- Saper controllare lo stato di efficienza e la pullzia di attrezzature e utensili se richiesto calla marekone
- Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti ai profilo
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protozione individuale

Applicare le norme e le disposizioni en materia di prevenzione è protezione dagli tacendi

(*) le competenze cul indicate rappresentano, in cuanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze conjust alle venic figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste de descuria quaffica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del plano formativo individuale.

94

M W

JAMAN 14

AREA DI ATTIVITA" - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

tinglanie di profite

ADDETTO AL SERVIZIO

ATTIVITA' FORMATIVA

Competenzo a carattero professiona@zzagto

Consistere i prodobt e i servizi di sottore ed il contecto aziendale Conoscere e seper applicare la basi femiliale e scientifiche della professionalità

Correspora e saper utilitzare i metodi di lavoro

Conómista e seper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzaturo, macchinad e strumenti di lavoro)

Conocers ed utilizare le misure di sicurezza lucit/iditale e tutela ambrestale

Conoscere le innovazioni di prodetto, di processo e di contesto

PIANO ORAREO CURRICOLARE

Baceuri escherzkonym	Ore corapleuse di formazione professionalizzante
opprofemalite conoscente tetrico- sciențifiche a capachă di diculgazione della proprie competenze (inquadramenzo finale af 2º dvello)	140 Iper gli apprend still In passesso di diploma di Isonatione superiore di 21 grado o di laurea universitaria 210 ovel
particulari conomenza tecniche ed approfondita conomenza tecnico- pratica (imposdramento finale si 3" livello)	516
specificina comoscense tecniche e partisolari cappolità tecnico protiche (inquadramento r finate al 4º finallo)	180
Normali considenze ed adepaste capacità cacalca- pratiche(jequadramento fanale al 5º livello)	±∉
SempSc: conoccerse producte(inquestrantes) of halk at 6° brestel	125

PROFILE	
PROFESSIONALI	Gre complexave di
GWOLOGHI	formatione
ARTIGIANI (*)	professionallysame
AS mesi	
affanalotaqta	240
condscenze techico-	{per gil suptendati
scientifiche p	ಾ ನಿಂಚಕಾಗಿಂದ
Expedità di	diplome di
divulgazione della	Remission
proprie competenza :	superiore di 21
(lequadramento	gredo o di tauna
female at 2" (wello)	universitzza 283
	are)
pa:ticolari	
CONORCEZO	
tetol:be ed	
epprofendite	704
сопписания сомпра-	7R¢
pretine .	
(inquadramento	
timale at 3° fluello)	

্ৰে) i profili professionali sono individuati nell'elemo con carattese sotiolineato

J 4

(1) TE,

9.W

AREA DI ATTIVITA' - PRONOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO

QUALIFICHE

addetto al servizio

Approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione dollo proprie competenza

Addetto all'esenzzione di progetti o di parti di essi Estimatore nelle aziende di arte e assignità Assistente copyvatter nelle aziende pubblicitarie Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie Assistente account exerutive nelle agenzie di pubblicità Assistente media pianner nese agenzie di pubblicità Assistente del product manager (altri assistenti) Propagandista scientifico

Particolari conoscenze tecnicha ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Disecuatore tecnico

Creature o redattore of rapport) negli listicuti di Informazioni commerciali

Rilevatore di mercato nelle aziende di riperche di mercato

Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato

F<u>lovalni</u>sta Veldnista

Specifiche conosceure tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Indossatrice
Propagandista di prodotti, con mansioni che non delicedono cognizioni scientifiche
Pittore o disegnatore esacutivo
Operaton di processo nelle aziende di ricerche di mercato
Allestitore esacutivo di vetrine e display

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese. Bella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA' – PROMOZIONE È COMMERCIALIZZAZIONE

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

CONPETENZE DI SETTORE

- Conoccere le caratteristiche dai parrire.
- Conoscere Fimprese di rifermento noi suoi aspetti organizzativi è gostianavi ed ६ contesto in cui opera.
- Sapor operare sei dispetto delle normo e delle buone prassi in materia di provenzione o protezione dei rischi per la sicurezza sui l'evoro e di prevenzione e protezzone degli incendi
- Concessere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

COMPETENZE DE AREA

- Conescere il proprio ruoro all'atterno dell'organizzazione
- Sapsisi rapportare alle altre pree organizzative adendali
- Sapitr operare in un contesto asigndale orientato alla qualità e socondo le procedure previste.
- Conossere è saper utilizzare pil strumenti e le tecnologie proprie riell'area di attività
- Contracere e saper utilizzare il giossario della professione e padroneggiare il linguaggio becido.
- Cohorcere gill etermenti basilani di une lingua stranlora.
- Saper redigore, leggere, interpretare legtere el documenti in una lingua strantera
- Essere in grach di sostenere una conversadane, anche di carattere specialistico, in lara fingua strattere se dictiesto dalle manatoni.
- Saper montorare la qualità del servizio / produtto

(*) le competenze qui indicate raspresentano, ia quanto competenze chiave, un'elencazione celle competenze comuni affe votre figure professioriste, la definizione nei dettaggio delle competenze richieste da dascuna qualifica voma effettuata al momento della propettazione operativa dei pieno formativo individuaje

COMPETENZE DI PROPILO

- Saper ublizzare il personal computer e i principali software applicativi se ripblesto dalle mansioni
- Conoscere e saper utilizzare fe teoniche di vendite di base se (khiesto dage mansion)
- Riconoscere le caratteristiche merceologiche del prodotto o gli aspetti commerciali dei servizio
- Saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo
- Conoscere e saper oblizzare la feve di marketing
- Concepte à soper interpretare la politiche di marketing dell'azienda
- Conostère e sapor utilizzare le tecniche di fay out le di visual merchandising se richiesto dase mansion;
- Seper organizzare spazi di lavoro, esporre o presentare mensioni
 se nichiesto dalle mensioni
- Saper laggere ed Interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se richiesto dalle manstani
- Conoscere o saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie aziondali Conoscere e saper utilizzare le principali tecnicho di comunicazione probblicitaria se richiesto dalle mansioni
- Concepere è saper utilizzare le tecniche per la cefinizione di un planning se richiesto dalle mansioni.
- Saperal relazionare con le diverse apologia di formitori rell'ambito della promozione e della pubblidhà se richiesto delle mansioni.
- Saper effectuare attività et reporting periodica se richtesto dalle mansioni
- Concecera e saper utilizzare (dispositivi di protezione individuale

(J

duele

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

RILASCIATO DA ... (acggetto abilitato/autorizzato)

NELLA REGIONE/PROVINCIA.....

...... OTOGA IS COMES TO ATAD

DATA DE BÊLEMO AGGIORNAMENÇO

1 1 Du 1

SEZIONE 1

Nome a Cognome						
Codice Flacale						
Sesso						
Data di nascita / /,					ĺ	
Comune (lo Stato esterb) d	i pascita					
Provincia						
Nazionalita						
Comuse di residenza	C/	4P	_Provincia		ļ	
Indirizzo di residenza Comune di domisilio		· —				
Comune di domisibo	CA	P	Provincia			
Indirizzo di comicilio				 -	·- i	
Numero di telefono dellular	ę.					
Numero di Tolofono						
Numero di Fax	_				ļ	
Indrizzo di posta elottronio	<u> </u>					
- -	A Famourous Luce	namum / Omn		 		
· .	2. ESPERIENZE LAVO	RATIVE, PRO	reasionali (L		
Tipologia agatra z ul ak						
Tipologia contratulale						
· · 						
Dete di inizio del cannado r	h lavoro / /				ļ	
Data di inizio del rapporto d Data di cessazione del rap	onto di svoro	i				
Ditti di contini lario don do	pon io di 4114	<u> </u>				
Mans-one svolta (qualifica	S(L)					
77-114	,					
Settore economica (codice	(ISTAT)				!	
i					:	
Principali attività svolta						
						$dt \geq 1$
Nome del datore di l'avoro					- 1	- 72U/ -
						1779
					;	
Indialzzo del datore di lavo	(0					
						r _e j
da ripelors (por og)) espend	nza cilale				_	\mathcal{M}^{I}
				a	<) .s (
				ſ	1.17	DV.L
				. #	VV.	-
			f	/ /	9	<u>_</u>
			ΛÑ	1.1	2	£_,
			/ Y /	- (i		ン
			11	•		

1, NEORMAZIONI PERSONALI

3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONO (*)
Titolo di siudio
(se in apprendistato, indicare se
apprendistato per il diritto dovero 📙
apprendistato per ifalla formazione 🗌
Anno di conseguimento
Nome det/Istituto Sociastico/Ente/Università
Sede del letituto Scolastico/EntarUniversità
votazione conseguita (numeratore/denominatore)/ cum laude
ultimo anno frequentato (se abbandonato)
anno di frequenza (se in corso)
rr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso)
throdinio/stage 🗀 Durata
ente/azienda ospitanta
(*) do naetersi per con, esperianza citata 4. Esperajenzo Foramative (*)
Tilolo altività formativo
- se otteruto inapprendissalo indicare:
apprendistata per il cinto dovere 🔲
spiprendersto professionalizzanta 🗔
apprendistato per l'elto formaziono 🗆
- indicare se ottenuto in contratto di inscrimonto 🚞
Soggetto, che ha erogalo l'altività lormotivo
Sede anggetto, eroganoro (comuno o sixto estero)
cardusc rel
ರ್ಯವನ್ (spaceficere se an orangiomymest)
attestazjone) cerolicazione ritasciasa o validata dall'ente publisho
H Ire stesfazioni
tirophio/sage Duréte
entalizzienda ceptanto

J D

James F

SEZIONE 2 --

Competence acquisite in personal di apprendimento

	į

(*) In case de competenze exquisite nell ambre de percersi di approadimente farmatione l'introclazione in telazione alle tipologie di competenze minimale. Son estenzione in Conferenze di Part derivanti de percersi di describilità del 28.10 2024: competenze tecnico de bascate del 28.10 2024: competenze del Partenzione e formazione del fazione del properti del 28.10 2024: competenze del Partenze de всистом-жист-еппотися,

Whork W



CEST Conference one of the Conference of the Con

	- Section of the Contract of t
TOPOSO CHANNES	
FESICA CONFRAL FEDERAZIONE STALIANA SINDACATI INDUSTRIA CON VIA ANGLIO EMILIO ROMA TELEMA (653719808 DE 39736192 — AMM <u>Estas II</u> — consil	MERCIO ARTIGIANATO
SEGRETERIA PROMINCIALE DI	
AZ ENDA	
9,807,TOSCRITTO ,	
ABITANTE A	CAF
IN VIA AUTOROZZA , AL SENS) DELLE NORME LEGALI E CONTRATTUALI E DE LAVORO A RITENTRE MENSIAMENTE SULLA BUSTA PAGA L'IM A TITCE RICHESTA DI ACCREDITO SUL COI INTESTATO ALLA FESICA CONFSAL MILANO CODICE ISANTI OTDOSSENDIZOSCOCCOSSISTI TALLI DELEGA DI RE ALTRA DELEGA CONSEGNATA AD ALTRO SINDACATO E SI INTENDE TAC VENGA REVOXIATA CON LETTERA SCROTTA ALLA SEGRETERIA GENERA SOTPOSCETTO CONSENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NE DECLEGIZOSCO	O DESCRIZIONE SINDACALE CON PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SCOSSIONE ANNIGLES (VENTUALE TEAMENTERINDOVATA, OVENON
DATA	FIRMA
$ \epsilon$ τ	
CONISCI	(FS) Conformation
<i>₹</i>	
FRSTCA CONFSAJ. FEEERARIONE FFALIANA SINDACATHINDUSTRIA COMMI VIA ANGELOTMO 893 0134 ROMA PEL PAN 0839730408 BG 39726402 - WWW. <u>Februit</u> - Commit o	ARCIO ALCTIOLANATO Egyptensiplica di
SEGRETERIA PROVINCIALE DI	
AZI6NDA	
9. SOFTOSCERTOG	
ABITANTI: A FROV	CAP
IN VIA	
AUTORIZZA, AL SENSI DELLE NORME LEGALLE CONTRATTUALI E DEL LAVORO A RITIOERE MENSILMENTE SULLA BUSTA PAGA L'US A TITOLO RICHESTA DI AUGRENTO SUL CO INTESTATO ALLA PESICA CONESALI MILANO CODICE DIAN ITOTORISSAGRESSONOMENSILI TALE DILEGA IT RISC ALTRA DELEGA CONSIGNATA AD ALTRO SINDACATO E SI ESTENDE TACCI VENGA REVOCATA CON LETTERA SCRITTA ALLA SEGRICIERIA GIOLERAL SOTTOSCRITTO CONSENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NOM DECLI REVOLUMEN	DE ISCRIZIONE SINETALIALE CON PRESSO LA BANCA POPOLIARE DI CISSIONE ANNUILLA EVENTUALIE I AMPUTE EDNAUVATA, CVE NON
DAYA	. FJKMA

ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE SUL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE (RUST) PER LA SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO (EX art.48 D.lgs.81/08)

în data 28 febbraio 2012, pressu la sodo della CONFS.A.I., a Roma in Via Trastevero, 60 tra le sono elencete organizzazioni sindecali

- Confederazione Autonoma Italiano del Commercio, dei Furismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in sigla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA con sede a Crema in Via Olivetti, 17;
- Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi (avoratori, in sig'a CONES.A.U. con sede a Roma in Viale Trastevere, 60;
- Federazione Sindacati Industria, Comistercio e Artigianato, in sigla FE.St.C.A. -CONF.S.A.L. con sede a Roma in via Angelo Emo, 89;
- Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri, in sigla CONES.A.L. F.I.S.A.L.S. con seda a Rome via Angelo Emo, 89;

premesso cho:

- le Organizzazion: Sindacali sopra indicate in data 9 Dicembre 2009 hando costituito FENTE BILATERALE NAZ. ONALE DEL TERZIARIO in sigla EBITEN e che le parti ritengono la tutela e la sicurazza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire con un impeggio comune;
- a) fina di dare applicazione a quanto previsto dal Dilgs. 81/08, le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l'attuazione delle norme sulla sicurezza per l'anghi di l'avorce, ottraverso l'istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Territoriali;
- PESITEN in base all'art. 50 del D.igs. 81/08 è prima istanza di riferimento in mento a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di cappresentanza, informazione e formazione;
- PERITEN può supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni (conche e organizzative direne a garantire e miglituare la tutela delle salute e sicorozza sul lavoro; PERITEN può effettuare dei sopralluoghi nei luoghi di favoro rientranti nei territori e nei companti produttivi di competenza, purché dispunga di personale con specifiche competenza tecniche in materia di salute e secutezza sul lavoro;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sieurezza Territoriale RLST deve dare rappresentanza a nutti quei lavoratori che non possono far riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS aziondalo;
- l'RUST deve essere percepito da tutti come persona dedicata alla intevenzione, al benessere, alla tutela della salute del lavoratori.

si concorda che

ratvo quanto previsto dalle disposizioni degin articoli 47/48/49/50/54/57 del Dulgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m. e il che costituiscono parte integrante del presente accordo:

1 - A: fim dell'applicazione del presente necordo sono conteggiati tulti i lavoratori dipendanti, non in prova, nella sede aziondale o nell'unità produttivo;

1

BUTTED 22 / 05

1. fr 7

- 2 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali RUST saranno designati dallo organizzazioni sindadali dei lavoratori o dell'ERITEN anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali ma i soggetti in possesso dei requisiti presentti dal Dilga 53/08. La organizzazione sindadali dei lavoratori o l'EBITEN ne derà comunicazione alle uziende, si lavoratori interessati e agli organi preposti al controlio così come previsto dalla normativa vigorite attraverso le proprie articolazioni territoriali;
- 3 = 31 RLST può accedero ai luoghi di lavoro previo preavviso alla direzione aziondalo di almena 24 ore salvo il caso di informatio grave;
- 4 -- Se l'azienda, rispettati i teamini sopra indicati, ostacola l'accesso al RLST, questi chiede l'intervento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dell'EBUTEN;
- 5 = 11 numero degli RLST deve essure conforme a quanto previsto dall'am. 47 comma 7 del 0.4gs.84/98;
- 6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare (ex art.48 comma 7 D.lgs.81/08) in materia di salute e sicurezza concernante i rischi appendici esistenti negli ambiti in chi esercita la propria rappresentanza che gli assicura adeguate competenza sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La derata del percorso formativo deve ossere di altreno 54 de iniziali

Tale percorso formativo deve essere offerhata entro no most dalla data di designazione con un aggiornamento annuale di 8 cre.

- 7 La prescritta formazione dell'RLST è croppita dall'ERITEN, anche attraverso gli EBITEN regionali competenti per territorio;
- 8 II pappresentante dei la vocatori per la sicorezza :

a) arcede ni luoghi di lavoro in cui si svalgono le lavorazioni;

- b) è consultato preventivamento o tempestivamente mordine alla valutazione dei rische alla individuazione, programmazione, reglizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità prodettiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addesti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incessi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lunghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;

e) norve le informazioni e la documentazione aziondate merente alla valutazione dei proble le misure di provenzione relativo, sanché quelle increnti alle sostatze ed si preparati pericelesi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambiern di lavoro, agli infortuni ed alle malattio professionali;

f) riceve le informazioni provonienti dai servizi di vigilanze;

- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cari all'articolo 37;
- h) promuove l'olaborazione, l'individuzzone e l'attuazione delle misure di prevenzione idones a tatelare la salute e l'integrità física dei lavoratori;
- i) formula esservazion: un occasione di visite e verifiche offettuate dalle automà competenti, dalle queli è, di nerme, sontine;
- partecipa alla richione periodica di coi sil'art 35 del D.lgs. 81/08;

m) fa proposte in medio alla attività di prevenzione;

n) zvvega "i responsabilo češta aziondo dei rischi individuati nel cerso della sua attività;

BULTON / ES

- o) può fare ricorso alle auturità competent: qualera ritenga che le mante di prevenzione e protezione dai rischi adettate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impregati per attuarle non siono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 9 Il REST è tenuto sia al segrato imbastriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e suoi allegati, sia al segreta in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10 L'esercizio delle finizioni di REST è incompatibile con la nomine di Responsabile o adderto al Servizio di Provenzione e Protezione (RSPP).
- 11 L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile anche con l'esercizio di altre funzioni sindzeali operative, attività di proselitismo, di propaganda. Egli atoltre non può premuovere assemblee;
- 12 L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa an materia di salute e sicurezza sui longhi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dail'ant. 47 D.lgs.81/08. Il suo compito è quello di contriboire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.lgs. 82/03 e della Contrattazione Collettiva di riferimento;
- 13 Gli RLST devotto compilare e agglettiare per classiona azienda una scheda denominata "Check List" predisposta da GBITEN da inviare all'articolezione di EBITEN competente per territorio;
- 14 L'REST durerà in ogrica tre anni o pritrà essere rineminato;
- 15 L' RUST redige una relazione annuale sulla attività svolta da inviare all'articolazione & EBITEN competento per territorio che la trasmetterà ad EBITEN;
- 16 Per consentire ad EBITEN di disporre delle risorse necessario allo svolgimento dello attività dell'RLST si provedo un contributo definito "Cuntificato Tenstoriale per la Sicurezza".

Al fine di facilitare il calcolo per le aziendo o per uniformarge il valore viene stabilito un contributo che per l'anno 2012 è pari ad un importo di 6 30,00 (trenta) per ciascum addetto, occupato pressu l'azienda; tale contobute rimarrà invariate anche per gli zuni successivi se non interversa una variazione delle stesso.

L'attimontare del "Contributo Territoriale per la Sieurezza" verrà ridistribuito agli EBITEN competenti per territorio in percentuale fina all'80% del gettito calpolate su base ampate.

- 17 Solo le aziende in regola con il versamento della quota di cui all' art. 16 pottanno avvalersi del RLST.
- 18 · Al Ente di conseguire una maggiore diffusione dei RLS, laddove i lavocatmi intendano eleggere l'RLS aill'interno dell'azienda, l'EBITEN promunverà regionalmente o a tivello provinciale per territorio di competenza consi per RLS Aziendali in conformità a quanto previsto del D. gs. 81/08.

Si allegano gli ariicoli 47/48/49/50/51/52 del D.lga, 81/08 e sen, e il che fanno parte integrante del presente accordo.

Rome, 28 febbraio 2012.

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

Del---

CONF.S.A.L.

FR.SEC.A - CONF.S.A.L.

CONF.S.A.L. P.J.S.A.L.S.

Misson Blood

Sezione VII CONSULTAZIONE E BARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 47.

(Rappresentante dei (avoratori per la steurezza).

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto. aziondale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurozza avviene secondo. le modalità di cui al comma 6.
- In totte le aziende, o unità productivo, è eletto o designate il rappresentante dei lavoratori per la sicorezza.
- Nelle aziende o unità produttive che occupano fine a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai favoratori al loco interno oppure: ë individuato per più aziende.
 - nell'ambito territoriale e del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
- Neile aziende o unità produttive con più di 15 lavorator. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
 - oletto n designato dai lavoratori nell'ambilo delle rappresentanzo sentacali in azienda,
 - In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro: intento.
- Il numesti, le modelità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retabuito e gli strumenti per l'espletamento delle: funzioni sono stabiliti in sude
 - di contrattazione collettiva.
- L'elezione dei sappresentanti dei lavoratori per la sicorezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
 - diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in comispundenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul Javoro, individuata, mell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul Isvora, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, soppo le confederazioni sindadati dei datori di lavoro e dei lavogatora compagativamente più propresentativo sul piano. nazionale. Con il medesimo decoro sono disciplinate le modalità di attuazione del presente.
- To ogni caso il nomeno minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente;
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 500 (avoratori;
 - b) tro rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1,000 lavoratori;
 - sei cappresentanti in tuffe le altre agregde o unità produttive oltre i 1.000. (gyorafori, b) tale eziende.
 - il numero del cappresentanti d'agmentato nella misura individuata dagli accordi. interconfederali o
 - da la contrattezione collettiva
- Qualera non si proceda alle elezioni previste dei commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante. dei lavotatoni

per la sicurezza sono esercitate del rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro entoparativamente più rappresentative sal piano nazionale.

Art. 48.

(Rappresentante dei layoratori per la sicurezza territoriale)

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sigurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei tavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i territoria e con le modalità ivi previste con riferimente a attre je aziende e unità productive del territorio o del compatte di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei levoratori per la sicurezza.
- 2. Le modalità di cirxione o designazione del sappresentante di cer si comma il sono individuato dagli accordi collectivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoraturi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro.

della saluté e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

- 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il cappresentante dei levoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a tivello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavuratori comparativamente plù rappresentativo vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.
- 4. Per l'escretzio delle proprie attribazioni, il rappresentante dei l'avoratori per la sicurezza territoriale accède ai luoghti di lavora nel rispette delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infertunio greve. In tale ultima spetesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetaco.
- Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolu, al tappresentante dei lavoratori per la sicurazza territoriale, questi lo comunica all'organismo partiction e, in sua maneanza, all'organe di vigitanza territorialmente competente.
- L'organistato paritetizo o, in maneanza, il Fondo di cui all'erticolo 57 comunica affe azionde e si lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurozza territoriale.
- 7. Il rappresentante dei l'avondori per la sieurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sieurezza concernente i fiselli specifici esistenti negli ambri in par esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargh adegnate competenze sulle principali tecniche di controlio e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la ducria e i contenuti specifici della fermazione dei rappresentante dei lavoraturi per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un perconsi formativo di aimeno 64 ore interali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione e designazione, e 8 ore di aggiornamento anguale.

 L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori por la siquiezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altra funzioni andgean e peratiye. fi

(West

(Z)

Art. 49.

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo)

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri.
 - a) i porti di cui all'atticolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 34, sedi di autorità pertuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decrete dei Winistri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adettare e uno dodici mesi dalla data di antrata in vigore del presente decrete:
 - b) centri intermodati di trasporto di coi alla direttiva del Ministro dei trasporti dei 48 estobre 2006, n. 3858;
 - c) impianti siderurgici;
 - d) cantieri con almeno 30 000 numini-giorno, intesa quale entità presunta del cantieri, rappresentata

dalla somma delle giornare lavarzisve prestato dai lavoratori, atche autonomi, previsto per la

realizzazione di tutto le opere;

- c) contesti produttiva con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
- numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
- Nei contesti di cui al comma precodente il rappresentante dei l'avoratori per la sicorezza di sito produttivo d'individuato, su loro iniziotivo, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti.

nel sito produttivo.

 La contrattazione coffettiva stabilisce le modalità di hadividuazione di cui al comma 2, nonché le modalità.

secundo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo escreita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tette le azionde o cuntien del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Art. 50.

(Aftribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

- Fetto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la speurezza.
 - accede aufungió di javero in da susvolgono le lavorazioni;
 - h) é consultato preventivamente e tempostivamente la ozdine alla valutazione dei rischi, alla indiveduazione, programmazione, realizzazione a verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - d'econsultato sull'a designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo auccorso, alla evacuazione dei lunghi di lavoro e del medico competente;
 - d) é consultate in merito all'erganizzazione della formazione di pni all'articoje 57,

- c) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla velutazione dei risolti
 e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
 pericolosi, alle macchine, agli impienti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli
 infortuni ed alle malattio professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti da; scavizi di vigilanza;
- g) necve una formazione adeguata e, contunque, non inferiore a quella prevista dell'articolo: 37;
- h) prontouve l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonecia

tutolare la salute e l'integrità fisica dei layotztori;

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
- partecipa alla rinnione periodica di cui all'articolo 35;
- m) sa proposte in merrio alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- c) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di provenzione e protezione

dai usele adottate dai dature di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impregnti per attuarle nonstano idonei

- a garantino la sconceza e la salute durante S favoro.
- Il suppresentante dei la veratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario alto svolgimento.

dell'incarico scaza perdita di retribuzione, nonché dei mozzi e degli spazi necessari con l'esercizio delle funzioni e delle faco (à riconosciutegli, anche tramite l'accesso a, dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subite pregiudizio zicuno a causa dello svulgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicazio fe stesse tatele previste dalla legge per le rappresentanze sinducali.

- l'e modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- Il rappresentante dei l'avoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua finizione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente dei datore di lavoro committente e delle imprese appaltatnei, su loro nichiesta e per l'espletamente della lore funzione, ricevime copia dei documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
- 6 Il tappresentante dei Invoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decerto legislativo 36 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contanta nel ducumento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'erticolo 26, comuna 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dello funzioni.
- L'esercizio delle funzioni di reppresentante dei lavoratori per la sicorozza è incompatibile con la nomina di responsabile e addette al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 51

(Organismi paritetici).

- A livello territoriale sono costituiti gii organismi paritetici di cui all'articolo 2, comuna 1, lettera ee).
- Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gfi organismi di cui al comma I sono prima istanza di riferimento di merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
 - informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- Gli organismi pantatici possono sopportare le impress nell'individuazione di soluzioni tecniche s
 - organizzativo diretto a garantiro o migliorare la tutela della safuto e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi parifetici svolgono o pronvovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 dei decreto legislativo 18 settembre 2003,

n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilusciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gii organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

- Sono fatti salvi, si fini del comma 1, gli organismi bilaterali o parlecipativi previsti da accordi intercenfederali, di categoria, pazionali, terratoriali o aziendali.
- Agli effetti dell'articolo 9 del decreta legislativo 30 marzo 7001, p. 135, gli organismo di mial comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesuno articolo.
- 6. Gli organismi paritetici di cei al comma 1, porché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul levoro, possono dilettuare, nei luoghi di lavoro rientianti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, septalluoghi per le finalità di cui al comme 3.
- Oli organismi di cui al presente articolo trasmationo al Comitato di cui all'articolo 7 tata relazione annuale sull'attività svolta.
- 8. Gli organismi paritotica comutaticano alle aziendo di cui all'articolo 48, comma 2, il numinativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'TNALL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi pariretici e il nominativo o i nominativi del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Art. 52

(Sogregion alla propola e media impresa, si rappresenzanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di alla parifeticicà)

- Piesso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli inforceri sul lavuro (INAIL) é
 costituito il fondo.
 - di sostegno alla piecofa e media impresa, ai rappresentanti dei l'avoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o postituisca, come nel settore edile, sistemi di appresentanze dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almono, di pari fivelto edita quali obiettivi ili:
 - a) sostegno ed il finanziamento, in misora non inferiore al singuanta per cento delle disponibilità del Pendo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
 - 2.-b) finanziamento della formazione dei daton di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccofi imprenditori di cui all'articolo 2985 del codice civile, dei favoratori stagionali del settore agricolo e dei favoratan autonomi:
 - c) sostegnu delle attività degli organismi parrotici.
- Il fonde di cei ai comma 1 é finanziato;
 - 1. a) da un contributo deile aziende di cui a l'articolo 48, comma 3, in misura pari a due cre lavorative annue per ogni lavoratore occupato presse l'azienda ovvere l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimate a massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computa dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilità in 8 ore;
 - b) ('ettera suppressa):
 - 3. ε) (lettera suppressa):
 - 4. 6) (lettera soppressa)
- 3. Con decreta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa fatesa con le associazioni dei datori di lavoro e del favoratori compatativamente più sappresentative sul piane nazionale, senita la Conferenza permanente per i rapperti tra fo Stato, le regioni e le proyroce autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamente e di articolazione setteriale e territoriale del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento ampresistrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato associazione del fondo.

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residai iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale regi<u>n</u>e una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fundo.

Musika 3





ACCORDO INTERCONFEDERALE INTEGRATIVO DELL' ACCORDO INTERCONFEDERALE SUL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE (RLST) PER LA SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO (EX art.48 D.lgs.81/08) DEL 28/02/2012

In data 03 aprile 2012, preaso la sede della CONP.S.A.L. a Roma in Via di Trastevero 60, tra le sotto elencate organizzazioni sindacaii.

 Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Serviza, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, demoninata in sigla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA con sedule Crema in Via Oliveri, 17;

- Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi lavoratori, in sigla CONES.A.L. con sede

a Roma in Viale Trastovere, 60;

Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, in sigla FE.SI.C.A. - CONE.S.A.L. con sede a Remain via Angelo Emp. 89;

 Federazione Italiana Sindacati Autonoma Lavoratori Stranieri, in sigla CONES.A.L. = ELS.A.L.S. con sede a Roma via Angelo Emo, 89;

premesso the

 le Organizzazioni Sindecali sopra indicete in data 28 febbrsic 2012 hanno siglato l'Accordo Interconfederale Nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la salute e steurezza in ambito lavorativa (ex att.48 D.lgs.81/08);

 l'Ente Bilaterale Nazionale del Terzinnio, in sigha PBITEN, è le organizzazioni sindenali dei lavoratori firmaianie del presente accorde, sono stati individuati quali organismi preposti alla designazione dei nontinativi dei RLST tra i soggetti in possasso dei requisiti presentti dal D.lgs.81/98;

 le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l'EBITEN attraverso le proprie articuluzioni territoriali, comunicatemno i nominativi dei RLST alle aziendo, ai lavoratori interessati e

agli organi preposti al controllo cosi come previsto della nonnative vigente;

- l'art. 48 comma 3 D.Igs.81/08 e sun, e il sancisce che "Tutto lo azionde o unità produttive nel cui ambite aon è stato eletto o designate il tapprosentante dei lavoratori per la sicorevva partecipano al Fondo di cui all'actuado 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello mazionale dalle organizzazione sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rapprosentative vengone individuali saturi e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adegoari vistemi di rapprosentanza dei lavoratori in materia di sicorezza e di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52."

 l'EBITEN, ex art.6 lett.2) statuto vigunio, escrejta le attività proviste e attuato dagli organismi paritetter di cui al Dilgs.81/08 e s m. e i.;

- la formazione dei RLST è arogata da SEFTEN, anche attraverso le proprie articolazioni

regionali competenti per territorie;

JUSTUS <u>rangat</u> % jesicu <u>% confat</u>





Part 51 continu 3 bis D. igs. 81/08 e s m. e i, sancisce cite "Gli organismi pariletici svolgeno o ртетиоуодо ath vità di formazione, anche attraverso l'impiega dei fondi interprofessionali di cui all'arriculo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003;

 l'art.6 lett.s) dello statuto vigente dell'EBITEN vichesma il Fondo interprofessionale per la formazione continua FORMAZIENDA come unico fondo con il quale esercita attività di

cellaboraz/one.

si concorda che

l'Actordo interconfederale Nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (REST) per la salute e siderezza in ambim tavorativo (ex art.48 D.lgs.81/08) sigleto il 28/02/2012 è integrato dai seguenti articoli:

6 his - Il percorso formativo (corso) deve essere tenuto da docenti especti con comprovate capacità tecnicia, professionali, commincative e con specializzazione universitaria postlaurea in ambito di sicurezza sul favoro. La finalità del corso è di fornire cuzioni giuridiche, tappiche e definizioni in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di izvoro con perticolare rifetimento agli obblighi e sanzioni in caso di violazioni. Il corso deve sviluppare la trattazione dei contenuti minimi industi all'art.37 conunz 1; D.Igs.81/08 e apprefendite l'ansitsi del ciplo produttivo, la conoscenza e la competenza sulle specifiche procedure di lavero (combinate tra mansioni, attrezzanire, organizzazione e ambiente di Izvoro) delle di verso realtà lavorative in eni il REST esercita la proprie rappresentanza. La metodologia dei cottao, che può essero esugate oltra che in anta attelle in modalità "blended icarning", si facalista sulle reali esigenzo delle aziondo e prevede escreitazioni pratiche nonché rest intermedi di verifica per monitorare l'affettiva acquisizione dei contenuti da parte dei discenti. Al termine del corso deve essere somministrato un test di apprendimento e, a chi superi tale prova finale, verrà rilesciato un attestato di pertecipazione di merito. Il carso deve essere suddiviso in 4 (quattra) moduli così come di seguito elencati e possono essere previsti eventuali moduli aggittativi specifici per i settori considerat: a "elevato rischio" (es. edilizia):

La legislazione sulla signiezza – D.Igs. 81/68 e 5-m. e i.; Modaio 1

Močulo II. Processi di analesi - Metodologia, valutazioni e identificazione dei rischi;

1 soggetti -- ruoli, compiti e dovori nell'ambiro della sicurezza; Modula III

Mislaio IV La comunicazione e interventi sul campo,

19 - Nei sertoti individuari dalle Organizzazioni Sindacali costruenti EBITEN, oltre all'edilizia, in ragione della presenza di REST in possesso dei requisiti prescritti dal D lgs.81/08 e della presenza di RHJTEN aftraverso le proprie articolazioni competenti per recutorio, le aziende o unità produttive, a condizione che richiedano tale sistema di rappresentanza der lavoratori e che aderiscano a EBITEN, non sono tenure a partecipare al Fondo di cui all'erticolo 52 Dilga.81/08. Tali sotteri sono individuati dalle organizzazioni sindacali firmaturio del presente accordo in tutti quelli riconducibili alla "Tabella di moondo codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004 aggiornata con le modifiche decorrenti dal 1º gennaio 2009º fornita dall'Agenzia delle Bofrate e di cui in particulare si riportano le seguenti macrocategorie:

zgricoltura, silviceltura e pesca;

estrazione di minerali da cave e miniere;

attività menufatturime;

Fomitura di energia elertrica, gas, vapore e ana condizionata;

formitura di acque, reti foggiarie, attività di gestione rifiuti e risanamento;







- costruzioni;
- constructivi all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di antovo,colli e mutucishi, trasporto e magazzinaggio,
- attività de: servizi di alloggio e di ristorazione;
- servizi d'safurmazione e contunicazione;
- attivité, finanziario e assigurative,
- attivitá immobiliári;
- attività professionale, scientifiche e tecniche;
- nologgio, agenzio di viaggio, servizi di sapporto alle imprese;
- spontinistrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
- istruzione;
- sanită e assistenza sociale;
- attività artistiche, sportive, d'innertenimento e divertamento;
- altre attività di servizi;
- affività di famiglio e convivenze come datori di lavoro per personele domestico, produzione di beni e servizi melifierenziati per uso propria da parte di famigine e convivenzo;
- argenizzazioni e organismi existemitariali,
- 20 Indipendentemente dalla classo dimensionale dell'azienda, quaiora non si proceda alle elezioni previste dall'art.47, commi 3 e 4 del D.Igs.81/08, le funzioni di rappresentante dei Isvoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli arti. 48 e 49 del D.Igs. 81/08;
- 21 1 criteri in base ai quali l'EBITEN procederà alla designazione del/i REST all'aziendo o all'unità produttiva sono:
- tipologia di relazioni politiche sindapali in essere tra il RLST e le organizzzzioni sindacali dei invocatori e/o con le Parti Sociali costituenti EBITEN in ottemperanza al D.lgs.\$1/08 p.s.m. e i.;
- relazioni in essere tra il REST e l'axienda richiedente;
- territorialità del RLST rispetto all'azienda richiedenre;
- compatibilità del RLST con il settore in cei opera l'azienda nehicdente;

Il presente accorde è occaposto da nº3 (mc) paguie. Roma, 03 aprile 2012

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

CONES A L.

FE.Sl.C.A. - CONFISIALL.

CONF.S.A.L. - F.1.S.A.L.S.

M ...2

Sa jikalou Sa *consul*

Jelssells sconsed

BOZZA DI ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA I DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI

(Ex art. 1, comma 481, ft. n. 228/2012)

T'ra

in sigla A.SVi, COM, con sode a
e
la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi lavoratori, in sigla CONESAL. Segreteria Provinciale di, con sede a in Via, n. rappresentata da
promesso che
. crimini 481 e 482 dell'articolo I della Lugge 24 dicembre 2012, p. 228 (luggo di ciglicia norm)

i crimmi 481 e 482 dell'articolo I della Luggo 24 dicembre 2012, n. 228 (lugge di stabilità 2013) hanno disposto la proroga nei periodo dall'il genusio 2013 al 31 dicembre 2014 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma il lettera e) del Decreto Lugge 27 maggio 2008, n. 93, conventito, con modificazioni, dalla Lugge 24 luglio 2008, n. 126,

il DPCM 22 gennaio 2013 ha stabilito le modalità di attuazione delle misure sportmentali per l'incremento della produttività del lavoro, si sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 34 dicembre 2012, n. 228,

le somme crogate a molo di remiouzione di productività, in esconzione di contratti collemivi di lavoro suffoscritti a liveilo aziondale o territoriale, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone tisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

le suddette voci retributive possono far riferimento anche ad uno solo degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

why i

si conviene quanto segue-

per gli anni 2013 e 2014 l'agovolazione fiscale di cui al DPCM 22 gennaio 2011 si applica alle voci retributivo collegate:

all'andamento del fatterato;

ad una maggiore soddisfazione della clientela rilevabile dal numero di clienti cui si dà riscontro;

a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuovo tecnologie;

alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;

a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;

a premi di rendimento o produttività avvero quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di sistemi di orario a ciclo continuo, sistemi di "banca delle cre", indennità di repenbilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;

ai ristorm ai soci di comperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività;

alle specifiche relative all'organizzazione dei "sottore" in cui operano le aziende che aderiscono al presente accordo (si invito ad integrare il campo in modo escustivo).

La Parti stabiliscono che, at fini dell'applicazione dell'agevolazione, le voci retributive individuate siano curronque correlate, anche qualitativamente, al valore aggiunto per dipandente.

Tale valere, desumibile dal conto economico, consente di approssimare in mode semplice l'effettiva evoluzione della produzione di reddito mediamente prodotto da ogni dipendente poiche, rispetto al fattorato e al valore della produzione, il valore aggiunto risente in misura minore dell'andamento dei prezzi delle materia prime e dei componenti.

E valore indicato può essero utilizzato como valore assoluto oppure si può fare riferimento al fasso di variazione di un anno rispetto al precedente.

Il presente accordo pon à essere esteso anche alle imprese non aderenti al Sistema di rappresentanza di A.SVI.COM purché le stesse aderiscano all'intesa con l'assistenza delle parti firmatarie.

Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Jegge 24 laglio 2008, n. 126.

Le impreso informezanno la respettiva RSA e darando comunicazione ai loco dipendenti dell'atruazione della presente intesa

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevale rispetto ad oventuali intese aziendali o pluriaziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di siferimente.

M

3

Il prosente accordo territoriale sarà depositato entre 30 (trenta) giorni dalla data di settoscrizione presso la Difezione Territoriale del Lavore competente, con allegata autodichiarazione di conformità alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013
Addi,/ /2013 in
Letta, confermato o sottoscritto
p. A.SVI.COM il Presidente Sig./fa
o. Is CONP.S.A.L. Segreteria Provinciale di
o la FE.SI.C.A. CONF.S.A.L. Segreforia Provinciale di la Sig./Fa
o. la CONF.S.A.L.» F.I.S.A.L.S. Segreteria Provinciale di

N Jane

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA?

Le parti firmatarie dell'accordo territoriale per l'applicazione del regime fiscale agovelato di cui all'articolo i del DPCM 32 gennaio 2013

Dichiarano

di aver individuato le voci retributivo assoggettabili al regime agevolato, conformemente a quanto disposto Gall'articolo 2 del medesimo DPCM.

Da±a
p. A.SVI COM il Presidente Sig./ra
p. Ia CONF S.A.I., Segreteria Provinciale di
p. la FE SI C A — CONF.S.A.L. Segretoria Provinciale di
p. la CONP.S A.L F.E.S.A.L.S. Segretoria Provinciale & la Sig //a

W John

BOZZA DI ACCORDO

PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA" DEL LAVORO

DELL'AZIENDA	

(Ex art 1, comma 481, L. a. 228/2012)

Тга l'azienda.... מסס sede ?cgale а......ртоу C.A.P..... in EVPS. nella persona dei titolare/legale rappresentante (cognonie e neme)......nato/a con l'assistenza dell'Associazione Sviluppo Commercio, Turismo, Servizi e Pionole Medre Imprese. della provincia di in sigla A SVI.COM , con sede a in Via Commercia, del Turismo, dei Serviza, delle Professiona e delle Piecole e Modie Imprese denominata in sigla SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

е

promesso ohe

i commi 481 e 482 dell'articelo I della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) hanno disposte la protoga nel periodo dell' I gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 di misure sperimentali, per l'incremento della produttività del tavoro, previsie dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126;

S.

B whip

il DPCM 22 gennato 2013 ha stabilito le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, ai sensi dell'articolo I, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n 228,

le somme erogate a titofo di retribuzione di produttività, in escenzione di contratti collettivi di lavoro solfosoritti a livello aziondale o territoriale, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cente;

per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogete, la escruzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, officienza ed itenovazione;

le suddette voca retaibutive possono far riferimento anche ad uso solo degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innevazione;

si conviene quanto segue

por gli aprii 2013 e 2014 l'agevolazione fiscale di cui al DPCM 22 gennaio 2013 si applica alle voci retributive collegare:

all'andamento del fatturato,

ad una maggiore soddisfazione della clientela rilevabile dal numero di clienti cui si dà riscontro:

a minori custi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;

alla lavorazione di periodi di riposo di origine partizia,

a prestazioni lavorativo aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;

a premi di rendimento o prodettività ovvero quale retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di sistemi di prario a ciclo continuo, sistemi di "hanca delle ore", indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausche flessibili o elastiche;

ai ristomi ai soci di cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività:

affe specifiche relative all'organizzazione dell'attività lavorativa in azienda.

(si invita ad integrare il campo in modo escustivo considerando le peculiarità dei sentore oggeno dell'accordo)

Le Parti stabiliscono che, zi fizi dell'applicazione dell'agevolazione, le voci retributive individuate stano comunque correlate, anche qualitativamente, at valore aggiunto per dipendente.

Tale valore, desumibile dal conco economico, consente di approssimare in modo semplice l'effettiva evoluzione della produzione di reddito mediamento prodotto da ogni dipendente poiche, rispetto al fatturato e al valore della produzione, il valore aggiunto risonte in misura minore dell'andamento dei prezzi de le materio prime e dei componenti, Il valore indicate può essere utilizzato come valore assoluto oppure si può fare riferimento al tasso di variazione di un anno rispetto al precedente. Il presente accordo unegra tutti i contretti collettivi nazionali di lavero, anche se di settore merceologico diverso, ma applicati presso l'impresa aderente ai Sistema di rappresentanza di A.SVI COM nella provincia di L'impresa applicherà le agovolazmoi fiscali a unti i dipendenti, compresi i lavoratori somministrati sulla base delle norme lore applicabili -, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati ai di fuori dulla provincia di ovo è sita la sede legalo dell'azionda Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 L'impresa informerà la rispettiva RSA e darà comunicazione ai dipendenti dell'attuazione della presente intesa-Il presente accordo aziondale sará depositato entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, con allegata autocichiarazione di conformità alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013. Addi, / . . ./2013 in Letto, confermato a sottosprimo. p. l'azienda...... il Sig./ra (legale rappresentante)...... p. A SVLCOM ti Presidente Sig./ra

5 WW

p la FE.Sl.C.A. CONF.S.A L. Seg	greteria Provinciale di	la Sig./ra
p. la CONF.S.A L F.I.S.A.L.S. Seg	greteria Provinciale di	, la Sig /ra
······································		

-

M & white

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITAT

Le parti firmatario dell'accordo aziendale per l'applicazione del regime fiscale agovolato di cui all'articolo I del DPCM 22 genneio 2013

Dichiarano

di aver individuato le voci retribetive assoggettabili al regime agevoiato, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del medesimo DPCM

Data/ /	
p. Pazienda	
p. A.SVI COM il Presidento Sig./ra (3/7/ 1/4
·· ······· ·-·· ···· ··· ···· ···· ·	Ž.,,
p. la CONF.S A.L. Segreteria Provinciale di la Sig./ra.	111
1	
p. la FE.SLC A. – CONF.S.A.L. Segreteria Provinciale di	1
1 1	
pilla CONFISIALL. FiliS.A.L.S. Segretoria Provinciale di,	<i>.</i> /{
	Juy?